



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 217

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 4 novembre 2009

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 4
4 ^a - Difesa	» 8
5 ^a - Bilancio	» 17
7 ^a - Istruzione	» 21
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 29
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 32
11 ^a - Lavoro	» 35
12 ^a - Igiene e sanità	» 38
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 43

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 47
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	» 57
Per la semplificazione	» 58

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag. 199
--	----------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 200
4 ^a - Difesa - Pareri	» 202
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 203
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 205

CONVOCAZIONI	Pag. 206
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 4 novembre 2009

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 20.

VERIFICA DEI POTERI

Sostituzione di senatore della regione Umbria

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Umbria a seguito delle dimissioni del senatore Leopoldo Di Girolamo, che il Senato ha accolto nella seduta pomeridiana odierna dell'Assemblea, la Giunta – su conforme relazione del senatore MAZZATORTA (*LNP*) – riscontra all'unanimità che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il senatore dimissionario è Francesco Ferrante.

La seduta termina alle ore 20,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 4 novembre 2009

139^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Davico.**La seduta inizia alle ore 15.*

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1201, 1782, 1789 E 1840 RECANTI ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DEL RICORDO DEI CADUTI NELLE MISSIONI DI PACE

Il PRESIDENTE informa che sono stati assegnati in sede deliberante il disegno di legge n. 1782 (Istituzione delle «Giornate della memoria dei caduti nelle missioni di pace»), d'iniziativa del senatore Torri e di altri senatori, e il disegno di legge n. 1789 (Istituzione della Giornata della memoria dei caduti nelle missioni di pace), d'iniziativa del senatore D'Alia. Essi potranno essere trattati congiuntamente al disegno di legge n. 1840, già approvato dalla Camera dei deputati, e al disegno di legge n. 1201, vertenti sulla stessa materia e già precedentemente assegnati alla Commissione.

In proposito, avverte che i senatori Boschetto, Malan, Sarro, Nespoli, Lauro e Saltamartini, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, hanno appena inoltrato la richiesta che i suddetti disegni di legge siano discussi e votati dall'Assemblea, in ragione dell'alto valore simbolico del provvedimento. L'esame congiunto dei predetti disegni di legge sarà svolto, pertanto, in sede referente.

Il senatore BIANCO (PD) rileva l'anomalia di una decisione che, a scopo di mera rappresentazione, rallenta l'iter delle iniziative citate e manifesta il rammarico e il disappunto del suo Gruppo per il fatto che non si proceda in sede deliberante come precedentemente concordato.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene fin d'ora di assumere a base dell'esame, in quanto già approvato dalla Camera dei deputati, il disegno di legge n. 1840 e di fissare alle ore 13 di domani, giovedì 5 novembre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato appena assegnato in sede consultiva il disegno di legge n. 1850 (Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009 n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).

La Commissione prende atto.

Il senatore BIANCO (*PD*) prospetta l'opportunità di dedicare una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari alla programmazione dei lavori dell'indagine conoscitiva sulle politiche della sicurezza pubblica e alla individuazione delle iniziative legislative da esaminare con priorità dopo la conclusione della sessione di bilancio.

Il PRESIDENTE condivide la proposta di dedicare una riunione dell'Ufficio di Presidenza alla programmazione dei lavori della Commissione, in particolare alla definizione di un calendario delle attività connesse all'indagine conoscitiva sulle politiche della sicurezza pubblica. Ricorda comunque che durante la fase residua della sessione di bilancio potranno essere esaminati disegni di legge che non recano oneri per la finanza pubblica.

IN SEDE REFERENTE

(1773-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 ottobre.

Il presidente VIZZINI informa che non sono stati presentati emendamenti e propone di conferire al relatore Pastore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Il senatore BIANCO (*PD*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole, condividendo l'opportunità di un accorpamento delle elezioni amministrative con quelle regionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del PRESIDENTE.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici» (n. 142)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, lettera *l*), della legge 4 marzo 2009, n. 15. Esame e rinvio)

Il relatore SARRO (*PdL*) illustra lo schema di decreto legislativo, che dà attuazione alla delega conferita al Governo per il riconoscimento della legittimazione ad agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari dei servizi pubblici, nel caso di violazioni dalle quali derivi una lesione diretta, concreta e attuale di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei per una pluralità di utenti e consumatori.

Dopo aver commentato le disposizioni che definiscono i presupposti dell'azione e della legittimazione ad agire, anche da parte di associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, si sofferma sul procedimento previsto, che si articola in una diffida a effettuare interventi utili alla soddisfazione degli interessati e nel ricorso, proponibile dopo il decorso del termine di novanta giorni in caso di persistenza totale o parziale della situazione denunciata. Sottolinea che il ricorso, che non può essere effettuato e viene sospeso qualora sia instaurato un giudizio ai sensi delle disposizioni del codice del consumo, è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una pubblica amministrazione, dopo il passaggio in giudicato, è trasmessa anche alla procura regionale della Corte dei conti per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza e non consente di ottenere il risarcimento del danno, per il cui accertamento restano fermi i rimedi ordinari. Sottolinea, infine, che dall'attuazione delle disposizioni in esame non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conclude, riservandosi di avanzare una proposta di parere al termine del dibattito e segnalando l'opportunità di prevedere una più ampia accessibilità del ricorso previsto dal provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE informa che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani alle ore 14,30 è integrato in sede referente con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1840, 1201, 1782 e 1789, recanti istituzione della giornata del ricordo dei caduti nelle missioni di pace e, in sede consultiva, per la valutazione dei presupposti costituzionali del disegno di legge n. 1850 (Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009 n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 4 novembre 2009

97^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI**

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore generale della Direzione generale per il personale militare, generale di corpo d'armata Mario Roggio, accompagnato dal colonnello Luigi Tommasi, dal colonnello Diego Eramo e dal tenente colonnello Sandro Meardi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il presidente CANTONI informa la Commissione della possibile assegnazione, nel corso della giornata odierna, del disegno di legge di conversione del decreto-legge di proroga della partecipazione italiana alle operazioni internazionali di pace. In ragione di ciò, le commissioni riunite Affari esteri e Difesa potrebbero essere convocate già a partire dalla giornata di domani.

Il senatore PEGORER (PD), preso atto di quanto comunicato dal Presidente, osserva che tale eccessiva ristrettezza dei tempi potrebbe risultare pregiudizievole ad uno studio approfondito del provvedimento da parte dei singoli commissari.

Il presidente CANTONI precisa che, nell'eventuale seduta di domani, avrebbero luogo le illustrazioni introduttive dei relatori e potrebbe aprirsi la discussione generale ma di certo non la si dichiarerebbe chiusa nella medesima seduta. In ragione di ciò, ciascun commissario avrà a disposizione un periodo di tempo sufficientemente congruo al fine di compiere gli opportuni approfondimenti.

IN SEDE REFERENTE

(1385) RAMPONI. – Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della Croce Rossa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre scorso.

Il presidente CANTONI (*PdL*), dopo aver riepilogato le fasi salienti dell'*iter* del provvedimento in titolo, consta che nessun commissario chiede di intervenire in sede di discussione generale. Dichiara pertanto chiusa tale fase procedurale, rinviando il seguito dell'esame, con le repliche, a prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CANTONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare: audizione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il generale ROGGIO osserva che nell'area di responsabilità della direzione generale per il personale militare ricadono complessi e diversificati settori gestionali. L'attuale assetto organizzativo e funzionale discende infatti da un processo di riforma che, sviluppatosi nell'arco di un decennio, ha originato un consistente accorpamento di funzioni. In particolare, la Direzione generale è stata istituita nell'ambito del più ampio progetto di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, avviato con la leggi n. 549 del 1995 e n. 264 del 1997. Il decreto ministeriale

del 26 gennaio 1998 ne ha poi definito la struttura ordinamentale e le competenze. Infine, un recente decreto del 1° aprile 2006 ha operato una ristrutturazione capillare alla quale è corrisposta anche la ridislocazione in un'unica struttura fisica.

La Direzione generale per il personale militare costituisce pertanto lo snodo fondamentale per la corretta impostazione e la efficace gestione di un'ampia gamma di provvedimenti necessari a garantire l'efficienza e la credibilità interna ed esterna in settori fondamentali dell'amministrazione della difesa ricadenti nella più generale tematica della cura e del governo del personale. Le competenze vertono sugli aspetti di carattere tecnico, giuridico e amministrativo connessi all'amministrazione attiva di tutto il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Capitanerie di porto (reclutamento, stato giuridico e avanzamento, disciplina, onorificenze, ricompense, provvidenze, documentazione caratteristica e matricolare, trattamento economico, recupero crediti, infortunistica).

Con riferimento alle problematiche inerenti allo stato giuridico ed all'avanzamento, precisa quindi che il personale militare, in relazione alla natura e alla durata del rapporto, può avere impiego a tempo indeterminato (condizione tipica dei militari di carriera, in cui il rapporto si snoda nell'arco dell'intera vita lavorativa dell'individuo, perdura indipendentemente dalla prestazione delle funzioni del militare e può cessare d'ufficio o su espressa volontà del militare), ovvero determinato (rinnovabile per eventuali periodi di ferma successivi e che si risolve al cessare dell'opera a favore dell'amministrazione, salvo che nel frattempo o dopo il collocamento in congedo il militare non risulti vincitore di apposito concorso per l'immissione nei ruoli del servizio permanente).

Per quanto concerne, nello specifico, l'avanzamento, rileva inoltre che la progressione di carriera garantisce le dinamiche di alimentazione dei gradi della scala gerarchica dell'organizzazione militare ed è incentrata sui principi della propedeuticità e dello svecchiamento dei livelli funzionali. Sul piano quantitativo, viene pertanto assicurato il mantenimento delle consistenze del personale rispetto alla dotazione organica prevista dalla legge, mentre su quello qualitativo si garantisce l'ottimale realizzazione dell'interesse pubblico individuando il personale da promuovere dotato delle qualità più adatte alla funzione.

Nel dettaglio, quindi, per consentire ad ogni ufficiale l'acquisizione di capacità gestionali crescenti (in vista della futura assegnazione di funzioni apicali), è necessario che lo stesso maturi, per un tempo determinato, la necessaria esperienza negli incarichi previsti nei successivi gradi della gerarchia, secondo un rigoroso criterio di propedeuticità. Perché tale crescita professionale si realizzi è poi necessario garantire l'avvicendamento degli ufficiali ogni qualvolta essi siano destinati ai livelli funzionali superiori, al fine di mantenere invariate le fasce d'età e l'entità di personale necessario per ogni grado. Tale dinamica, volta a realizzare il costante svecchiamento dei gradi e a far conseguire ad ogni ufficiale il giusto livello di impiegabilità nei tempi previsti, implica un sistema di avanza-

mento non legato alle vacanze naturali nel grado superiore ed in grado di prevedere un numero fisso di promozioni annuali. Tale criterio, prescindendo dall'esistenza di eventuali vacanze, può tuttavia determinare la sovralimentazione delle dotazioni organiche e la conseguente formazione di eccedenze, ed è opportunamente corretto con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi dell'articolo 65, comma 9 del decreto legislativo n. 490 del 1997, che prevede, tra l'altro, l'esonero dal servizio degli ufficiali destinatari e la riduzione del relativo trattamento economico mediante la decurtazione delle indennità connesse all'effettivo esercizio delle funzioni e del 5 per cento dello stipendio. Inoltre, il legislatore, allo scopo di non penalizzare eccessivamente i suddetti ufficiali, ha previsto per costoro la possibilità di cessare dal servizio, a domanda, attraverso collocamento in ausiliaria, con i connessi benefici pensionistici. A tale riguardo, tuttavia, già a partire dal 2001 si era verificata una progressiva anemizzazione degli istituti di incentivazione dell'esodo degli ufficiali, ed allo stato attuale non sono, quindi, disponibili adeguati incentivi alla cessazione anticipata a domanda dal servizio che stimolino un esodo spontaneo. La problematica delle eccedenze nei ruoli degli ufficiali ed in quello dei marescialli appare pertanto destinata ad avere, in prospettiva, un rilievo ancor più marcato, rendendo necessaria l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 215 del 2001 in materia di contenimento degli esuberi, attraverso opportuni rifinanziamenti.

Relativamente al trattamento economico l'oratore rileva che l'attuale sistema retributivo del personale militare, avente natura fissa e continuativa, è sostanzialmente caratterizzato dalla convivenza di due distinti assetti, provvisti ciascuno di proprie caratteristiche: quello dirigenziale (tipico degli ufficiali rivestenti i gradi da Colonnello a Generale, e corrispondenti delle Forze annate), e quello cosiddetto sub-dirigenziale (in cui si ricomprendono tutte le posizioni gerarchiche dall'iniziale fino a Tenente colonnello, e corrispondenti). In particolare, l'assetto stipendiale del personale fino al grado di Tenente colonnello è imperniato sul sistema realizzato tramite il decreto legislativo n. 193 del 2003, in base al quale il parametro costituisce la proiezione retributiva del complesso delle funzioni espresse dai gradi gerarchici militari, ognuno dei quali, ordinati progressivamente, scandisce la differenziazione tra le varie posizioni. A ciascun parametro è quindi associato un corrispondente valore che rappresenta la misura base comunemente riconosciuta al militare ivi immesso. Le suddette misure sono aggiornate periodicamente, per effetto di concertazioni conseguenti ad apposite consultazioni cui partecipano gli esponenti delle organizzazioni centrali della rappresentanza militare e i rappresentanti di parte pubblica (Stati maggiori, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'economia e delle finanze) che concordano gli aspetti salienti del rapporto di impiego militare per detto personale, ivi compresi, naturalmente, i contenuti economici.

Con riferimento al trattamento previdenziale, osserva poi che le disposizioni che attengono alla generalità dei dipendenti del pubblico impiego in materia di previdenza trovano applicazione, in linea di massima,

anche nei confronti del personale militare. Le principali differenze consistono nella possibilità per il personale militare di incrementare la durata del servizio computato con le maggiorazioni che derivano dall'impiego in particolari condizioni, in un più favorevole regime con riferimento alla pensione privilegiata e nell'istituto dell'ausiliaria, posizione per la quale il militare collocato in congedo rimane a disposizione dello Stato, che può richiamarlo in servizio anche presso altre amministrazioni. Per tale, ultima, disponibilità il militare percepisce la cosiddetta «indennità di ausiliaria» che è pari al 70 per cento della differenza tra lo stipendio percepito dal pari grado in servizio e la pensione maturata.

L'età di pensionamento per il personale militare è poi individuabile, in linea di massima, in 60 anni per la generalità dei casi ed in 63-65 anni per gli alti vertici. Il personale che cessa dal servizio per raggiungimento del limite d'età, che varia a seconda del grado, della Forza armata e del ruolo di appartenenza, consegue il diritto alla pensione di vecchiaia. Nell'ipotesi, infine, in cui il militare lasci il servizio anticipatamente rispetto al predetto limite, lo stesso può conseguire, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 449 del 1997, il diritto alla pensione di anzianità purché in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi di cui alla tabella D del medesimo provvedimento legislativo, ovvero della sola anzianità contributiva. Tali requisiti, a partire dall'anno 2008, sono 57 anni di età e 35 di servizio utile, ovvero 40 anni di servizio.

L'oratore procede successivamente alla disamina delle problematiche connesse alla ricollocazione nel mondo del lavoro del personale congedatosi senza demerito, rilevando che esse si fondano sulla necessità di poter disporre di un ricambio generazionale che assicuri un'età media nella categoria del personale di truppa tale da poter garantire la massima efficienza psico-fisica. Nel dettaglio, la tematica trova puntuali riferimenti normativi nella legge n. 331 del 2000 e nel conseguente decreto legislativo n. 215 del 2001, laddove è stata prevista rispettivamente la creazione di una apposita struttura in seno all'Amministrazione della Difesa deputata al sostegno per il ricollocamento professionale dei volontari e una serie di misure volte a favorirlo. Tale struttura opera sul territorio avvalendosi degli uffici periferici della Difesa, non effettuando un'attività di *placement* vero e proprio bensì svolgendo un'azione agevolativa al ricollocamento del volontario, somministrando orientamento e formazione professionalizzante. In tale quadro, previa Conferenza Stato/Regioni svoltasi nel corso del 2002, sono stati quindi stipulati dei protocolli d'intesa tra i Comandi militari regionali dell'Esercito in veste interforze e tutte le rispettive Regioni amministrative, nell'intento da un lato di far conoscere la disponibilità di forza lavoro proveniente dalle Forze Armate e dall'altro di facilitare la fruibilità dei servizi per l'impiego erogati ai volontari dai Centri provinciali per l'impiego. Sul versante privato sono state invece sottoscritte molteplici convenzioni con le principali associazioni datoriali di categoria (Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Federvigilanza, etc.) allo scopo di ampliare la platea di datori di lavoro presso i quali far conoscere i profili professionali rilasciati agli interessati dalle Forze

Armate. È stato, inoltre, realizzato uno specifico *data-base*, denominato «Sistema Informativo Lavoro della Difesa» (SILD) che, grazie alla tecnologia *internet* consente di facilitare lo scambio dei dati, promuovendo in tal modo la diffusione delle informazioni necessarie alle imprese per una ricerca in tempo reale dei profili professionali in grado di colmare le eventuali *vacancy* aziendali.

L'oratore pone infine l'accento sui progetti denominati «Fermalavoro» e «Dalla ferma al lavoro». In particolare, il primo di essi, ormai concluso, ha consentito di entrare, per la prima volta e con una *équipe* di orientatori e formatori professionali, in oltre venti reggimenti dell'Esercito, raggiungendo un'utenza che ha abbracciato pressoché tutte le specialità di Forza armata e realizzando attività sul campo in termini di svariate centinaia di ore di orientamento e formazione professionale nei settori della vigilanza e sicurezza privata, del diritto internazionale e comunicazione interculturale, dell'ICT (*Information, Communication Technology*) e dell'autoimprenditorialità. Con il successivo progetto «Dalla ferma al lavoro», praticamente agli esordi, l'Amministrazione della Difesa intende quindi perseguire, quale obiettivo di sostegno alla ricollocazione professionale, il riconoscimento, con relativa certificazione da parte delle Regioni amministrative, delle competenze maturate dai volontari nel corso dell'esperienza militare. Vi sono, inoltre, ulteriori corsi di formazione professionale realizzati a favore dei volontari, tali da potenziare competenze già possedute o fornirne di nuove. Pertanto, la Difesa sta operando nel settore del ricollocamento (sia pure con le specificità che il target di utenza richiede) secondo i canoni e le metodologie vigenti presso gli organi istituzionalmente previsti dall'ordinamento nazionale, regionale e provinciale.

Relativamente alla condizione giuridica (anche in relazione alla soggezione alla legge penale militare), osserva che lo *status* di militare comporta per sua natura l'assoggettamento pieno della persona ad un regime speciale di vita, che non implica soltanto l'obbligo di svolgere determinate attività ma incide altresì sulla libertà personale, su altre libertà fondamentali nonché sulle stessa sfera privata dell'individuo. A tale riguardo, i dati statistici (atti a fotografare con maggiore efficacia il livello di assoggettamento da parte del mondo militare all'intero sistema prescrittivo in vigore) attestano che, in primo luogo, il personale militare che delinque appare orientato maggiormente alla violazione della legge penale comune che non a quella dei precetti sanciti dai codici penali militari. A fronte delle violazioni commesse, la reazione dell'Amministrazione si traduce in provvedimenti di natura disciplinare che incidono sullo status stesso del militare: con riferimento al triennio 2006-2008, l'amministrazione ha inflitto, su base media annua, circa 80 perdite del grado, 160 sospensioni disciplinari e 75 sospensioni precauzionali. Avverso tale azione amministrativa, l'utenza ha reagito dando corso ad un contenzioso la cui entità, rapportata ai provvedimenti emanati, è pari al per cento. Tale ultimo dato attesterebbe una sostanziale accettazione e presa di coscienza da parte del personale militare della necessità della reazione dell'Amministrazione militare mirata all'attuazione dei principi posti a proprio fondamento.

Per quanto attiene alla condizione giuridica dei soggetti impiegati in teatri operativi fuori area rileva infine che la casistica dei reati militari commessi ci si riduce a pochissimi episodi di violazioni, attestando un elevatissimo senso della disciplina.

Infine, per quanto attiene al contenzioso amministrativo, l'oratore ricorda che lo scorso decennio si è caratterizzato per un notevole fermento legislativo, concretizzatosi in interventi normativi volti a riconfigurare in chiave più razionale e moderna l'attività della Pubblica amministrazione, modificando in modo sostanziale la realtà preesistente ed incidendo significativamente sulla gestione dei procedimenti. In tal senso l'unificazione delle preesistenti strutture centrali nella struttura «Persomil» si giustifica anche con l'esigenza di rendere più uniforme, coerente e penetrante l'azione amministrativa a livello centrale, garantendone l'efficacia e la trasparenza in un'ottica interforze, nonché, in caso negativo, la difesa in giudizio.

La Direzione generale rappresenta pertanto un osservatorio privilegiato sullo stato del contenzioso relativo a tutte le Forze armate ed a tutte le categorie del personale militare. Nel dettaglio, l'esame dei dati statistici relativi al contenzioso registrati nel 2008 consente di evidenziare due aspetti rilevanti, ossia la significativa dimensione del fenomeno e l'esistenza di aspettative insoddisfatte, soprattutto in materia di trattamento economico e di reclutamento: la categoria più esposta a fenomeni di insoddisfazione (o semplicemente più sensibile alle opportunità offerte dagli strumenti di tutela disponibili) è rappresentata dai sottufficiali (in ragione dei volumi di forza), sia in ordine ai ricorsi giurisdizionali, sia con riferimento a quelli straordinari. Al contrario, per quanto riguarda la categoria dei volontari, il breve periodo di permanenza e la giovane età rappresentano naturali deflatori per iniziative dirette alla contestazione delle decisioni gerarchiche. In ogni caso, lo stato di salute dell'Amministrazione della Difesa non deve essere strettamente correlato – a suo avviso – al solo numero di ricorsi ma anche all'esito dei procedimenti che scaturiscono dagli stessi. Resta comunque ferma la necessità di non disgiungere mai la gestione del personale tra aspetto tecnico-amministrativo e principi di giustizia sostanziale, accrescendo la capacità di ascolto e di discussione con il personale che, per quanto possibile, va coinvolto nel processo di formazione del provvedimento decisivo.

In tale quadro, per quanto di competenza, la Direzione generale per il personale è comunque impegnata a promuovere un'azione deflattiva del contenzioso, sia attraverso l'emanazione di circolari e direttive di settore volte a garantire un costante adeguamento alle emergenti novità di carattere normativo e giurisprudenziale, sia coinvolgendo le Forze armate in cicli di conferenze al fine di favorire l'approfondimento di tematiche complesse e consentire il confronto tra modelli gestionali differenziati. Sempre in un'ottica di snellimento organizzativo dell'area amministrativa, di semplificazione procedimentale e di standardizzazione interforze è stata poi segnalata, nelle competenti sedi, l'opportunità di attuare mirati interventi di riordino del quadro legislativo affinché, coerentemente con la specifi-

cità della funzione, dell'ordinamento e della condizione militare, siano adottate speciali disposizioni in materia di provvedimenti amministrativi, di ridotte possibilità di esercizio del contenzioso e di diritto di accesso ai documenti, anche in deroga alle previsioni legislative generali valevoli per i cittadini e per la Pubblica amministrazione. Ciò al fine di rendere il più possibile tempestiva l'azione disciplinare, ed esaltarne gli effetti deterrenti.

Il senatore TORRI (*LNP*) chiede delucidazioni in ordine ai percorsi di qualifica per l'avviamento all'autoimprenditorialità, nell'ambito del più generale processo del reinserimento nel mondo del lavoro dei militari congedati.

Domanda quindi quali siano le strategie in corso di definizione in relazione alle problematiche connesse con il settore previdenziale.

Il generale ROGGIO precisa che le problematiche inerenti alla previdenza sono di esclusiva competenza dello Stato Maggiore della Difesa, in quanto strettamente *de jure condendo*.

Il tenente colonnello MEARDI osserva, quindi, che la specifica manifestazione, da parte di giovani volontari prossimi al congedo, di idee di natura imprenditoriale ha indotto la Difesa ad istituire degli specifici corsi di formazione in grado di fornire preziosi dettagli di natura tecnica in ordine all'avvio ed alla gestione di un'impresa economica.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) chiede delucidazioni sulla particolare situazione in cui, a seguito del processo di professionalizzazione delle Forze armate, versa la categoria dei sottufficiali, con riferimento, in particolare, all'eccedenza degli stessi rispetto alle necessità.

Il generale ROGGIO rileva che, attualmente, la categoria dei sottufficiali appare effettivamente sovradimensionata rispetto alle attuali esigenze, e che tale situazione necessita, per essere risolta positivamente, di puntuali ed efficaci strategie.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CANTONI ringrazia il generale Roggio per la disponibilità mostrata, dichiarando contestualmente conclusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE AFFARI ESTERI E DIFESA

Il presidente CANTONI informa la Commissione dell'avvenuta assegnazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge di proroga della partecipazione italiana alle operazioni internazionali. In ragione di ciò, le commissioni riunite Affari esteri e Difesa sono convocate per do-

mani, giovedì 5 novembre, alle ore 15,30 al fine di iniziare l'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 4 novembre 2009

240^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1784) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte di semplice contrarietà, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata trasmessa una nuova formulazione della proposta 19.0.500 in un testo 3 corredata della relazione tecnica. Avverte altresì che sono state ritirate le proposte 19.0.550, 19.0.502 e 20.0.504.

Il senatore LEGNINI (PD), in relazione alla proposta 19.0.500 (testo 3), evidenzia una contraddizione contenuta nella relazione tecnica, in quanto, da un lato viene specificato che non vi sono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e, dall'altro, viene incrementato uno stanziamento alle società di navigazione.

Il senatore MORANDO (PD) chiede chiarimenti sulla proposta 19.0.500 (testo 3), in quanto non è chiaro se gli oneri del trasferimento alle regioni dei contratti di servizio con la Tirrenia siano finanziati sulle risorse già stanziata a legislazione vigente o se si tratta di un maggior

onere. Infatti, la relazione tecnica tende ad escludere maggiori oneri mentre il comma 18 reca coperture per oneri aggiuntivi.

Il PRESIDENTE, a tal riguardo, fa presente che l'onere complessivo della proposta 19.0.500 (testo 3) è in parte coperto sulla legislazione vigente, ossia sui fondi già posti a carico del bilancio dello Stato e per la parte eccedente la legislazione vigente attraverso apposite norme di copertura contenute nel comma 18. Propone pertanto di esprimere parere non ostativo, sopprimendo tuttavia il comma 25 che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, determina minori entrate prive di un'adeguata copertura finanziaria. Propone altresì di esprimere avviso favorevole sui subemendamenti segnalati dal relatore nella seduta di ieri, ad eccezione della proposta 19.0.500 (testo 3)/126, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri, e della proposta 19.0.500 (testo 3)/106, in quanto recante una copertura sull'incremento dell'accisa dei tabacchi sulla quale propone di esprimere un avviso di semplice contrarietà conformemente al parere espresso ieri dalla Commissione.

Il sottosegretario GIORGETTI fa presente che la proposta 20.0.500, nonché i relativi subemendamenti, non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari. Conferma poi la congruità della clausola di invarianza degli oneri della proposta 19.0.501. Precisa poi che l'emendamento 20.0.502 è privo di effetti finanziari così come l'emendamento 20.0.503. Condivide poi l'osservazione del relatore sulla proposta 19.0.503, idonea a determinare minori entrate, nonché sulle proposte 20.0.505 e 20.0.506. Esprime infine avviso contrario 17.0.1/1, in quanto estende la platea dei beneficiari di agevolazioni alla pesca, mentre esprime avviso contrario nel merito 17.0.1/2 e 20.0.508, quest'ultima coperta mediante un aumento dell'accisa sui tabacchi.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione alla proposta 20.0.508, propone di esprimere avviso di semplice contrarietà, segnalando che ove proposte con identica copertura venissero approvate le successive non garantirebbero la neutralità finanziaria delle proposte stesse.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 17.0.1/1, 19.0.500 (testo 3)/126, 19.0.503, 20.0.505 e 20.0.506, nonché parere di semplice contrarietà sulle proposte 19.0.500 (testo 3)/106 e 17.0.1/2.

Esprime poi parere non ostativo sulla proposta 19.0.500 (testo 3) a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia soppresso il comma 25.

Il parere è di semplice contrarietà altresì sulle proposte 19.0.500 (testo 3)/450, 20.0.508. Su tali emendamenti il parere di semplice contrarietà

è reso con la segnalazione che l'approvazione di una di tali proposte determina l'assenza di copertura finanziaria delle restanti proposte recanti copertura mediante aumento dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti e ulteriori emendamenti.«.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 10,05.

241^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1784) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI avverte che sono state trasmesse le proposte 15.504 e 15.0.502 (nuovo testo).

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra la proposta 15.504 rilevando che non presenta profili problematici.

Il sottosegretario GIORGETTI fa presente che la proposta 15.0.502 (nuovo testo) modifica la precedente formulazione sostituendo alle contabilità speciali la previsione di un fondo di bilancio. In tal modo dovrebbero essere superate le ragioni che avevano determinato in passato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della Commissione bilancio. Precisa inoltre che la nuova formulazione migliorerà l'utilizzo dei fondi rendendo più virtuosa la gestione delle spese ivi previste.

Ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore LUSI (*PD*), replica il PRESIDENTE ribadendo che la nuova formulazione supera i profili critici precedentemente rilevati.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) fa presente che l'utilizzo del fondo, pur risolvendo i profili di copertura, determina un irrigidimento del bilancio in quanto volto a vincolare ulteriormente l'utilizzo di risorse già stanziare.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) propone quindi di esprimere parere non ostativo sulle proposte 15.15, 15.504 e 5.0.502 (nuovo testo).

La Commissione approva la proposta del relatore.

(1791) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

– **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010 (*limitatamente alle parti di competenza*)

– **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore TANCREDI (*PdL*), in sostituzione del relatore Latronico, illustra gli emendamenti al disegno di legge di bilancio in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del sottosegretario GIORGETTI, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione esprime parere non ostativo.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Stante l'urgenza di rendere il parere sui disegni di legge n. 1201 e n. 1840, il PRESIDENTE avverte che è convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri al termine dell'odierna seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 4 novembre 2009

141^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

Il senatore VITA (PD) chiede, anche a nome del senatore Giambrone, che il ministro Bondi riferisca in Commissione in ordine alle preannunciate riforme inerenti le Fondazioni lirico-sinfoniche, considerato che il Parlamento rappresenta la sede istituzionale deputata ad interloquire con l'Esecutivo.

Il PRESIDENTE assicura che si farà interprete presso il Ministro dell'esigenza avanzata.

IN SEDE REFERENTE

(1835) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era conclusa la discussione generale.

Agli intervenuti nel dibattito replica il relatore BEVILACQUA (PdL) il quale fa presente anzitutto che il provvedimento deve essere convertito in legge in tempi rapidi, nonostante vi siano alcuni aspetti da modificare. Comunica pertanto di aver presentato taluni emendamenti al fine di appor-

tare integrazioni al testo, purché ciò sia compatibile con i tempi di conversione. Si dichiara quindi fin d'ora disponibile a trasformare le proprie proposte emendative in ordini del giorno i cui contenuti, se condivisibili, potrebbero essere inseriti in un distinto provvedimento. Rivolge perciò un appello al Governo affinché sostenga tale suggerimento ed un invito all'opposizione affinché sia disponibile ad operare in tal senso.

Sottolinea quindi gli aspetti positivi del disegno di legge, fra cui ad esempio la convocazione dei supplenti attraverso la posta elettronica, che consente di semplificare le procedure e di contenere i costi. Concorda altresì con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, evidenziando tuttavia la necessità di estendere le misure ivi previste anche per l'anno scolastico 2010-2011, onde superare il carattere contingente del provvedimento.

Domanda poi un chiarimento circa i progetti di collaborazione con le Regioni ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, nonché la durata della relativa proroga, che sembrerebbe fissata solo ed esclusivamente per otto mesi e non anche per periodi inferiori. Dopo aver rilevato altresì l'esigenza di chiarire le modalità di corresponsione dell'indennità di partecipazione, attualmente discrezionale, auspica conclusivamente che si registri una convergenza sul percorso da intraprendere al fine di non pregiudicare la conversione del decreto-legge, che reca a suo avviso disposizioni condivisibili.

Agli intervenuti nel dibattito replica altresì il sottosegretario PIZZA il quale si sofferma anzitutto sul richiamo, più volte avanzato nel dibattito, al decreto-legge n. 112 del 2008, ricordando che quest'ultimo persegue la finalità di razionalizzare la spesa pubblica in ambito scolastico attraverso la previsione di una serie organica di interventi volti ad incrementare gradualmente il rapporto docenti/alunni e a definire nuovi parametri della dotazione organica del personale ATA. Sottolinea quindi che gli obiettivi fissati rispondono anche all'esigenza di un miglioramento della qualità del servizio scolastico, nel contesto di riforma dell'intero sistema. Nel realizzare tali scopi, che comportano profondi interventi in materia di reclutamento, di formazione iniziale e di carriera per il personale docente allo stato attuale non prevista, il Governo si è trovato a far fronte ad una enorme platea di personale precario pari a circa 270.000 unità inserite nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i gradi di scuola e a circa 300.000 precari iscritti nelle graduatorie di istituto privi di abilitazione.

Nel quadro del processo di riforma avviato, prosegue il Sottosegretario, si intende portare il sistema scolastico italiano ai livelli dei sistemi scolastici europei; in tale ottica, il provvedimento in esame prevede misure di urgenza atte a salvaguardare il personale che nell'anno precedente si vedeva attribuito un contratto di supplenza, non rinnovato nel corrente anno scolastico. Tiene a precisare poi che la temporaneità della soluzione è riconducibile al fatto che, secondo le proiezioni effettuate, nell'anno scolastico 2010-2011 si determineranno le condizioni per un sostanziale riassorbimento di tutte le attuali posizioni a tempo determinato. L'Esecutivo

ha ritenuto opportuno tutelare l'affidamento dei lavoratori al rinnovo della nomina a tempo determinato e contestualmente non disperdere le professionalità acquisite dal personale stesso. Ciò ha comportato che le supplenze temporanee fossero assegnate, con precedenza assoluta, al personale docente ed ATA iscritto, rispettivamente, nelle graduatorie ad esaurimento e permanenti destinatario nell'anno scolastico 2008-2009 di supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche.

Evidenzia quindi che il testo approvato alla Camera dei deputati amplia la platea dei destinatari anche ai soggetti, inseriti nelle graduatorie, che abbiano conseguito nel precedente anno scolastico una supplenza di almeno 180 giorni; puntualizza in proposito che si tratta di personale adeguatamente titolato e di esperienza consolidata, grazie al quale sono assicurate la qualità e la continuità del servizio scolastico. Rileva inoltre che in tale contesto si inseriscono le intese con le Regioni, con le quali attivare progetti di carattere straordinario, anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Per quanto riguarda le graduatorie ad esaurimento, le disposizioni contenute nel provvedimento sono finalizzate a salvaguardare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico e a individuare una equilibrata soluzione di tutte le posizioni coinvolte. Rimarca quindi che la disciplina prevista è volta a superare il contenzioso in materia di aggiornamento delle graduatorie e stabilisce che, a partire dal biennio 2011-2012 e 2012-2013, l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie avvenga sulla base del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento in un'altra provincia con l'inserimento in graduatoria con il punteggio precedentemente maturato. Rileva infatti criticamente come detto criterio non fosse esplicitato nell'articolo 1, comma 605, della legge finanziaria del 2007, il quale si limitava a trasformare le graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Soffermandosi poi sulle disposizioni introdotte alla Camera dei deputati in ordine all'applicazione della legge n. 104 del 1992, nega che esse vessino categorie svantaggiate, precisando invece che lo scopo è quello di una maggiore tutela riconoscendo alle stesse tutti i diritti e le prerogative previsti dall'ordinamento vigente e, al contempo, evitando abusi. Ritiene conclusivamente che il provvedimento abbia un significato politico rilevante considerato che presso l'altro ramo del Parlamento sono state apportate modifiche condivise, segno evidente di come su ambiti strategici sia possibile prescindere dalla divisione tra maggioranza e opposizione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)» (n. 131)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 otto-

bre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (*PdL*), il quale osserva preliminarmente che, nonostante la valutazione sia un'attività fondamentale del *management* nelle attività produttive, nell'università finora si è sostanzialmente adottata solo la valutazione all'accesso, a tal fine invocando fra l'altro la libertà di insegnamento sancita dall'articolo 33 della Costituzione. Nel rilevare tuttavia criticamente la quasi assoluta assenza di valutazione del professore ordinario – una volta superati i tre anni di straordinariato – ritiene che non infrequentemente si siano verificate degenerazioni. Osserva poi che la valutazione prelude ad interventi premiali o sanzionatori e che essa, costituendo l'elemento di un sistema di controllo retroazionato, è tanto più efficace quanto più il tempo di retroazione è breve; si augura pertanto che l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) effettui le sue valutazioni più rapidamente possibile.

Dopo aver brevemente ripercorso le origini e le fondamenta della moderna università humboldtiana, secondo cui il professore universitario ideale deve essere un grande docente e insieme un grande ricercatore, manifesta dubbi sulla persistente validità di tale concezione, considerati l'enorme sviluppo dello scibile tecnico-scientifico, la sua frammentazione in migliaia di discipline, la maggiore distanza tra quello che si insegna e le nuove conoscenze, il costo dell'attività di ricerca, nonché la licealizzazione dell'università. Fa presente del resto che in America si è diffusa la distinzione tra le *teaching universities* e le *research universities* le quali hanno compiti ugualmente importanti ma diversi tra loro.

Quanto al merito dell'atto in titolo, rammenta che l'ANVUR è un'agenzia con personalità giuridica di diritto pubblico, istituita nella XV legislatura con il decreto-legge n. 262 del 2006, che rinviava la disciplina della struttura ad un successivo regolamento. Nel ricordare che anche nella XIV legislatura l'allora ministro Moratti aveva condiviso l'idea di creare un'agenzia indipendente di valutazione, puntualizza poi che un primo regolamento è stato il decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008, tuttora valido ma non applicato, poiché ad esso non ha fatto seguito il prescritto regolamento sulla dotazione organica dei dirigenti di livello dirigenziale generale e non generale dell'Agenzia, nonché sulla ripartizione del personale nelle aree funzionali.

Nella legislatura in corso il ministro Gelmini ha costituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di predisporre un nuovo regolamento, che tenesse anche conto delle disposizioni di riordino degli enti e di organismi pubblici previste dall'articolo 2, comma 634, della legge finanziaria 2008 e in particolare della necessità di razionalizzare gli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e di ridurre il numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, salvaguardando comunque la loro funzionalità. Segnala in proposito che il nuovo regolamento prevede per l'ANVUR una diversa struttura con due posti

di dirigente di prima fascia in meno ed un risparmio di spesa quantificato in 400.000 euro all'anno.

Nella relazione illustrativa, prosegue il Presidente relatore, si precisa che l'ANVUR potrà coordinarsi con l'organismo centrale di valutazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *f*), della legge n. 15 del 2009; lamenta tuttavia che nel testo del regolamento non vi sia alcun riferimento specifico a tale coordinamento.

Dopo aver dato conto della suddivisione del provvedimento in 14 articoli e 3 capi, illustra l'articolo 1, che definisce la struttura, il modello organizzativo e il funzionamento dell'ANVUR. Il comma 2 in particolare ne stabilisce le competenze, specificando che l'Agenzia, per quanto riguarda l'università, ha competenza sulla valutazione di «tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale», mentre per quanto riguarda gli enti di ricerca essa ha competenza sulla valutazione relativa a tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di esclusiva vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché agli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici relativamente alle somme erogate dal Dicastero. Il successivo comma 4 dell'articolo 3 estende peraltro la competenza dell'ANVUR, su richiesta del Ministro, anche alla valutazione dei centri e consorzi universitari e dei consorzi per la ricerca universitaria nonché di altre strutture universitarie e di ricerca. Tornando all'articolo 1 fa presente inoltre che, secondo il comma 3, l'ANVUR è un ente con personalità giuridica dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, con sede a Roma, e che è sottoposto alla vigilanza del Ministero, mentre il controllo sulla gestione è effettuato dalla Corte dei conti. Il successivo comma 4 estende la competenza dell'ANVUR, in base ad apposite convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altri Ministri vigilanti, anche ad enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Dicastero dell'istruzione. Al riguardo ritiene necessario chiarire se si intende sottoporre a valutazione enti vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e da altri Ministeri ovvero anche solo da un altro Ministero. In questo ultimo caso, giudica impropria la dizione e suggerisce di eliminare il termine «esclusiva», onde non generare confusione.

Passando all'articolo 2, sugli scopi e le finalità dell'ANVUR, manifesta perplessità sul comma 1, secondo cui l'Agenzia «promuove la cultura della qualità e del merito del sistema italiano dell'università e della ricerca». Reputa infatti che ciò rappresenti il risultato dell'attività di valutazione, ma non possa essere una finalità primaria dell'Agenzia dato il suo carattere tecnico-scientifico, come del resto segnalato dal Consiglio di Stato. Dopo aver illustrato il comma 4 del medesimo articolo, dà conto dell'articolo 3, che esplicita le attività principali dell'ANVUR: valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico sia dell'università sia degli enti di ricerca; definizione dei criteri e delle metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili,

delle strutture dell'università e degli enti di ricerca nonché dei corsi di studi universitari; indirizzo delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna; predisposizione di procedure uniformi per la valutazione dei corsi da parte degli studenti; elaborazione e proposta al Ministro dei requisiti quantitativi e qualitativi ai fini dell'istituzione di nuove università o di sedi distaccate di università esistenti, nonché per l'attivazione di tutti i corsi di studi universitari; elaborazione, su richiesta del Ministro, dei parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali. Esprime peraltro forte perplessità con riferimento alla genericità del comma 1, lettera *a*), giudicando opportuno delimitare meglio l'oggetto dell'attività di valutazione dell'ANVUR, atteso che sarebbe più incisivo valutare una singola facoltà, o, meglio ancora, un singolo dipartimento.

Il comma 2 dell'articolo 3, prosegue il Presidente relatore, stabilisce che l'ANVUR utilizzerà *standard* qualitativi di livello internazionale per misurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti e al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro. La valutazione della qualità dei prodotti della ricerca verrà fatta principalmente tramite procedimenti tra pari e si terrà conto dell'acquisizione di finanziamenti esterni, dell'attivazione di rapporti di collaborazione, dello scambio di ricercatori con soggetti pubblici e privati, della presenza di studenti con *curriculum* degli studi altamente meritevole e di docenti stranieri di elevata qualificazione, della efficienza e sostenibilità delle strutture e dei processi gestionali, nonché della completezza e correttezza della comunicazione pubblica.

Dopo aver passato in rassegna i commi 1 e 2 dell'articolo 4, sollecita un chiarimento circa la possibilità di richiedere – motivatamente – «per una sola volta» il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia, in quanto non risulta comprensibile quale sia l'arco temporale di riferimento. Quanto al comma 3, ritiene che la redazione con frequenza annuale del Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca costituisca un impegno notevolmente gravoso, giudicandone preferibile l'elaborazione a cadenza biennale.

Descrive poi i contenuti degli articoli 5 e 6, precisando che gli organi dell'Agenzia (il presidente, il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti) restano in carica 4 anni. Reputa al riguardo alquanto singolare la diversificazione, prevista dal comma 4 dell'articolo 6, della durata in carica dei componenti del primo consiglio direttivo, giustificata con la volontà di fare in modo che nelle successive tornate quadriennali del consiglio vi sia sempre qualche componente con specifica esperienza di gestione. Segnala peraltro che detta disposizione è stigmatizzata anche nel parere del Consiglio di Stato, considerato che il criterio del ricambio completo quadriennale dell'organo di gestione è quello usualmente adottato.

Illustra quindi gli articoli 7 e 8, rilevando criticamente non è precisato se il consiglio direttivo deliberi a maggioranza e quale sia il numero minimo di componenti presenti in una seduta perché le delibere assunte siano valide. Ipotizza in merito che queste precisazioni siano previste in

un secondo momento, nei regolamenti previsti dal comma 4 dell'articolo 12, lettera *a*). Delineando i tratti salienti degli articoli 9 e 10, esamina poi la composizione del comitato consultivo, anch'esso in carica per 4 anni e formato da 17 componenti designati da un'ampia gamma di enti rappresentativi, tra cui la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), l'Accademia dei Lincei, lo *European Research Council*, la *European University Association*, il Segretario Generale dell'OCSE, il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), l'Associazione *National Unions of Students in Europe* (ESIB). Anche in questo caso, sollecita un chiarimento sulla formulazione della disposizione relativa alla nomina di due membri per alcune tipologie di componenti, qualora il soggetto sia «presente nel consiglio direttivo dell'ente».

Giudica altresì fondamentale l'articolo 12, il base al quale l'Agenzia è organizzata in una struttura direzionale e generale, articolata in 3 aree, di cui una è dedicata alle attività amministrative e contabili e le altre 2 svolgono le attività di valutazione secondo le due linee operative della valutazione della ricerca (compresa quella universitaria) e della valutazione delle università (unicamente riguardante la didattica). Ritene in merito che la distinzione più valida sarebbe quella fra l'università (comprensiva di didattica e ricerca) e ricerca.

Definisce inoltre singolare che il personale dedicato all'area della valutazione dell'attività didattica delle università sia costituito da appena 3 persone e che l'area che svolge le attività amministrativo-contabili dell'Agenzia non abbia personale non dirigenziale. Soffermandosi indi sul comma 4 dell'articolo 12, invoca maggiori specificazioni in ordine alla stipula dei contratti con esperti della valutazione, conferiti ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia in numero non superiore a 50 unità, dato che non è esplicitato rispetto a cosa vada rapportato detto contingente massimo.

Riferisce in seguito sul comma 7 dell'articolo 12, relativo al finanziamento, nonché sugli articoli 13, circa la trasparenza, e 14, recante norme transitorie finali; a tale ultimo riguardo giudica inopportuna la soppressione dei Comitati di valutazione previsti nei decreti legislativi nn. 127 e 128 del 2003, rispettivamente riferiti al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Agenzia spaziale italiana. Rispetto alle risorse stanziare, il Presidente relatore ravvisa una evidente diminuzione rispetto al limite massimo di 5 milioni annuo previsto dal comma 142 dell'articolo 2 del decreto-legge istitutivo dell'ANVUR, anche e soprattutto rispetto alle dotazioni di spesa per il 2011.

Soffermandosi quindi sulla terzietà dell'ANVUR, osserva che l'Agenzia opera sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro, il quale propone anche il regolamento istitutivo nonché i componenti del consiglio direttivo; in proposito, puntualizza che il Ministro sceglie i membri del consiglio direttivo in un elenco composto da non meno di 10 e non più di 15 persone di alta qualificazione, definito da un comitato di selezione appositamente costituito formato da 5 membri, di cui uno solo designato dal Ministro. Precisa altresì che, ai sensi dell'articolo 12,

comma 7, il Ministro può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse rispetto alle disponibilità finanziarie iscritte per il suo funzionamento nello stato di previsione della spesa del Ministero a valere sia sul Fondo per il finanziamento ordinario dell'università sia sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca.

Conclude infine censurando la discrasia tra i compiti affidati all'AN-VUR e le risorse di personale e finanziarie assegnatele, in quanto queste ultime risultano a suo avviso inferiori al necessario.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori da parte dei senatori VALDITARA (*PdL*) e RUSCONI (*PD*), il PRESIDENTE comunica che la discussione generale è rinviata alla settimana prossima.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione pareri è convocata al termine della seduta per rendere un parere urgente alla Commissione affari costituzionali.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 4 novembre 2009

98ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Fabio Tracagni, responsabile assistenza assicurativa e creditizia di Confagricoltura, l'avvocato Giorgio Buso, responsabile servizio legislativo di Confagricoltura, il dottor Giorgio Piazza, presidente di Creditagri Coldiretti, il dottor Roberto Grassa, responsabile del servizio crediti e confidi di Coldiretti, il dottor Massimo Bagnoli, responsabile del settore consulenza specifica della Confederazione Italiana Agricoltori, il dottor Agostino Borsetto, direttore di Agri Confidi CIA, il dottor Filippo Pecora, membro della Giunta esecutiva nazionale di Copagri e il dottor Federico Sesti dell'Ufficio stampa di Copagri.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che il Presidente del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'indebitamento delle aziende del settore agricolo: audizione della Coldiretti, della Confagricoltura, della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) e della Copagri

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 7 ottobre scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver introdotto brevemente le tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva, dà la parola agli auditi.

Il dottor PIAZZA, dopo aver sottolineato la gravità della crisi in cui versa il comparto agricolo, dovuta sia all'andamento dei prezzi, sia alle speculazioni finanziarie poste in essere, si sofferma sulle problematiche attinenti all'accesso al credito delle aziende agricole, evidenziando che la Coldiretti ha costituito un sistema organizzato di mediazione creditizia, rivolto al settore in questione, denominato Creditagri.

Il dottor GRASSA prospetta la necessità di facilitare l'accesso al credito delle aziende agricole, evidenziando che nell'ultimo biennio l'esposizione debitoria del settore ammonta ad oltre 37 miliardi di euro.

L'auditto sottolinea l'opportunità di potenziare l'attività di assistenza e consulenza alle imprese agricole, al fine di favorire un'adeguata pianificazione degli investimenti, ed altresì di promuovere un riposizionamento del debito, di breve periodo, articolando lo stesso nel medio e lungo periodo.

La Coldiretti ha costituito la Creditagri, struttura che ha associato i confidi agricoli «sani» sotto il profilo finanziario. Rispetto a tale sistema, del quale beneficiano le imprese agricole, occorre promuovere un rafforzamento sul piano patrimoniale, come pure è opportuno incentivare i processi aggregativi dei confidi agricoli.

Il dottor TRACAGNI, dopo aver evidenziato la gravità del problema dell'indebitamento delle aziende agricole, che attualmente ammonta a più di 37 miliardi di euro, fa presente che l'applicazione da parte delle banche del *rating* viene in concreto modulata al solo fine di restringere l'accesso al credito, senza alcun beneficio per le aziende agricole in termine di tassi di interesse.

Le sofferenze bancarie, che nell'ultimo biennio erano scese, hanno registrato nel 2009 una preoccupante crescita.

È necessario intervenire, al fine di rimodulare le garanzie per il settore agricolo, accrescendo l'efficacia di tali strumenti. In particolare, occorre intervenire sul Fondo interbancario di garanzia, che attualmente offre un sistema di garanzie sussidiarie, conformando lo stesso alle regole di «Basilea 2».

Per quel che concerne le attività dell'ISMEA in ordine al Fondo di garanzia, è necessario diminuire i costi delle garanzie fideiussorie prestate dallo stesso e altresì semplificare le relative procedure.

Dopo essersi soffermato sull'avviso comune promosso dal Ministero dell'economia, fra ABI e imprese, per la moratoria sui debiti, nonché sull'accordo tra Cassa depositi e prestiti e ABI nella materia in questione, l'auditto fa presente che il problema dell'indebitamento va affrontato secondo due linee strategiche fondamentali, la prima delle quali deve essere volta a garantire un maggiore equilibrio finanziario delle imprese – da

promuovere attraverso operazioni di ristrutturazione e consolidamento del credito – mentre la seconda deve essere volta ad ampliare la moratoria sui debiti, che attualmente è circoscritta alla sola quota capitale.

Il dottor BAGNOLI, dopo aver evidenziato la gravità del problema dell'indebitamento delle aziende agricole, sottolinea la necessità di definire strumenti condivisi, che consentano al sistema bancario di valutare in modo adeguato la situazione finanziaria delle imprese agricole, sia per quel che concerne i profili quantitativi che per quelli qualitativi.

È inoltre opportuno che il mondo creditizio definisca un «linguaggio» comune e appare infine necessario intervenire sul sistema delle garanzie, coinvolgendo anche l'ISMEA.

Il dottor PECORA interviene brevemente per sottolineare criticità in ordine agli accordi stipulati con l'ABI, non essendo chiaro se e in quale misura gli stessi siano vincolanti per le banche.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio della seduta di Assemblea, rinvia il seguito dell'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA invita i commissari, interessati a partecipare alla giornata parlamentare, organizzata a Montecitorio per il 13 novembre – in vista del Vertice mondiale sull'alimentazione presso la FAO del 16, 17 e 18 novembre – a comunicare la propria adesione a tale evento, entro e non oltre le ore 18 della giornata odierna.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 4 novembre 2009

99^a Seduta*Presidenza del Presidente***CURSI***La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 139)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore PISCITELLI (*PdL*), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo che dispone la ripartizione dell'intera somma assegnata al capitolo 2280 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2009, che ammonta ad euro 768.971: a seguito di variazioni negative operate dalla Ragioneria generale dello Stato, la disponibilità effettiva è pari a 750.025 euro e finalizzata alla macrofinalità «contributi ad enti di ricerca e ad organismi di normalizzazione».

Ricorda che ogni anno il riparto degli importi dei contributi viene effettuato attraverso un decreto ministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (articolo 32 comma 2, legge finanziaria 2002).

Lo schema di decreto elenca le singole finalità di intervento indicando le somme che si intendono attribuire ed in particolare: *a)* 60.002 euro per sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole e medie industrie, principalmente volti alla promozione di iniziative di PMI industriali anche attraverso l'attuazione di convegni e studi; *b)* 205.507 euro per contributi per il funzionamento delle Stazioni Sperimentali per l'industria, atteso che lo Stato concorre al finanziamento degli oneri contrattuali dei dipendenti delle medesime. La relazione ministeriale precisa che la finalità dello stanziamento è volta a indirizzare le risorse proprie in modo più specificamente mirato alla ricerca applicata. Trattasi

di fatto di un contributo per le spese del personale degli enti, ma che indirettamente incide sugli stanziamenti per la ricerca applicata nei settori produttivi di riferimento; *c*) ulteriori 354.762 euro sono per il contributo annuo forfetario agli organismi italiani di normalizzazione (UNI – ente nazionale italiano di unificazione e CEI – comitato elettronico italiano), cui si aggiungono 114.004 euro per la stipula di convenzioni con i suddetti UNI e CEI per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza (in totale agli enti di normalizzazione sono quindi destinati 468.766 euro); *d*) 15.750 euro sono, infine, destinati quale contributo per la pubblicazione di linee guida applicative per la direttiva macchine, in favore quindi dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL).

In totale per il 2009 i fondi disponibili sono pari a 750.025 euro, con una riduzione rispetto all'anno precedente di 181.902 euro.

La relazione ministeriale precisa che, ai fini del riparto 2009, si è cercato di tenere in considerazione le osservazioni rese dalle competenti Commissioni parlamentari negli anni precedenti.

A tale proposito, tuttavia, il relatore rileva che non risulta allegata allo schema di decreto la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza, per l'anno 2008, prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 e comunque non risultano chiaramente indicate tutte le attività che i destinatari dei fondi stessi intendano svolgere con i finanziamenti erogati.

Pertanto, sulla base di questa considerazione, propone di esprimere un parere favorevole (pubblicato in allegato al presente resoconto) con una osservazione diretta ad invitare il Governo ad allegare la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza, per l'anno 2009, in sede di definizione del prossimo schema di decreto.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) lamenta la mancata indicazione dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per l'anno 2008 e chiede di porre un'apposita condizione nel parere.

Il relatore PISCITELLI (*PdL*) ritiene che la proposta di parere da lui formulata già soddisfi l'esigenza di avere maggiori informazioni circa i finanziamenti erogati.

Previa verifica del numero legale e dichiarazione di astensione delle senatrici POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut*) e FIORONI (*PD*), a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, la proposta di parere, posta ai voti, è approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 139**

La 10^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in titolo,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

nel rilevare che non risulta allegata allo schema di decreto la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza, per l'anno 2008, prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 e comunque non risultano chiaramente indicate tutte le attività che i destinatari dei fondi stessi intendono svolgere con i finanziamenti erogati, si invita il Governo ad allegare la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza, per l'anno 2009, in sede di definizione del prossimo schema di decreto.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 4 novembre 2009

115^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di Confindustria, il dottor Giampaolo Galli, direttore generale, accompagnato dal dottor Elio Schettino, direttore fisco, finanza e welfare, dalla dottoressa Patrizia La Monica, direttore rapporti istituzionali, dalla dottoressa Vincenza Alessio Ruffo, direttore comunicazione e stampa e dal dottor Zeno Tentella, responsabile rapporti parlamentari.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari: audizione di rappresentanti di Confindustria

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 1° ottobre scorso.

Il dottor GALLI argomenta la posizione di Confindustria sul tema oggetto dell'indagine, rilevando che in Italia la previdenza complementare sta gradualmente assumendo dimensioni significative, sia in termini di aderenti che di risorse gestite. Precisa altresì che la legge vigente, pur efficace, andrebbe ulteriormente migliorata. In questo senso ritiene opportuna una revisione del quadro fiscale, nonché dei limiti e dei criteri di investimento previsti dal decreto ministeriale n. 703 del 1996, secondo un approccio ispirato comunque alla massima prudenza e che tenga conto della specificità dei fondi pensione, soprattutto negoziali. Si sofferma poi sulla portabilità contrattata «in uscita» del contributo datoriale, ricordando che alcuni considerano l'attuale normativa – che non consente ai lavoratori dipendenti di poter fruire del contributo datoriale in caso di adesione ad un fondo diverso da quello negoziale – un freno allo sviluppo della previdenza complementare. La normativa vigente, che prevede la cosiddetta portabilità contrattata «in uscita» verso altre forme pensionistiche complementari risulta nella pratica largamente disattesa; sarebbe invece opportuno renderla operativa, sollecitandone il recepimento da parte dei contratti ed accordi collettivi. Si sofferma infine sul tema della diffusione della previdenza complementare nelle piccole e medie imprese e sull'esigenza di migliorare il mercato delle rendite vitalizie e di aprire all'investimento nelle gestioni assicurative di ramo primo, nonché sulla problematica della reversibilità della scelta da parte del lavoratore.

Il presidente GIULIANO, dopo aver ringraziato il dottor Galli per l'ampia e interessante panoramica svolta sul tema, chiede ulteriori chiarimenti riguardanti la tematica della reversibilità della scelta e del regime fiscale. Si sofferma inoltre sulle problematiche riguardanti le gestioni assicurative, ricordando il caso inquietante rappresentato dalla situazione che ha travolto il colosso AIG. Infine, chiede l'opinione di Confindustria in ordine alla ipotizzabilità di un *tertium genus*, intermedio tra fondi aperti e fondi chiusi, avanzata dal senatore Castro nel corso di una precedente audizione.

Il senatore TREU (PD) avanza quesiti specifici sul tema della portabilità, domandando se si tratti di un'ipotesi che si sta approfondendo in sede contrattuale, ovvero unicamente di un auspicio. Chiede inoltre se Confindustria disponga di evidenze empiriche riferite ad altri paesi in ordine all'impatto della reversibilità delle scelte, evidenziando che essa richiede comunque una precisa perimetrazione delle possibilità di ricorso.

Il dottor GALLI fa presente che se la possibilità di revocare l'adesione ad un fondo pensione è finalizzata ad incentivare le adesioni, è comunque necessario pensare a forme di limitazione. Quanto ai problemi fiscali, rappresenta quindi che non esistono limiti derivanti dall'Unione europea bensì unicamente una preferenza della Commissione a favore del sistema di tassazione EET, che rende meno difficile la portabilità delle posizioni pensionistiche per il lavoratori che si spostino da un paese all'altro.

Si sofferma poi sul tema delle gestioni assicurative, fornendo altresì dati sulle recenti adesioni alla previdenza complementare nel corso dell'ultimo anno, che, pur presentando una dinamica piuttosto modesta, sono comunque di segno positivo. Quanto alla portabilità, ritiene che comunque nella fase attuale siano altre le priorità che si pongono ai fini della conclusione dei contratti di lavoro.

Il senatore CASTRO (*PdL*) interviene a precisare la propria proposta di un *tertium genus* di fondi, chiedendo se Confindustria ritenga ipotizzabile un accesso a fondi aperti con contrattazione aziendale.

Replica il dottor GALLI, sottolineando che la possibilità di aderire a livello aziendale a un fondo aperto è già prevista dalla normativa vigente ed è costituita dai fondi aperti ad adesione collettiva. Rimane da verificare quanto queste forme siano oggi diffuse e quanto oggi possano costituire una valida alternativa rispetto ai fondi negoziali di categoria.

Integra tali considerazioni il dottor SCHETTINO, precisando che, nell'attuale fase di contrazione del numero di adesioni, la norma è rimasta inapplicata nella sua pienezza. Quanto alla reversibilità delle scelte, sottolinea altresì che, se lo scopo è quello di conseguire una maggiore flessibilità, sarebbe opportuno intanto migliorare le possibilità di riscatti ed anticipi.

Dopo un ulteriore breve intervento del senatore TREU (*PD*), il presidente GIULIANO ringrazia i partecipanti alla seduta odierna e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 4 novembre 2009

119^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il vice ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Fazio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, concernente i dispositivi medici, e alla direttiva 98/8/CE del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi» (n. 127)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 8 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Nessun senatore chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore, allegato al resoconto della seduta.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani» (n. 129)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

La senatrice BASSOLI (*PD*) chiede chiarimenti al relatore in merito a quanto evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento in titolo, laddove, con riferimento all'articolo 4 che si sofferma sui criteri di selezione e sugli esami di laboratorio richiesti per i donatori, si fa presente che la portata dell'allegato III è stata circoscritta e rimodulata per renderla compatibile con i principi ed i vincoli imposti dalla legge n. 40 del 2004 recante la disciplina della medicazione medicalmente assistita. In particolare, sarebbe opportuno comprendere quali rimodulazioni sono state apportate. In ogni caso, in ragione della applicazione restrittiva che rischia di derivare dalle disposizioni menzionate, preannuncia il proprio voto contrario.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

Il relatore, senatore DI GIACOMO (*PdL*) presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni – allegata al resoconto della seduta – facendo presente alla senatrice Bassoli che, da un'attenta lettura dell'allegato 3 che reca i criteri di selezione e gli esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule riproduttive, ai sensi degli articoli 4 e 5 del provvedimento in titolo, non sembrano emergere sostanziali modifiche rispetto al quadro attuale.

Il PRESIDENTE in ragione dell'assegnazione con riserva dello schema di decreto legislativo in titolo, con riferimento al parere della Conferenza Stato-Regioni ancora da acquisire, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 127**

La 12^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

occorre chiarire se le fattispecie di limitazione, sospensione, ritiro dal commercio – e di limitazione o di divieto, temporaneo o definitivo, di messa a disposizione del corpo medico – dei dispositivi medici impiantabili attivi (ivi compresi quelli su misura), in caso di pericolo per la salute e la sicurezza delle persone, di cui agli articoli 8-*bis* e 8-*ter*, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera *o*), del presente schema di decreto, siano sorrette dall'apparato sanzionatorio, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 507 del 1992 (come novellato, da ultimo, dal presente schema);

all'articolo 2, comma 1, lettera *bb*), che inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 21 del decreto legislativo n. 46 del 1997, si rileva l'opportunità, nella novella, di sostituire la locuzione «pubblicità sanitaria» con quella di «pubblicità presso il pubblico» (per ragioni di omogeneità con la formulazione degli altri commi dell'articolo 21) nonché di collocare il nuovo comma come 2-*ter*, anziché come 1-*bis*;

si reputa opportuno chiarire se, in base al nuovo testo dell'articolo 23, come novellato dall'articolo 2 del presente schema di decreto, con cui si riformula l'apparato sanzionatorio in materia di dispositivi medici, le fattispecie di limitazione, sospensione, ritiro e divieto, per l'ipotesi di pericolo per la salute e la sicurezza delle persone (fattispecie di cui agli articoli 7 e 13-*ter* del decreto legislativo n. 46, come novellati, da ultimo, dal presente schema) siano sorrette dall'apparato sanzionatorio;

all'articolo 2, comma 1, lettera *q*), del predetto schema, si rileva l'esigenza di modificare la novella, operata dal presente schema, dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, concernente la registrazione delle persone responsabili dell'immissione in commercio, al fine di recepire le osservazioni della Commissione europea, di cui al parere motivato del 14 maggio 2009 (procedura di infrazione 2007/4516);

con riferimento agli adempimenti in esame, si invita, inoltre, il Governo a modificare, con autonomo provvedimento, il decreto ministeriale 20 febbraio 2007, nei termini richiesti nel suddetto parere motivato del 14 maggio 2009;

si invita ad apportare i dovuti correttivi ad alcuni refusi con particolare riguardo all'articolo 1, lettera *h*), n. 2, nonché all'articolo 2, lettera *h*) alinea in cui manca la menzione dell'articolo di riferimento;

occorre includere nell'elenco delle strutture di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 507 del 1992, nonché in quello di cui all'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo n. 46 del 1997, come novellato dal presente schema, anche i presidi ospedalieri, gestiti in base a provvedimenti regionali, assunti ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, che presentino i requisiti di alta specialità di cui al decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1992;

si valuti infine l'opportunità di una rivisitazione completa della disciplina, nel senso di prevedere il parere tecnico scientifico adottato dall'AIFA ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale integrato nel dispositivo medico.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 129

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, si segnala l'esigenza di sostituire le parole: «che dichiarano di avere rapporti fisici», con le seguenti: «che rispettino i requisiti soggettivi di cui all' articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40»;

b) nell'Allegato I, punto 1.1.6, relativamente alla cause di esclusione di donatori a rischio di trasmissione di alcune patologie infettive, e in particolare di epatite B acuta o cronica, si segnala che l'esclusione dal divieto dovrebbe essere riferita a «persone la cui immunità è documentata», conformemente a quanto previsto dall'Allegato I della direttiva 2006/17/CE, anziché ai meri «vaccinati»;

c) quanto all'Allegato III, si segnala che al punto 1 si introduce, per la donazione di cellule riproduttive al partner, la norma precauzionale «salvo che non vi sia rischio di trasmissione di infezioni a terzi», non presente nell'Allegato III della direttiva 2006/17/CE.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 4 novembre 2009

129^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Luigi Fortunato, direttore dell'Agenzia interregionale del fiume Po, accompagnato dal dottor Romano Rasio.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ALÌ comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, riunitosi nella giornata di ieri, ha stabilito di avviare l'esame del disegno di legge n. 1820, recante nuove disposizioni in materia di aree protette, che sarà pertanto iscritto all'ordine del giorno della Commissione non appena conclusa la sessione di bilancio.

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha altresì stabilito di riprendere l'esame dei disegni di legge sul prelievo venatorio e sullo sviluppo delle isole minori all'indomani della chiusura della sessione di bilancio e di iniziare, nel corso della prossima settimana, l'esame dell'atto di Governo n. 144, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

In considerazione del fatto che il disegno di legge n. 1217, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale, è stato fatto proprio dal Gruppo dell'Italia dei valori, informa che assumerà i necessari contatti con il Presidente della 9^a Commissione permanente per far sì che tale proposta legislativa sia iscritta all'ordine del giorno delle Commissioni riunite entro un mese.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di salute del fiume Po: audizione di rappresentanti dell'Agenzia interregionale del fiume Po**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente D'ALÌ introduce l'audizione di rappresentanti dell'Agenzia interregionale del fiume Po.

L'ingegner FORTUNATO consegna una documentazione relativa all'attività dell'Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO) e fa presente che tale Agenzia cura, con riferimento ai soli tratti principali della rete idrografica del bacino del Po, tutti gli aspetti legati alla sicurezza idraulica e al servizio di piena in caso di emergenza. Da molti anni purtroppo le problematiche relative alla rete idrografica del Paese e alla difesa del suolo non sembrano essere al centro dell'attenzione del mondo dei decisori e questa constatazione vale anche per il bacino del Po. Il Po presenta un livello di sicurezza sufficientemente buono, in relazione agli eventi sinora verificatisi, nel tratto terminale, ma spostandosi verso monte il rischio idraulico risulta ancora rilevante e per fronteggiare le criticità che determinano tale rischio sarebbe necessario disporre di cospicui stanziamenti. Al momento la stessa attività di manutenzione può essere svolta esclusivamente nei limiti delle scarse risorse disponibili, quando invece occorrerebbe intervenire con decisione per contrastare la progressiva involuzione morfologica dell'alveo del fiume, dovuta agli squilibri indotti dalle azioni antropiche del passato. L'effetto principale di questa involuzione è rappresentato dal fatto che da Cremona a Pontelagoscuro il punto più depresso delle sezioni d'alveo si è approfondito dai tre ai cinque metri e la portata di magra del fiume impegna solo cinquanta metri di sezione, circostanza questa che opera come fattore di aggravamento dell'involuzione morfologica in atto. Dopo aver rilevato che il Po potrebbe essere l'unica grande arteria navigabile del Paese, sottolinea la necessità di compiere un significativo sforzo sia sul versante della morfologia fluviale che su quello del riequilibrio del bilancio idrico.

Il senatore DELLA SETA (PD) chiede se esistano e quali siano le difficoltà nell'attuale sistema di *governance* del bacino del Po, che affianca l'Autorità di bacino all'AIPO, e se siano tali da rendere più difficile la gestione delle problematiche del bacino fluviale. Chiede poi quali e quanti siano i danni all'equilibrio idrogeologico del fiume derivanti dalle attività illegali di escavazione dell'alveo. Con riferimento ai progetti di navigabilità del fiume di cui si è avuta recente notizia, che richiederebbero l'artificializzazione e la bacinizzazione di tratti del corso d'acqua, chiede infine se l'AIPO non ritenga necessario un dibattito più ampio che coinvolga maggiormente la comunità scientifica, anche in considerazione del notevole impegno tecnologico e finanziario che tali progetti richiederebbero.

La senatrice SOLIANI (PD) ritiene che, nonostante i numerosi studi, poco è stato fatto in termini di pianificazione strategica per rilanciare il fiume Po ed il suo bacino. Solo recentemente la Lega ha iniziato a considerare la concreta valenza economica – e non solo estetica – dello sfruttamento del fiume. La regione Lombardia, dal canto suo, ha avviato sporadiche iniziative che non hanno avuto però un carattere sistemico. Chiede quindi quali possano essere gli scenari di relazioni istituzionali con cui si dovrà confrontare l'AIPO in considerazione del prossimo rinnovo delle cariche regionali. Per quanto riguarda i progetti sulla navigabilità del corso d'acqua, chiede quali siano le prospettive future, tenuto conto che l'Azienda Regionale Navigazione Interna (ARNI) passerà sotto il controllo dell'AIPO e che quindi questa Agenzia potrà disporre del patrimonio tecnico e conoscitivo di tale Azienda. Domanda poi quali siano le effettive condizioni del fiume e quale sia il livello reale dell'emergenza che lo interessa. Manifesta infine apprezzamento per il *memorandum* predisposto dall'AIPO nell'ambito del *work shop* internazionale svoltosi a Parma il 29 ed il 30 ottobre scorso.

Il senatore MONTI (LNP) sottolinea preliminarmente che per la Lega il fiume Po non è mai stato una questione estetica, rappresenta invece una questione economica ed un confine geografico. Chiede quindi chiarimenti sui prelievi illegali di sabbia dall'alveo del Po e se esistano eventuali collegamenti con l'attività di organizzazioni malavitose.

Il presidente D'ALÌ chiede quali siano i raccordi tra l'AIPO e gli enti locali e se vi siano rapporti finanziari tra questi soggetti.

L'ingegner FORTUNATO illustra sinteticamente i contenuti del *memorandum* a cui ha fatto riferimento la senatrice Soliani. Per quanto riguarda i limiti dell'attuale modello di *governance*, ritiene che essi debbano più correttamente individuarsi nella scarsità di risorse finanziarie disponibili. Inoltre l'Autorità di bacino, che secondo la legge istitutiva avrebbe dovuto rappresentare il punto di incontro tra le strutture regionali e quelle ministeriali, non riesce ad essere il luogo di questa sintesi. Sul

fenomeno dell'escavazione abusiva, ritiene che tale problematica appaia, oggi, abbastanza marginale anche se l'AIPO non dispone di dati quantitativi a tale riguardo. Con riferimento al trasferimento dell'ARNI in capo all'AIPO, auspica che le sviluppate competenze tecniche di tale Azienda costituiscano un elemento di arricchimento delle attività dell'Agenzia. Sul tema della messa in sicurezza del fiume, come accettazione del rischio residuo, fa presente che la determinazione delle soglie di messa in sicurezza spetta all'Autorità di bacino. A tale proposito sottolinea che il Po, più di altri fiumi italiani, è caratterizzato da una trasformazione del suo assetto idrogeologico verso una situazione di squilibrio che comporta l'imprevedibilità dei comportamenti del corso d'acqua in condizioni estreme. Tale evoluzione delle caratteristiche del fiume imporrebbe pertanto l'adozione di un sistema di traverse per aumentare la portata del fiume, a prescindere dai progetti connessi alla navigabilità e all'energia idroelettrica. Precisa infine che non è stato ancora sviluppato alcun progetto di navigabilità del fiume, ma ne è stata soltanto valutata la fattibilità coinvolgendo numerosi portatori di interesse e soggetti tecnico-scientifici che andrebbero nuovamente interessati nel caso in cui si portasse avanti la fase progettuale.

Il presidente D'ALÌ, dopo aver ringraziato l'ingegner Fortunato per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledì 4 novembre 2009

Presidenza del vice Presidente
Ugo LISI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

C. 2836 Governo

(Parere alle Commissioni riunite II e III della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-Aut*), *relatore*, riferisce sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Rileva che gli articoli 1, 2 e 8 del testo recano disposizioni sull'autorizzazione alla ratifica, sull'esecuzione di essa e sull'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica. Evidenzia che l'articolo 3 novella gli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale; in particolare, il delitto di uccisione di animali è modificato attraverso l'eliminazione del requisito della crudeltà nell'uccisione; il delitto di maltrattamento di animali è integralmente riscritto: si elimina il requisito della crudeltà nella condotta; si aumenta la pena e si configura il delitto di maltrattamento anche quando l'animale da compagnia è sottoposto a interventi destinati a modificarne l'aspetto. Sottolinea che l'articolo 4

prevede una nuova fattispecie penale, il traffico illecito di animali da compagnia; la disposizione sanziona chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate introduce in Italia animali da compagnia privi di certificazioni sanitarie e di sistemi di identificazione individuale. In caso di condanna, rileva, si prevede la confisca dell'animale, nonché la sospensione dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali e l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. Si sofferma quindi sull'articolo 5, che dispone che laddove il traffico illecito di animali da compagnia non integri gli estremi della fattispecie penale, l'autore della condotta sia soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie, e sull'articolo 6, che disciplina le sanzioni amministrative accessorie. Fa notare che l'articolo 7 delinea il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, richiamando la disciplina generale contenuta nella legge n. 689 del 1981 e individuando quali autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni e province autonome per gli aspetti di propria competenza. In ordine al contenuto della Convenzione, rileva che l'articolo 1 riporta le definizioni per l'interpretazione della Convenzione, tra le quali quella di animali da compagnia, di allevamento e custodia di essi, di rifugio per animali, di animale randagio. Riferisce che in base all'articolo 2 ciascuna delle Parti si impegna a provvedere all'attuazione delle disposizioni della Convenzione. Sottolinea che gli articoli 3 e 4 riguardano i principi fondamentali per il benessere degli animali e per il loro mantenimento; gli articoli 5, 6 e 7 attengono alla riproduzione, ai limiti di età per l'acquisto di un animale da compagnia ed alle attività addestrative; l'articolo 8 riguarda la detenzione di animali da compagnia a fini di commercio, allevamento, custodia a scopo di lucro, nonché i rifugi per scopi non commerciali. Sottolinea che in base all'articolo 9 è fatto divieto di utilizzare gli animali da compagnia nel campo della pubblicità, dello spettacolo, delle esposizioni o delle competizioni, qualora in tali attività ne vengano messi a rischio la salute e il benessere. Riferisce quindi sugli articoli 10 e 11, concernenti gli interventi chirurgici e l'uccisione di animali da compagnia; sugli articoli 12 e 13, che riguardano le misure rivolte agli animali randagi; sull'articolo 14, che impegna le Parti allo sviluppo di programmi di informazione e di istruzione per diffondere le disposizioni e i principi della Convenzione in oggetto. Rileva che gli articoli 15 e 16 concernono le consultazioni multilaterali tra le Parti della Convenzione, mentre gli articoli dal 17 al 23 sono dedicati alle clausole finali della Convenzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco

Nuovo testo C. 2165

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ugo LISI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Alberto Filippi, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che prevede l'assegnazione di un contributo da destinare, in pari misura, alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino ed al recupero architettonico del Monastero di San Benedetto in Subiaco, in occasione del sessantacinquesimo anniversario del bombardamento e della distruzione dell'Abbazia e del quarantacinquesimo anniversario della proclamazione di San Benedetto a Patrono d'Europa. Rileva che l'entità della spesa è stabilita in cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante riduzione della dotazione del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468. Segnala che con legge regionale n. 50 del 1991 la regione Lazio ha deliberato la concessione all'Abbazia di Montecassino, per il suo archivio storico, di un contributo annuo per sostenere lo svolgimento delle sue attività scientifiche e didattiche, la conservazione e catalogazione del suo patrimonio bibliografico. Ricorda che presso l'Abbazia di Montecassino, dichiarata monumento nazionale dello Stato, sono presenti un Museo e una Biblioteca che rientra nell'elenco delle biblioteche pubbliche statali. Fa notare che la disciplina recata dalla proposta di legge può essere ricondotta alla materia dei «beni culturali»: in particolare le disposizioni da essa recate sono riferibili, per ciò che riguarda il patrimonio dell'Abbazia di Montecassino, alla «valorizzazione dei beni culturali» e, con riferimento al recupero del Monastero di San Benedetto in Subiaco, alla «tutela dei beni culturali». Ricorda che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente. Richiama l'orientamento della Corte costituzionale secondo cui lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) ritiene necessario che sia coinvolto il sistema delle autonomie locali nella opportuna verifica dei casi in cui si rendono necessarie analoghe iniziative di tutela dei beni culturali.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) dichiara di condividere l'osservazione formulata dal deputato Pepe.

Ugo LISI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Alberto Filippi, formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare

Nuovo testo C. 2260 Governo e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ugo LISI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Francesco Bevilacqua, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che contempla una serie di misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare. In particolare, osserva che l'articolo 1 estende, nel rispetto della programmazione regionale, all'intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate. Evidenzia che l'articolo 1-*bis* apporta puntuali modifiche alla legge 26 maggio 1965 n. 590; l'articolo 1-*ter* reca specifiche norme a tutela della competitività delle imprese agricole; l'articolo 1-*quater* dispone che le imprese beneficiarie di finanziamenti possono richiedere agli enti concedenti la trasformazione del cinquanta per cento del debito residuo in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni. Si sofferma sull'articolo 2, che reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di Produzione integrata. Rileva che i requisiti e i dettagli tecnici che contraddistinguono la Produzione integrata sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; aggiunge che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con le Regioni e le Province autonome, provvede altresì ad istituire un organismo tecnico-scientifico con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema di produzione integrata, la disciplina produttiva e le modalità di controllo. Riferisce quindi sull'articolo 2-*bis*, che reca interventi a favore

del Fondo di solidarietà nazionale, sull'articolo 2-ter, che istituisce il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari, sull'articolo 2-quater, che disciplina il credito di imposta macchinari agricoli. Sottolinea i contenuti dell'articolo 3-bis, che regola la tracciabilità della filiera agroenergetica, e dell'articolo 3-ter, che disciplina l'utilizzo degli effluenti per uso energetico. In ordine all'articolo 4, che disciplina le attività selvicolturali, osserva che le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri Piani o Programmi forestali Regionali. Rileva che l'articolo 4-bis reca disposizioni in materia di autoimprenditorialità; l'articolo 4-ter esclude dall'ambito applicativo del decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e l'articolo 4-quater prevede prove sperimentali per l'iscrizione di varietà vegetali al registro nazionale. Fa notare che l'articolo 5 consente all'AGEA ed all'AGECONTROL di avvalersi, per i controlli di propria competenza, oltre che del personale dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità, anche del personale del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Evidenzia che l'articolo 5-bis reca disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità, nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli olii, mentre l'articolo 6 definisce una procedura attraverso la quale verranno definiti, per ciascuna filiera, i prodotti alimentari posti in commercio in Italia la cui etichetta dovrà riportare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza. Illustra quindi l'articolo 7, che modifica la disciplina sanzionatoria prevista in tema di preparazione e commercio dei mangimi, nonché l'articolo 7-bis, che dispone che al fine di favorire la vendita di prodotti agroalimentari derivante da filiera corta, i comuni possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli una quota di posteggi nei mercati al dettaglio. Osserva che gli articoli 7-ter, 7-quater e 7-quinquies recano norme in materia di proroga degli sgravi contributivi, sgravi fiscali e contributi previdenziali agricoli. Rileva che l'articolo 7-sexies prevede la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, l'articolo 7-septies regola la comunicazione di dati all'AGEA e l'articolo 7-octies reca norme per il contrasto alle frodi in materia di uso di latte in polvere nei prodotti lattiero-caseari. Riferisce infine che gli articoli da 7-nonies a 7-quaterdecies recano puntuali modifiche in particolare alle verifiche necessarie ai fini previdenziali, allo sportello telematico dell'automobilista per la circolazione di macchine agricole, alla rintracciabilità della mozzarella di bufala campana DOP.

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime il proprio orientamento contrario sul provvedimento in esame, che appare profondamente modificato nei contenuti rispetto alla versione iniziale del testo. Ravvisa l'opportunità che l'attuazione delle norme recate dal disegno di legge trovi un'ampia condivisione con il sistema delle regioni impegnate a promuovere lo sviluppo rurale e a rafforzare le produzioni di qualità.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD) si associa alle considerazioni del deputato Pepe ed esprime una valutazione negativa sul metodo adottato nell'iter di esame del provvedimento in titolo, che ha di fatto vanificato l'attività legislativa svolta dal Senato sulle materie oggetto del disegno di legge. Pur ritenendo necessario il rilancio della competitività nel settore agroalimentare, evidenzia che il contenuto del provvedimento appare insufficiente anche per fronteggiare le situazioni di emergenza del comparto agroalimentare, causa la carenza di risorse e di finanziamenti idonei. Cita al riguardo l'insufficiente dotazione di risorse del Fondo di solidarietà agricolo. Per tali motivi esprime un orientamento fortemente contrario sul provvedimento in esame.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene necessario che siano salvaguardate le competenze delle regioni in ordine agli specifici profili di intervento del disegno di legge.

Ugo LISI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Francesco Bevilacqua, rileva che le disposizioni del disegno di legge intervengono in un ambito materiale, agricoltura e produzioni agroalimentari, attribuito alla competenza delle regioni; rileva peraltro che le specifiche misure recate dai singoli articoli incidono anche su materie di competenza esclusiva statale, quali la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; l'organizzazione amministrativa dello Stato o l'ordinamento penale, nonché su materie di competenza concorrente, quali il «sostegno alla innovazione per i settori produttivi», «produzione nazionale dell'energia» e «alimentazione».

Alla luce delle considerazioni formulate nel corso del dibattito, sottopone quindi alla Commissione una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

IN SEDE CONSULTIVA

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010

S. 1835, approvato dalla Camera

(Parere alla 7^a Commissione del Senato)

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 2836 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

evidenziato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera *a*) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che l'articolo 7 del disegno di legge in titolo, nel delineare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, individua quali autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni e province autonome per gli aspetti di propria competenza;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco (Nuovo testo C. 2165)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2165, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ascrive la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annette la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materia di legislazione concorrente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di che si proceda, sull'intero territorio nazionale, ad una verifica dei casi in cui si rendono necessarie analoghe iniziative di tutela dei beni culturali, di concerto con il sistema delle autonomie territoriali.

ALLEGATO 3

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (C. 2260 Governo e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2260, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera;

considerato che le disposizioni del disegno di legge in esame intervengono, in via generale, in un ambito materiale, agricoltura e produzioni agroalimentari, attribuito alla competenza esclusiva «residuale» delle regioni; rilevato peraltro che gli specifici profili di intervento introdotti dai singoli articoli incidono anche su materie di competenza esclusiva statale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, quali la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; l'organizzazione amministrativa dello Stato o l'ordinamento penale, nonchè su materie di competenza concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, quali «sostegno alla innovazione per i settori produttivi», «produzione nazionale dell'energia» e «alimentazione»;

evidenziate le previsioni di tutela delle competenze regionali, quali il rispetto della programmazione regionale nel quadro delle iniziative che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 1 del testo; la definizione dei requisiti della Produzione integrata con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 2; la definizione delle linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale rimesso alle regioni ai sensi dell'articolo 4; l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l'individuazione dei parametri dell'etichettatura dei prodotti alimentari di cui all'articolo 6.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal testo in esame debbano comunque far salve le com-

petenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, e che l'attuazione delle norme suddette si realizzi mediante il confronto e la condivisione con le regioni impegnate a promuovere lo sviluppo rurale e a rafforzare le produzioni di qualità.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 4 novembre 2009

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

Interviene il Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso

La seduta inizia alle ore 14,25.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

Seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia

Il PRESIDENTE, rilevato preliminarmente che vi sono state notizie di stampa su argomenti trattati nella parte segreta della scorsa seduta, invita tutti i componenti alla massima sorveglianza nei rapporti con la stampa, ricordando che eventuali violazioni saranno oggetto di segnalazione.

Ricorda che nella seduta di ieri 3 novembre si è convenuto di proseguire in data odierna l'audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso, per procedere al dibattito sulla tematica relativa ai sospetti affondamenti di navi al largo delle coste italiane presumibilmente imputabili alla criminalità organizzata.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,30 e riprendono in seduta pubblica alle ore 15,58).

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 4 novembre 2009

37ª seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni legislative statali anteriori al 1º gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore» (n. 118)

(Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre 2009.

Il presidente PASTORE (*PdL*), relatore, saluta il ministro Calderoli e gli dà la parola.

Il ministro CALDEROLI ringrazia la Commissione e gli uffici della Camera e del Senato per il cospicuo lavoro svolto sul provvedimento in titolo, che è testimonianza dell'ingente impegno richiesto da un'operazione di semplificazione normativa come quella in corso di realizzazione. Ripercorre quindi le principali fasi del processo di riduzione dello *stock* normativo, rammentando in primo luogo come gli esiti della preziosa ricognizione operata nel 2007 dalla cosiddetta «Commissione Pajno», oggetto della Relazione al Parlamento Doc. XXVII n. 7 della XV legislatura, siano stati successivamente integrati con l'individuazione di un rilevante numero di ulteriori atti primari per i quali si sarebbe potuta determinare un'abrogazione inconsapevole e che sono stati invece ora vagliati ai fini

di un'eventuale salvaguardia. Rammenta poi i provvedimenti d'urgenza adottati nel 2008 che hanno avuto anche la funzione di imporre alle amministrazioni centrali una attenta e puntuale ponderazione in merito agli atti da mantenere in vigore, richiamando a titolo di esempio la questione dei provvedimenti istitutivi di Comuni.

Il percorso di semplificazione normativa, le cui prime tappe sono costituite dai decreti legge n. 112 e n. 200 del 2008 e di cui lo schema di decreto legislativo in titolo rappresenta la fase più avanzata, proseguirà con l'adozione – auspicabilmente entro pochi mesi – di ulteriori decreti legislativi volti ad abrogare espressamente provvedimenti non ritenuti indispensabili, tra cui in primo luogo un ampio numero di Regi Decreti.

Riferisce quindi sullo stato di avanzamento del progetto per la realizzazione della banca dati pubblica e gratuita della legislazione vigente, denominata Normattiva, che costituirà un essenziale strumento di conoscenza – anche in termini di multivigenza – e di certificazione della normativa; l'informatizzazione dei testi vigenti è inoltre funzionale alla successiva opera di codificazione, per la quale il contributo delle singole amministrazioni è insostituibile e nella quale alcuni Ministeri – come quello della Difesa e quello delle Politiche agricole – sono già in fase di avanzata elaborazione.

Segnala come sia stata avviata una ricognizione delle disposizioni nelle materie riconducibili ai settori esclusi, di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2005, come suggerito dal Consiglio di Stato nel parere sul provvedimento in titolo.

Conclude esprimendo un giudizio positivo sugli obiettivi conseguiti dall'inizio della legislatura, che si iscrivono in un progetto di semplificazione delineato da molto tempo ma prima di ora mai concretamente attuato.

Il presidente PASTORE (*PdL*), relatore, ringrazia il Ministro e comunica di avere formulato una nuova proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, pubblicata in allegato al resoconto, che integra quella già pubblicata in allegato al resoconto del 28 ottobre, con il rilievo formulato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati concernente l'opportunità di valutare le disposizioni concernenti l'istituzione di comuni e province, nonché con un invito al Governo a valutare l'opportunità di confermare la salvaguardia di alcune disposizioni che il decreto legge n. 200 del 2008 aveva sottratto all'abrogazione ad opera del precedente decreto legge n. 112 del 2008. In allegato al resoconto sono altresì riprodotti gli Allegati alla proposta stessa con alcune modificazioni, correzioni e aggiornamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA)» (n. 128)

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre 2009.

Il PRESIDENTE segnala che il contributo con sovvenzione annuale del Ministero della Difesa all'Opera nazionale dei figli degli aviatori, attualmente previsto dall'articolo 6, alla lettera c), del vigente regolamento, non è più previsto dallo schema di regolamento in titolo, come già rilevato dal relatore, senatore Mazzatorta, nella seduta del 21 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL PROCEDIMENTO «TAGLIA-ENTI»

Il PRESIDENTE chiede al ministro Calderoli chiarimenti sui provvedimenti *in itinere* concernenti il procedimento denominato «taglia-enti».

Il ministro CALDEROLI, dopo aver ricordato l'origine del procedimento «taglia-enti» e le reiterate proroghe del suo termine finale, segnala con soddisfazione come il Consiglio dei ministri non abbia ritenuto di prevedere un ulteriore differimento del termine stesso, che avrebbe offerto, a suo giudizio, un'occasione per eventuali riconsiderazioni delle soppressioni di enti nel frattempo realizzate; conseguentemente, gli enti che non hanno presentato uno schema di regolamento di riordino sono soppressi dal 31 ottobre, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008. Si tratta di un'importante e positiva inversione di tendenza, cui segue la riduzione delle relative risorse attribuite ai Ministeri vigilanti. Comunica inoltre che è stata avviata una ricognizione di tutti gli enti destinatari di contributi pubblici volta a considerare – alla luce della loro natura giuridica e della loro attività – l'opportunità di confermare o meno tale forma di finanziamento: egli ritiene infatti che l'eventuale revoca di contributi pubblici possa costituire uno strumento di razionalizzazione ancor più efficace della soppressione stessa.

Rispondendo a un quesito del PRESIDENTE, il ministro CALDEROLI ricorda che le funzioni esercitate dagli enti soppressi con il procedimento «taglia-enti» sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione succede inoltre – ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge n. 112 – a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Rispondendo infine a un quesito dell'onorevole LOVELLI (PD), il ministro CALDEROLI precisa che gli enti parco sono esclusi dal procedimento «taglia-enti»: a tale scopo sarà emanata una circolare interpretativa ovvero, se necessario, un'apposita norma di interpretazione autentica.

*SULLA POSSIBILITÀ DI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI A MAGISTRATI NEGLI ENTI
OGGETTO DI RIORDINO*

Il senatore Gerardo D'AMBROSIO (PD) ritiene opportuno che la Commissione segnali, nei pareri sui provvedimenti di riorganizzazione e riordino di enti, l'esigenza di escludere la possibilità di conferire incarichi negli enti stessi a magistrati, considerando prioritario evitare ulteriori carenze di risorse, con inevitabili conseguenze negative sui procedimenti giudiziari.

Interviene l'onorevole Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PDL) ricordando come tale previsione confliggerebbe con quelle, recentemente approvate, che invece consentono l'attribuzione di incarichi extragiudiziari a magistrati.

La seduta termina alle ore 9,25.

ALLEGATO 1

**NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO
DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 118**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 2624/2009, reso nell'Adunanza plenaria del 14 luglio 2009;

considerate le numerose osservazioni e gli articolati rilievi formulati dalle Commissioni permanenti sullo schema di decreto legislativo in titolo;

apprezzata l'opera di ricognizione e di individuazione della legislazione da sottrarre all'applicazione dell'abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-*ter* della citata legge n. 246, svolto sull'intera legislazione recata da atti pubblicati tra il 17 marzo 1861 e il 31 dicembre 1969, frutto di un'ampia e complessa istruttoria compiuta con il coinvolgimento delle amministrazioni centrali statali;

valutati i copiosi elementi informativi e i rilievi formulati dalle amministrazioni competenti sullo schema di decreto legislativo in titolo;

considerato che l'articolo 14, comma 18, della citata legge n. 246 del 2005 conferisce al Governo la delega a emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15, e che il successivo comma 18-*bis* conferisce al Governo una delega ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

– si segnala l'esigenza di inserire nel comma 1 la salvaguardia anche degli atti di cui all'Allegato 2. Il comma 2 dell'articolo unico, infatti, per la sua formulazione letterale, sembrerebbe salvare quegli atti solo dall'effetto abrogativo di cui al decreto legge n. 200 del 2008, ma non da quello della «ghigliottina» di cui all'articolo 14, comma 14-*ter*, della legge n. 246: gli atti esclusi dall'effetto di abrogazione espressa del decreto

legge n. 200 potrebbero quindi rientrare nell'ambito di applicazione dell'abrogazione generalizzata e automatica di cui al cosiddetto «taglia leggi», proprio perché vigenti (essendo stati espunti dall'Allegato del decreto legge n. 200), pubblicati prima del 1° gennaio 1970 e non inclusi tra quelli da mantenere in vigore, di cui all'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo in titolo. Si segnala quindi al Governo, a fini di maggiore chiarezza, l'opportunità di riformulare il comma 1 integrandolo con il riferimento a entrambi gli Allegati, sostituendo le parole da «nell'Allegato 1» a «sono individuate», con le seguenti: «negli Allegati 1 e 2 del presente decreto legislativo sono individuate». Sarebbe conseguentemente preferibile anche una modifica del comma 2, che potrebbe essere così riformulato: «Le disposizioni di cui all'Allegato 2 sono altresì sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9»; ove non si ritenesse opportuna tale ultima modifica, si segnala l'esigenza di eliminare, quanto meno, la virgola tra le parole: «effetto abrogativo», e le altre: «di cui»;

– in merito all'articolo unico, comma 4, dello schema di decreto legislativo, si osserva che le clausole di salvaguardia diretta indicate nel comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 non necessitano, tecnicamente, di alcun ausilio normativo, perché sono costruite come clausole autosufficienti, che rimettono all'interprete l'inclusione o meno di singole disposizioni nel novero dei casi indicati; l'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto legislativo, a tale riguardo, identifica – quale canone ricognitivo di valore suppletivo – alcuni casi di leggi di diretta attuazione costituzionale, tralasciandone altri, che pure avrebbero natura analoga; al riguardo, si invita il Governo a riformulare la norma, chiarendone la natura ricognitiva e non esaustiva, eventualmente inserendola nella lettera a) del comma 3, quale specificazione del criterio utilizzato dal legislatore delegato nell'individuare l'ambito entro cui svolgere la ricognizione delle disposizioni precedenti il 1970 da mantenere in vigore, anziché come norma autonoma e osservando come, se non si trattasse di mera ricognizione, la disposizione in esame dovrebbe considerarsi estranea all'oggetto di delega;

– si rileva come l'Allegato 1 rechi alcuni atti fonte le cui disposizioni risultano essere parzialmente abrogate, in assenza di indicazioni su quali siano le specifiche disposizioni vigenti di cui si ritiene indispensabile la salvaguardia, accanto a casi in cui sono invece esplicitamente indicate singole disposizioni che si ritiene debbano restare in vigore; tale circostanza, probabilmente derivante dalle difficoltà inerenti la necessità di procedere a una così complessa e contestuale ricognizione di un assai vasto numero di provvedimenti normativi primari, potrebbe tuttavia indurre a considerare l'inclusione di un atto parzialmente abrogato – con particolare riferimento a ipotesi di abrogazioni implicite – nell'elenco dei provvedimenti da mantenere in vigore come suscettibile di provocare l'eventuale reviviscenza di articoli di legge o singole disposizioni precedentemente abrogati. È pur vero che le disposizioni recate dall'articolo unico dello

schema di decreto legislativo fanno esplicitamente riferimento alla «permanenza in vigore» (al comma 1, lettera *d*)) specificando che «s'intende che restano in vigore le disposizioni legislative statali, indicate negli allegati, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto»; tuttavia il medesimo comma 1, alla lettera *a*), precisa che «per disposizioni legislative statali s'intendono tutte le disposizioni comprese in ogni singolo atto normativo statale con valore di legge indicato negli Allegati 1 e 2, con effetto limitato a singole disposizioni solo nei casi espressamente specificati». Poiché al legislatore delegato è preclusa la possibilità di determinare, con l'esercizio della delega di cui all'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, la persistente validità di «disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita» o «che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete», si invita il Governo a valutare l'opportunità integrare lo schema di decreto legislativo con una norma che chiarisca che l'eventuale inclusione di un atto primario che comprenda disposizioni con le caratteristiche ora richiamate senza l'indicazione delle singole disposizioni che restano in vigore, non comporta, in applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, alcun effetto di rivitalizzazione delle stesse, utilizzando – se del caso – anche note o segnalazioni nel corpo dell'Allegato 1;

– si invita, in ogni caso, il Governo ad affiancare l'integrazione del testo dello schema di decreto legislativo di cui si è detto, con la correzione dell'Allegato 1, anche in sede di decreti legislativi integrativi e correttivi, di cui all'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, specificando per ciascun atto primario ivi contenuto che risulti in parte inattuale le specifiche disposizioni mantenute in vigore;

– l'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, si muove, nel definire i criteri di delega, tra i due poli opposti della «identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore» da un lato e delle «disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita» o «che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete» dall'altro. Una parte cospicua degli atti normativi che sono inclusi nell'Allegato 1 dello schema in titolo, sembra corrispondere piuttosto ai parametri di esclusione (leggi già abrogate, a efficacia esaurita, obsolete) che non a quello del carattere indispensabile per la regolazione di settore: a tale riguardo si segnalano, a titolo meramente esemplificativo, i casi indicati nell'Allegato A al presente parere, invitando il Governo a valutare l'opportunità di confermare l'inclusione dei medesimi atti nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo, rilevando come l'approssimazione nella formazione in particolare dell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo generi dubbi per l'eventuale mancata inclusione di norme che invece meriterebbero di essere salvate, soprattutto alla stregua dell'ordinamento costituzionale;

– si rileva inoltre l'opportunità di modificare, come suggerito nel parere del Consiglio di Stato, l'intitolazione utilizzata dall'Allegato 1 «Eventuali salvataggi parziali» (ultima colonna a destra) con quello di «Singole disposizioni che restano in vigore»;

– si segnala la presenza, nell'Allegato 1, di alcuni provvedimenti che risultano attualmente abrogati, nella loro interezza, ad opera del decreto legge n. 112 del 2008; vi sono poi casi, segnalati dalle amministrazioni, di disposizioni abrogate ad opera del decreto legge n. 112 del 2008, non contenute negli Allegati, che sono ritenute indispensabili; tali atti non sono più vigenti e dunque non dovrebbero poter essere inclusi tra quelli per i quali, secondo quanto richiesto dal già citato articolo 14, comma 14, «si ritiene indispensabile la permanenza in vigore». Occorre peraltro valutare che la rapida successione di provvedimenti – anche con carattere d'urgenza – a fini di semplificazione e sfoltimento dello *stock* normativo può avere indotto a non considerare nella loro completezza gli effetti derivanti da talune abrogazioni, comportando quindi la necessità di intervenire, restituendo vigenza a norme che – a una più attenta valutazione – siano da considerarsi indispensabili. Si ritiene pertanto opportuno invitare il Governo a considerare ogni possibile intervento volto a restituire vigenza a disposizioni abrogate dal citato decreto legge n. 112 del 2008 ritenute indispensabili, anche valutando la possibilità di mantenere tali atti – o di inserirli se non presenti – nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo, alla luce del tenore dell'articolo 24 del decreto legge n. 112 del 2008, a norma del quale le abrogazioni ivi previste sono disposte «salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246». Si invita il Governo a valutare agli stessi fini, l'eventualità di procedere a un primo intervento di riassetto, ai sensi dell'articolo articolo 14, comma 15, della legge n. 246, il quale stabilisce che «i decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto». In presenza delle condizioni per operare nel senso indicato, anche nell'ambito dell'esercizio della delega con lo schema di decreto legislativo in titolo, lo schema stesso potrebbe essere integrato, a fini di maggiore chiarezza, con un articolo aggiuntivo del seguente tenore: «Ai sensi dell'articolo 14, commi 14 e 15, della legge 28 novembre 2005, n. 246, richiamati dall'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni presenti nell'Allegato 1, già abrogate dall'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.», mantenendo o inserendo nell'Allegato 1 dello schema in titolo le disposizioni legislative – abrogate dal richiamato decreto legge n. 112 – ritenute indispensabili e segnalate dalle amministrazioni statali, indicate rispettivamente negli Allegati A e C al presente parere;

– si rileva l'opportunità – segnalata anche dal parere del Consiglio di Stato citato in premessa – di integrare lo schema di decreto legislativo con l'indicazione degli atti normativi o delle singole disposizioni rientranti nei settori che l'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 esclude dall'abrogazione generalizzata di cui al comma 14-*ter*, da inserire in un apposito elenco, sollecitando quindi il Governo alla sua predisposizione; tale operazione – di carattere meramente enunciativo – eviterebbe aree di incertezza circa la permanenza in vigore di norme riconducibili ai settori

esclusi, garantendo un principio fondamentale dell'ordinamento, quale la certezza del diritto. L'eventuale successiva riconsiderazione di un atto che induca a ritenere che esso, pur compreso nell'elenco dei provvedimenti rientranti nelle categorie di cui al citato comma 17, non sia effettivamente da ricondurre a un settore escluso, potrebbe non compromettere la salvezza dell'atto stesso, ove si intendesse che il suo inserimento nell'elenco che si invita il Governo a compilare *ex* comma 17 abbia quanto meno il valore di includerlo tra le norme da mantenere in vigore ai sensi del comma 14 e dunque di sottrarle alla cosiddetta «ghigliottina». A tale fine, ove il suddetto elenco fosse predisposto in tempi compatibili con quelli per l'esercizio della delega conferita dall'articolo 14, comma 14, potrebbe essere opportuno affiancare la redazione dell'elenco attuativo del comma 17 con un'integrazione dello schema di decreto in titolo che chiarisca tale interpretazione, rendendo certa la funzione di salvaguardia dell'inserimento in quell'elenco e, contestualmente, ribadendo l'efficacia diretta del comma 17 quanto alla permanenza in vigore di tutte le norme afferenti ai settori elencati, a prescindere dall'inclusione nell'elenco stesso. Diversamente, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, con apposito intervento normativo, la redazione di elenchi delle disposizioni afferenti nelle materie riconducibili ai settori esclusi di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246, regolandone l'efficacia;

– in merito ai provvedimenti riconducibili ai settori esclusi, di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246, si segnala che alcune amministrazioni hanno osservato come siano presenti nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo alcuni atti da ricondurre ai settori esclusi; in altri casi, invece, l'assenza di atti nell'Allegato 1 (come, ad esempio, leggi di conversione di decreti legge invece presenti nell'Allegato 1 e viceversa; novelle di atti invece presenti nell'Allegato 1 e viceversa) è stata connessa all'inclusione degli atti mancanti negli elenchi, in via di predisposizione, delle disposizioni riconducibili ai settori esclusi; a tale riguardo, si invita al Governo a valutare l'opportunità di mantenere o inserire tali atti – segnalati nell'Allegato A al presente parere, per quelli già presenti nell'Allegato 1 allo schema di decreto in titolo, e indicati nell'Allegato B, per gli altri casi – nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo, pur nella consapevolezza che si tratti con tutta probabilità di disposizioni in materie riconducibili a settori esclusi di cui all'articolo 14, comma 17 della legge n. 246, al fine di assicurarne il mantenimento in vigore, procedendo alla eventuale successiva trasposizione negli elenchi delle disposizioni di cui al citato comma 17 in sede di interventi correttivi;

– si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di riorganizzare l'Allegato 1 per settori omogenei, eventualmente in sede di decreti correttivi; la delega legislativa diretta a mantenere in vigore le disposizioni di legge ritenute indispensabili, anche se anteriori al 1970, è fondata infatti su alcuni principi e criteri direttivi che individuano il presupposto specifico di salvaguardia delle norme: tuttavia, l'articolo unico dello schema di decreto legislativo e l'Allegato 1 includono in un solo contesto, senza distinzioni, tutte le disposizioni da mantenere in vigore, che sono

molte centinaia, cosicché non è dato di conoscere a quale dei criteri di delega sia riconducibile ciascun atto legislativo o disposizione di legge; la redazione di appositi elenchi per materia, ovvero il ricorso a descrittori consentirebbe di affiancare al criterio ricognitivo una metodologia ricostruttiva del sistema, prodromica e funzionale al riordino della legislazione richiesta dallo stesso articolo 14 della legge n. 246, dando così piena attuazione al criterio di delega che richiede la «organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse» (lettera *e*) del comma 14);

– si raccomanda anche di individuare, nell’ambito dei diversi strumenti previsti dall’articolo 14 della legge n. 246 del 2005, quello più idoneo per identificare espressamente, in tutti i casi in cui sia possibile, le disposizioni di legge che saranno abrogate per effetto della «ghigliottina» e quelle che restano in vigore in ragione delle clausole di salvaguardia diretta disposte dal comma 17 dello stesso articolo 14;

– il principio *tempus regit actum*, cioè che la legge abrogata continua a produrre i suoi effetti rispetto ai fatti verificatisi nel tempo della sua vigenza, non è applicabile nel diritto penale: infatti, la condizione normativa più favorevole produce effetti anche nei confronti di chi sia stato incriminato in forza di una legge penale precedente; al riguardo si segnala al Governo l’opportunità di compiere una ricognizione specifica, da richiedere al Ministero della giustizia, affinché sia chiarito quanti e quali figure di reato resterebbero abrogate dalla cosiddetta «ghigliottina»;

– si invita il Governo a valutare con attenzione – ai fini della decisione circa la loro inclusione nell’elenco delle disposizioni da salvare ovvero della loro abrogazione – tutte le disposizioni recanti l’istituzione, la ricostituzione o la modifica della denominazione o del territorio di comuni e province, per evitare, in particolare, che vengano abrogate norme che disciplinano aspetti fondamentali dell’esistenza di singoli enti locali;

– si invita inoltre il Governo a valutare l’opportunità di confermare la salvaguardia delle disposizioni che l’articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200 e l’Allegato 2 annesso al medesimo decreto legge avevano sottratto all’abrogazione ad opera del precedente decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;

– si invita, infine, il Governo a valutare le segnalazioni di cui agli Allegati al presente parere, da considerare non esaustive, raccomandando, in conclusione, di ricorrere ai decreti correttivi previsti dall’articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, allo scopo di enucleare ancora, in modo più preciso e conforme ai criteri di delega, le disposizioni di legge da mantenere in vigore.

ALLEGATO A

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALL'ALLEGATO 1 DELLO
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO AG 118**

AFFARI REGIONALI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
973	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	567	30/06/1947	NORME TRANSITORIE PER L'ATTUAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA.		Settore potenzialmente "escluso" ex art. 1, comma 4, A.G. 118 (attuazione art. 116 Cost.)
1339	LEGGE	62	10/02/1953	COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI	artt. 8,10, 11 (co. 1, 4, 5), 18, 28, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54.	Settore potenzialmente "escluso" ex art. 17 b) l. 246/05 (organi di rilevanza costituzionale)
1863	LEGGE	1257	05/08/1962	NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA		L'art. 63 della legge elettorale regionale della Valle d'Aosta n. 3/1993 dichiara non applicabili gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34 e 35 della legge 1257/ 1962, modificata dalla legge 157/ 1978.
2303	LEGGE	108	17/02/1968	NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE.	artt.1,2,3,4 (co. 1), 8,9,10,11,12,13, 14,15,16,16-bis, 17,19,20,21,22, 23,24,25,26	Settore potenzialmente escluso" ex art. 17 b) l. 246/05 (organi costituzionali e di rilevanza costituzionale)
2424	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	652	02/06/1969	NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE RELATIVE AL TRASFERIMENTO DALLO STATO ALLA REGIONE DI BENI PATRIMONIALI.		(settore: Economia e Finanze) Settore potenzialmente "escluso" ex art. 1, comma 4 A.G. 118 (attuazione art. 116 Cost.)
	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	48	1/3/1946	CHE CONFERISCE, TRA L'ALTRO, LA DENOMINAZIONE ALLA PROVINCIA DI "MASSA-CARRARA".		Norma abrogata dal decreto legge n. 200 del 2008 e non "salvata", potenzialmente analoga ad altre della specie, che sono state invece inserite nell'Allegato 2. Fatta oggetto di segnalazione dal Ministero dell'interno al Dipartimento per la semplificazione normativa

AMBIENTE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	REGIO DECRETO LEGGE	1584	03/12/1922	COSTITUZIONE DI UN «PARCO NAZIONALE» PRESSO IL GRUPPO DEL «GRAN PARADISO» NELLE ALPI GRAIE		Il Ministero dell'Ambiente segnala l'opportunità di salvarlo (v. sotto, D.Lgs. C.P.S. 871 del 1947)
	LEGGE	473	17/04/1925	CONVERSIONE IN LEGGE, CON APPROVAZIONE COMPLESSIVA, DI DECRETI LUOGOTENENZIALI E REGI AVENTI PER OGGETTO ARGOMENTI DIVERSI		Converte il R.D.L. sopra indicato
	DECRETO LEGISLATIVO C.P.S.	871	5/08/1947	ISTITUZIONE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO		<p>Il parco nazionale del Gran Paradiso, è stato istituito con R.D.L. n. 1584 del 1922, convertito con Legge con n. 473 del 1925; il D.Lgs. C.P.S. n. 871 del 1947, ha istituito l'ente «Parco nazionale Gran Paradiso» con sede in Torino e ha dettato norme per la sua amministrazione. Occorre valutare se, analogamente a quanto avvenuto per il parco nazionale d'Abruzzo, sia opportuno salvare il provvedimento che prevede l'istituzione dell'Ente. Il D.Lgs è stato ratificato dalla L. 17-4-1956 n. 561, Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente.</p> <p>Il Ministero dell'Ambiente segnala l'opportunità di salvare il provvedimento che prevede l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso.</p>
1062	DECRETO LEGISLATIVO	1010	12/04/1948	AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI A PROVVEDERE A SUA CURA E SPESE, AI LAVORI DI CARATTERE URGENTE ED INDEROGABILE DIPENDENTI DA NECESSITÀ DI PUBBLICO INTERESSE DETERMINATI DA EVENTI CALAMITOSI		Si ricorda che l'abrogazione del provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e del n. 944 dell'allegato A, D.L. n. 112 del 2008 - non è più prevista a seguito della soppressione del citato n. 944, ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 2 al D.L. n. 200 del 2008.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1071	DECRETO LEGISLATIVO	845	17/04/1948	SALVAGUARDIA DEL CARATTERE LAGUNARE E MONUMENTALE DELLA CITTÀ DI VENEZIA		Il D.Lgs, tra l'altro, agli artt. 3 e seguenti modifica il R.D.L. n. 1901 del 1947, convertito dalla Legge, n. 168 del 1938. Tale provvedimento non viene citato e quindi non salvato; gran parte delle disposizioni erano state abrogate in quanto non compatibili con la legislazione successiva e in particolare con la Legge n. 294 del 1956, salvata dall'Allegato in esame.
1204	LEGGE	991	21/10/1950	RICOSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO		Il parco nazionale d'Abruzzo è stato istituito con R.D.L. n. 257 del 1923, abrogato dall'art. 2 e dall'Allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200 e fatto salvo dall'allegato 2 del provvedimento in esame. Si noti, tuttavia, che la legge di conversione L. n. 1511 del 192 - peraltro sostitutiva dell'intero R.D.L. - è stata abrogata con l'inserimento nell'Allegato A, previsto dall'art. 24 del D.L. n. 112 del 2008. Si segnala che nella legge n. 991 del 1950, Ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, si dice che "Il Parco d'Abruzzo è ricostituito in ente autonomo nella sua attuale consistenza".
1490	LEGGE	294	31/03/1956	PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL CARATTERE LAGUNARE E MONUMENTALE DI VENEZIA ATTRAVERSO OPERE DI RISANAMENTO CIVICO E DI INTERESSE TURISTICO		Vedasi quanto riportato sopra a proposito del D.Lgs. 845 del 17/04/1948.
1928	LEGGE	129	04/02/1963	PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI E DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE LE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE		Il Ministero dell'Ambiente conferma l'opportunità di mantenere in vigore la legge. Si segnala che la Legge n. 129 del 1963 è stata successivamente modificata dalla Legge n. 506 del 1966, Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129; questa legge, riguardante la formazione del piano regolatore generale degli acquedotti, oltre a contenere novelle alla Legge n. 129 del 1963, detta disposizioni sui termini e le modalità per l'esercizio della delega. Tale legge non risulta inserita nell'allegato in esame.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2160	LEGGE	526	05/07/1966	MODIFICHE ALLA LEGGE 31 MARZO 1956, N. 294 E NUOVE NORME CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL CARATTERE LAGUNARE E MONUMENTALE DELLA CITTA' DI VENEZIA		Vedasi quanto riportato sopra a proposito del D.Lgs. 845 del 17/04/1948.
2328	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1090	11/03/1968	NORME DELEGATE PREVISTE DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N. 129. (PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI E DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE LE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE)		Il Ministero dell'Ambiente conferma l'opportunità di mantenere in vigore il provvedimento.
2379	LEGGE	504	02/04/1968	MODIFICA ALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1961, N. 1048, ISTITUTIVA DELL'ENTE AUTONOMO DI IRRIGAZIONE DI AREZZO, E ALLA LEGGE INTEGRATIVA 15 SETTEMBRE 1964, N. 765		La legge n. 504 del 1968 modifica la Legge n. 1048 del 1961, Istituzione dell'Ente per la irrigazione della Val di Chiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana, riportata opportunamente nell'Allegato 1, inserito nell'elenco dedicato all'Agricoltura.
	D.P.R.		03/08/1968	APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI, DI CUI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1953, N. 129		Il Ministero dell'Ambiente rileva l'opportunità di mantenere in vigore il provvedimento. Il provvedimento in gazzetta non ha numero. La nota del Ministero lo indica con il numero 168.

ATTO DI CARATTERE GENERALE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1	LEGGE	2248	20/03/1865	LEGGE PER L'UNIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEL REGNO D'ITALIA (ALLEGATO E, LEGGE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO; ALLEGATO F, LEGGE SUI LAVORI PUBBLICI).	All. E; All. F	Nel corso della seduta della 1ª Commissione del Senato del 14 ottobre 2009, il Ministro per la semplificazione si è riservato di "verificare la vigenza dell'art. 7 della legge n. 2248 del 1865, in materia di espropriazione".
133	REGIO DECRETO LEGGE	1354	23/10/1922	CHE DICHIARA IL 4 NOVEMBRE FESTA NAZIONALE IN QUANTO ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Manca l'indicazione della legge di conversione. L'art. 1, L. 5 marzo 1977, n. 54, ha disposto che la celebrazione della festa dell'unità nazionale abbia luogo la prima domenica di novembre e, pertanto, il 4 novembre cessa di essere considerato festivo.
203	LEGGE	2301	24/12/1925	CONVERSIONE IN LEGGE CON APPROVAZIONE COMPLESSIVA DI DECRETI LUOGOTENENZIALI E REGI AVENTI PER OGGETTO ARGOMENTI DIVERSI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
348	REGIO DECRETO	1483	20/11/1930	MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE IN AVVOCATURA DI STATO E ISTITUZIONE DEGLI UFFICI DISTRETTUALI DI AVVOCATURA DI STATO A BRESCIA ED A MESSINA		Potrebbe trattarsi di un atto secondario
457	REGIO DECRETO	1820	28/09/1934	ISTITUZIONE DI DISTINTIVI DI ONORE PER FERITI, MUTI E DECEDUTI PER CAUSA DI SERVIZIO		Potrebbe trattarsi di un atto secondario

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
495	REGIO DECRETO LEGGE	2223	25/11/1935	NORME INTERPRETATIVE E LIMITATIVE ALLA LEGGE 20 GIUGNO 1935, N. 1349, CHE DISCIPLINA I SERVIZI DI TRASPORTO DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI, NONCHÉ AL R.D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1749, CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE SUGLI AFFARI.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Manca la relativa legge di conversione 1302/1936. La legge 1349/1935, di cui il provvedimento in esame delimita l'ambito di applicazione, non è riportata nell'Allegato 1. Neanche il R.D.L. 1749/1935 è riportato nell'Allegato 1 (ma potrebbe essere settore escluso, ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. c) della legge 246/2005).</p>
580	REGIO DECRETO LEGGE	1542	21/08/1937	PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DEMOGRAFICO DELLA NAZIONE		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p>
660	REGIO DECRETO	1238	09/07/1939	ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE.	artt. 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 110, D.P.R. 396/2000, con la decorrenza indicata nell'art. 109 dello stesso decreto. Le disposizioni di cui agli artt. 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136 e 137 continuano ad applicarsi fino alla data indicata nel suddetto art. 109. Potrebbe trattarsi di atto secondario.</p> <p>Il Ministero dell'interno conferma la vigenza delle disposizioni salvate parzialmente.</p>
670	LEGGE	1823	16/11/1939	ISTITUZIONE DI UFFICI DI STATISTICA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE DI 100.000 O PIU' ABITANTI.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>La legge in questione è stata abrogata dall'art. 25 del decreto legislativo 322/1989, nella parte incompatibile con lo stesso decreto.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
686	REGIO DECRETO	70	23/01/1940	ESTENSIONE AL PERSONALE CIVILE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL R. DECRETO 28 SETTEMBRE 1934, N. 1820, RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI DISTINTIVI DI ONORE PER FERITI, MUTILATI E DECEDUTI PER CAUSA DI SERVIZIO		<p>Potrebbe trattarsi di un atto secondario.</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione segnala l'esigenza di mantenere in vigore tale provvedimento.</p>
827	REGIO DECRETO LEGGE	25	20/01/1944	DISPOSIZIONI PER LA REINTEGRAZIONE NEI DIRITTI CIVILI E POLITICI DEI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI GIÀ DICHIARATI DI RAZZA EBRAICA O CONSIDERATI DI RAZZA EBRAICA.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Manca l'indicazione della legge di conversione 178/1949.</p>
865	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	222	12/04/1945	NORME COMPLEMENTARI INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 GENNAIO 1944, N. 26, PER LA REINTEGRAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI COLPITI DALLE DISPOSIZIONI RAZZIALI NEI LORO DIRITTI PATRIMONIALI		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il provvedimento in questione è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200.</p>
923	REGIO DECRETO LEGISLATIVO	561	31/05/1946	NORME SUL SEQUESTRO DEI GIORNALI E DELLE ALTRE PUBBLICAZIONI		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p>
975	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	625	30/06/1947	NORME INTEGRATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE DEI PARTIGIANI.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200.</p>
989	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	896	15/09/1947	NUOVE DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEI PREZZI		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Potrebbe essere opportuno verificare se non abbia esaurito i suoi effetti.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1113	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1603	19/12/1948	ASSUNZIONE DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DELLA RAPPRESENTANZA E DELLA DIFESA DELL'OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Potrebbe trattarsi di un atto secondario. L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è stata soppressa dall'art. 1-bis del D.L. 481/1978.
1472	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	5	11/01/1956	COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, CONSIGLI, COMITATI O COLLEGI OPERANTI NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, ANCHE CON ORDINAMENTO AUTONOMO E DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI DI AMMISSIONE E DI PROMOZIONE NELLE CARRIERE STATALI		Potrebbe trattarsi di un atto secondario. Il Dipartimento p.a. e innovazione segnala l'esigenza di mantenere in vigore tale provvedimento.
1493	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	968	10/04/1956	ASSUNZIONE DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DELLA RAPPRESENTANZA E DELLA DIFESA IN GIUDIZIO DELLE STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA		Potrebbe trattarsi di un atto secondario.
1542	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	179	14/02/1957	CONFERIMENTO DELLA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLE CASSE O FONDI DI CONGUAGLIO ALL'AVVOCATURA DELLO STATO		Potrebbe trattarsi di un atto secondario.
1559	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	917	05/06/1957	AUTORIZZAZIONE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO AD ASSUMERE LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA NEI GIUDIZI ATTIVI E PASSIVI AVANTI LE AUTORITA' GIUDIZIARIE, I COLLEGI ARBITRALI E LE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE E SPECIALI DELL'ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA, CON SEDE		Potrebbe trattarsi di un atto secondario.
1822	LEGGE	67	10/02/1962	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DEL LABORATORIO SPERIMENTALE FUNIVIARIO	art. 2	La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Potrebbe essere opportuno verificare se abbia terminato di dispiegare i suoi effetti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1886	LEGGE	1596	05/11/1962	NUOVO ORDINAMNETO DELL'ORDINE MAURIZIANO IN ATTUAZIONE DELLA QUATTORDICESIMA DISPOSIZIONE FINALE DELLA COSTITUZIONE		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 207/2004, l'Ente Ordine Mauriziano di Torino continua a svolgere la propria attività secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 1596/1962, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà, nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.</p>
2113	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1485	18/11/1965	VARIANTI ALLA LEGGE 11 MARZO 1926, N. 416, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RELATIVE ALLE PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELLE FERITE, LESIONI ED INFERMITA' DEI PERSONALI DIPENDENTI DALLE AMMINISTRAZIONI MILITARI E DA ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO	art. 1	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Si limita a modificare una legge già inserita nell'Allegato 1 (n. 210, Giustizia).</p>
2121	DECRETO LEGGE	1333	14/12/1965	PROROGA DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Manca il riferimento alla legge di conversione 20/1966.</p>
2129	LEGGE	28	25/01/1966	INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 1 MARZO 1952, N. 113, PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE MUTUARIE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Modifica l'art. 10 di una legge che non è riportata nell'Allegato, che a sua volta sostituisce un articolo in un Regio decreto che non è riportato nell'Allegato.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2188	LEGGE	1078	12/12/1966	POSIZIONE E TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI, ELETTI A CARICHE PRESSO ENTI AUTONOMI TERRITORIALI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. L'art. 28 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, ha abrogato e sostituito le disposizioni contenute nella presente legge "limitatamente a quanto espressamente" ivi disciplinato.
2252	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	851	28/07/1967	NORME IN MATERIA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO RILASCIATE DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		Potrebbe trattarsi di un atto secondario.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
13	LEGGE	283	20/06/1871	CHE DICHIARA IN ALIENABILI ALCUNI BOSCHI DELLO STATO.		Il Ministero per i beni e le attività culturali abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
25	LEGGE	4730	14/07/1887	CONCERNENTE LA TUTELA DEI MONUMENTI ANTICHI NELLA CITTÀ DI ROMA.		Il Ministero per i beni e le attività culturali: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
29	LEGGE	6696	20/03/1890	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE IL SEPOLCRETO DELLA FAMIGLIA CAIROLI IN GROPPELLO-CAIROLI.	art. 1	Il Ministero per i beni e le attività culturali abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
30	LEGGE	382	02/07/1891	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE IL PALAZZO DELLE COMPERE DI SAN GIORGIO IN GENOVA.	art. 1	Il Ministero per i beni e le attività culturali abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
39	LEGGE	240	04/07/1897	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE LA TOMBA DI GIACOMO LEOPARDI.		Il Ministero per i beni e le attività culturali abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
45	LEGGE	26	03/02/1901	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE LA CASA A RONCOLE, FRAZIONE DEL COMUNE DI BUSSETO, OVE GIUSEPPE VERDI EBBE I NATALI, ED AUTORIZZA IL SEPPELLIMENTO DELLA SALMA DEL MAESTRO E DI QUELLA DI GIUSEPPINA STREPPONE, SUA CONSORTE.	art. 1	Il Ministero per i beni e le attività culturali abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
72	LEGGE	757	05/12/1909	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE LO SCOGLIO DI QUARTO.		Il Ministero per i beni e le attività culturali abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
136	REGIO DECRETO LEGGE	1386	29/10/1922	CHE DICHIARA MONUMENTI ALCUNE ZONE FRA LE PIÙ COSPICUE PER FASTI DI GLORIA DEL TEATRO DI GUERRA 1915-918.	artt. 1,2,3,4	Il Ministero per i beni e le attività culturali abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
151	REGIO DECRETO LEGGE	1158	10/05/1923	NORME PER IL MUTAMENTO DEL NOME DELLE VECCHIE STRADE E PIAZZE COMUNALI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
	REGIO DECRETO LEGGE	2359	10/11/1924	DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL REGIO ISTITUTO ITALIANO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE, IN ROMA.		7ª Commissione del Senato: si ritiene debba essere inserito nell'allegato 1, su indicazione del Ministero per i beni e le attività culturali .
250	LEGGE	1188	26/06/1927	TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Ministero dell'interno : il provvedimento è ancora vigente.
307	LEGGE	848	27/05/1929	DISPOSIZIONI SUGLI ENTI ECCLESIASTICI E SULLE AMMINISTRAZIONI CIVILI DEI PATRIMONI DESTINATI A FINI DI CULTO		Il Ministero per i beni e le attività culturali abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
408	REGIO DECRETO LEGGE	669	24/06/1933	CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL' ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI CON SEDE IN ROMA	art. 3	L'ente è stato trasformato in spa; fonte presente nell'allegato al DL 200/2008. Il Ministero per i beni e le attività culturali la scelta di mantenere in vigore tale disposizione non è stata operata dal MBAC. 7ª Commissione del Senato: ritiene si debba espungere dall'allegato 1 e inserire nell'allegato 2.
429	LEGGE	68	11/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1933, N. 669, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL' ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI, CON SEDE IN ROMA.		L'ente è stato trasformato in spa; fonte presente nell'allegato al DL 200/2008. Il Ministero per i beni e le attività culturali la scelta di mantenere in vigore tale disposizione non è stata operata dal MBAC.
552	LEGGE	2174	26/12/1936	ESPOSIZIONE UNIVERSALE ED INTERNAZIONALE INDETTA A ROMA PER L'ANNO 1941		L'ente EUR è stato trasformato in spa dal dlgs 304/1999. 7ª Commissione del Senato: ritiene si debba espungere dall'allegato 1.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
617	REGIO DECRETO LEGGE	1033	04/06/1938	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 26 DICEMBRE 1936, N.2174, SULL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>L'ente EUR è stato trasformato in spa dal dlgs 304/1999. Non è presente la legge di conversione.</p> <p>Il Ministero per i beni e le attività culturali la proposta di mantenere in vigore tale disposizione non è stata operata dal MBAC.</p> <p>7ª Commissione: ritiene si debba espungere dall'allegato 1.</p>
	LEGGE	1336	26/07/1939	NORME SUL CONDOMINIO DEI TEATRI E SUI RAPPORTI TRA PROPRIETARI DEI TEATRI E I TITOLARI DEI DIRITTI DI PALCO		<p>La 7ª Commissione del Senato ritiene che debba essere espunta dall'Allegato 2, ove è inserita al numero 205, poiché non più vigente in quanto ha esaurito i suoi effetti.</p>
771	LEGGE	365	19/03/1942	COSTITUZIONE DELL'ENTE TEATRALE ITALIANO PER LA CULTURA POPOLARE (E.T.I.).		<p>Il Ministero per i beni e le attività culturali abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.</p>
	REGIO DECRETO	1564	07/11/1942	APPROVAZIONE DELLE NORME PER L'ESECUZIONE, IL COLLAUDO E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TECNICI CHE INTERESSANO GLI EDIFICI PREGEVOLI PER ARTE O STORIA O QUELLI DESTINATI A CONTENERE BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI, GALLERIE, COLLEZIONI E OGGETTI D'INTERESSE CULTURALE		<p>Sono vigenti gli artt. 1, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.</p> <p>Il Ministero per i beni e le attività culturali propone l'inserimento nell'allegato 1, concordando con l'esigenza di indicare le sole disposizioni vigenti.</p>
840	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	359	28/09/1944	RICOSTITUZIONE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI.	art. 1	<p>Valutare se sono da inserire nel presente allegato il dlgs lgt 178/1945 e il dlgs lgt 801/1945 (limitatamente agli artt. 4 e 5)</p>
1001	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	1027	22/10/1947	DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 OTTOBRE 1947, N. 1027. - AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE AD ACCETTARE UN LEGATO DISPOSTO A FAVORE DELLO STATO PER LA PINACOTECA DI BOLOGNA		<p>Il Ministero per i beni e le attività culturali abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	LEGGE	1311	21/12/1955	PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO		Il presente provvedimento era stato abrogato dall'Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto: valutare se inserirla nel presente allegato.
	LEGGE	8	25/01/1960	COSTITUZIONE DI UNA ZONA DI RISPETTO INTORNO ALL'ANTICA ABBAZIA DI POMPOSA		Non risulterebbe abrogata e istituisce vincoli: valutare se inserirla nell'allegato. Il Ministero per i beni e le attività culturali e 7ª Commissione del Senato: si ritiene debba essere inserita nell'allegato 1.
	LEGGE	169	03/03/1960	UTILIZZAZIONE DEI FONDI ACCREDITATI IN CONTABILITA' SPECIALI E PASSAGGIO DI FONDI TRA FUNZIONARI DELEGATI DI ALCUNE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		Il Ministero per i beni e le attività culturali effettua operazioni in attuazione delle disposizioni di detta legge: valutare se inserirla nell'allegato. Il Ministero per i beni e le attività culturali propone la permanenza in vigore per le ragioni suesposte.
	LEGGE	1014	16/09/1960	NORME PER CONTRIBUIRE ALLA SISTEMAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI E MODIFICAZIONI DI TALUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI		Da ritenersi vigente, almeno con riguardo all'art. 2, che trasferisce a carico dello Stato le spese per gli archivi di Stato: valutare se inserirla nell'allegato. Il Ministero per i beni e le attività culturali propone la permanenza in vigore per le ragioni suesposte.
1770	LEGGE	477	02/06/1961	MODIFICHE ALLA L. 21 DICEMBRE 1955, N. 1311, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO		Il presente provvedimento era stato abrogato dall'Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto. Il Ministero per i beni e le attività culturali propone l'inserimento nell'allegato 1, in quanto incrementa la dotazione del fondo per la concessione di premi speciali a favore di editori, librai e industriali grafici che esportino libri all'estero; il fondo è tuttora gestito dal MBAC.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1839	LEGGE	161	21/04/1962	REVISIONE DEI FILM E DEI LAVORI TEATRALI		<p>Valutare se è il caso di specificare nella colonna "eventuali salvataggi parziali": artt. 1-10, 13 (gli artt. 11 e 12 sono abrogati, l'art. 18 è una norma transitoria)</p> <p>Il Ministero per i beni e le attività culturali concorda con la permanenza in vigore delle sole disposizioni succitate.</p> <p>7ª Commissione del Senato: ritiene si debbano indicare le specifiche disposizioni da salvare.</p>
1974	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1409	30/09/1963	NORME RELATIVE ALL'ORDINAMENTO ED AL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO		<p>Il Ministero per i beni e le attività culturali necessità di indicare le sole disposizioni tuttora in vigore, viste le parziali abrogazioni di cui al dlgs. 490/1999 e dlgs. 42/2004.</p>
	DPR	921	18/08/1964	ISTITUZIONE DELLA LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA.		<p>Abrogato dalla legge 590/1992.</p> <p>Il Ministero per i beni e le attività culturali la valutazione non rientra nella competenza del MBAC.</p>
	DPR	1532	24/11/1965	NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E DI MUSEI DI ENTI LOCALI		<p>Disposizione più volte novellata, con riguardo all'art. 2, ma tuttora vigente: valutare se inserirla nell'allegato.</p> <p>Il Ministero per i beni e le attività culturali conferma la necessità della permanenza in vigore <i>in toto</i>.</p>
2207	LEGGE	121	09/03/1967	SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE ZONE ARCHEOLOGICHE DI AQUILEIA E DELL'ANTICA VIA ROMEA		<p>Valutare se è il caso di specificare nella relativa colonna eventuali salvataggi parziali.</p> <p>7ª Commissione del Senato: ritiene si debbano indicare le specifiche disposizioni da salvare.</p> <p>Il Ministero per i beni e le attività culturali concorda con l'opportunità di indicare le specifiche disposizioni da mantenere in vigore (artt.2, 4 e 5).</p>
2357	LEGGE	337	18/03/1968	DISPOSIZIONE SUI CIRCHI EQUESTRI E SULLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.		<p>Valutare se è il caso di specificare nella colonna "eventuali salvataggi parziali": artt. 1-5, 9-20 (gli artt. 6, 7, 8 sono abrogati).</p> <p>Il Ministero per i beni e le attività culturali concorda con l'opportunità di indicare le specifiche disposizioni da mantenere in vigore (artt. 1-5, 9-20).</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	LEGGE	1010	22/12/1969	MODIFICHE ALLE LEGGI 21 DICEMBRE 1955, N. 1311, E 2 GIUGNO 1961, N. 477, CONCERNENTI PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO		<p>Legge vigente: valutare se inserirla nell'allegato.</p> <p>Il Ministero per i beni e le attività culturali propone l'inserimento nell'allegato 1, in quanto incrementa la dotazione del fondo per la concessione di premi speciali a favore di editori, librai e industriali grafici che esportino libri all'estero; il fondo è tuttora gestito dal MBAC.</p>

DIFESA

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
102	REGIO DECRETO	813	30/05/1918	CHE APPORTA MODIFICAZIONI A QUELLO 19 GENNAIO 1918, N. 205, RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI UNA CROCE AL MERITO DI GUERRA		Il RD modificato, n. 205 del 1918, non viene citato nell'all. 1 Il Ministero della Difesa riferisce che Dip. Semplificazione classifica tale RD come fonte secondaria, da non riportare nell'All.1. Ritiene che anche il RD 813, in quanto fonte secondaria, vada espunto da All.1
164	LEGGE	2293	15/10/1923	CONVERSIONE IN LEGGE DI DECRETI REGI E LUOGOTENENZIALI AVENTI PER OGGETTO ARGOMENTI GIÀ SUPERATI PER IL TEMPO O PER IL CONTENUTO.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
283	REGIO DECRETO LEGGE	1710	21/06/1928	MODIFICAZIONI ALLE NORME RELATIVE AI PASSAPORTI PER L'ESTERO.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
294	LEGGE	3133	20/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 1928, N. 2034, CONCERNENTE IL NUOVO ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.		Il RDL 10 agosto 1928, n. 2034 non compare nell'allegato 1. Il Ministero della Difesa ritiene la disposizione di esclusiva competenza del Ministero della Salute. Riferisce che Dip. Semplificazione classifica il RDL come atto da abrogare. Ritiene pertanto che la legge di conversione vada espunta dall'All. 1.
-	LEGGE	1185	27/6/1929	NOMINA A SOTTOTENENTE DI COMPLEMENTO NEL REGIO ESERCITO DI UN GRUPPO DI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.170 DEL 23 LUGLIO 1929)		Il Ministero della Difesa inserire nell'All.1
381	REGIO DECRETO LEGGE	1684	28/12/1931	SULL'ORDINAMENTO DELL'ISPETTORATO CORPORATIVO.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
416	REGIO DECRETO LEGGE	1334	16/10/1933	PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN DIPENDENZA DEI DANNI VERIFICATISI IN SEGUITO AL TERREMOTO DEL 26 SETTEMBRE 1933 IN ABRUZZO.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
454	REGIO DECRETO LEGGE	1200	05/07/1934	MODIFICAZIONI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 GIUGNO 1929, N. 1185, RECANTE NORME PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE DI COMPLETAMENTO NEL REGIO ESERCITO DI UN GRUPPO DI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.		La legge 27 giugno 1929, n. 1185 non compare in All.1. Il Ministero della Difesa ritiene che la legge vada inserita nell'All. 1
463	LEGGE	2125	27/12/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1176, CONCERNENTE LA GRADUATORIA DEI TITOLI DI PREFERENZA PER LE AMMISSIONI AI PUBBLICI IMPIEGHI.		Il Ministero della Difesa il RDL 5 luglio 1934, n. 1176 compare nell'All. 1 ma è attribuito alla competenza del Ministero per la P.A. Dunque ritiene che anche la legge di conversione va ricondotta alla medesima competenza.
633	REGIO DECRETO	1991	28/11/1938	DETERMINAZIONE DEI CICLI DI OPERAZIONI DI GRANDE POLIZIA COLONIALE NEI TERRITORI DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA, PER IL PERIODO DICEMBRE 1937-LUGLIO 1938.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
882	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	603	31/08/1945	FORZA ORGANICA E ORDINAMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
901	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	49	08/02/1946	CESSAZIONE DELLO STATO DI GUERRA E PASSAGGIO DALLA LEGISLAZIONE DI GUERRA A QUELLA DI PACE.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
933	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	238	06/09/1946	DEMOLIZIONE DEI RICOVERI ANTIAEREI PRIVATI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
950	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	24	07/01/1947	AUMENTO DEI CANONI DEMANIALI E DEI SOVRACANONI DOVUTI AGLI ENTI LOCALI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1162	LEGGE	77	14/01/1950	AVOCAZIONE ALLO STATO DEL MATERIALE ARTISTICO, STORICO E BIBLIOGRAFICO RECUPERATO IN GERMANIA E RESTITUITO ALLO STATO ITALIANO DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1271	LEGGE	43	18/01/1952	NORME PER IL RECLUTAMENTO DEI COMMISSARI DI LEVA		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1357	LEGGE	430	29/04/1953	SOPPRESSIONE DEL MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1593	LEGGE	3	02/01/1958	LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA RILIEVO ALIENAZIONE RESIDUATI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

ECONOMIA E FINANZE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
61	REGIO DECRETO	283	16/05/1907	MODIFICHE AL REGIO DECRETO 26 AGOSTO 1905, N. 489		Il Regio Decreto 489/1905 è stato abrogato dall'art. 7, D.P.R. 23 giugno 1990, n. 195, fatta salva la disposizione istitutiva dell'onorificenza. In ogni caso non c'è nell'Allegato.
124	LEGGE	416	07/04/1921	CHE CONVERTE IN LEGGE IL DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 LUGLIO 1918, N. 1007, RIGUARDANTE L'ACQUISTO DA PARTE DELLO STATO, DEL PALAZZO (GIÀ BALUGANI) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MODENA, COME SEDE DEGLI UFFICI PROVINCIALI POSTALI E		Non c'è il Decreto luogotenenziale n. 1007/1918 in Allegato
131	REGIO DECRETO	1356	15/09/1922	CHE ESTENDE ALLE NUOVE PROVINCE LA LEGGE ED IL REGOLAMENTO DOGANALE DEL REGNO		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
171	REGIO DECRETO	3244	30/12/1923	PASSAGGIO DEI TRATTURI DI PUGLIA E DELLE TRAZZERE DI SICILIA DALLA DIPENDENZA DEL MINISTERO DELLE FINANZE A QUELLA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
192	REGIO DECRETO LEGGE	596	10/05/1925	MODIFICAZIONI AL R.D. 18/11/23 N. 2440 SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO		<p>6ª Commissione del Senato: Il R.D. n. 2440/1923, non riportato negli atti salvati dalle abrogazioni, risulta allo stato abrogato solo per alcuni articoli.</p> <p>Il Regio decreto n. 596/1925 risulta tra gli atti abrogati dal decreto-legge n. 200/2008 (allegato 1).</p> <p>La legge n. 562/1926 recante conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi, tra cui il R.D. n. 596/1925 non è riportata in Allegato; è stata abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008, ma segnalata come indispensabile (si veda Allegato C).</p> <p>Relativamente a tale atto se si intende sottrarlo all'abrogazione andrebbe incluso nell'allegato 2.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
193	LEGGE	998	11/06/1925	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 LUGLIO 1923, N. 1717, PER LA RIFORMA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULLA AFFRANCAZIONE DEI CANONI, CENSI ED ALTRE PRESTAZIONI PERPETUE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
204	REGIO DECRETO LEGGE	23	03/01/1926	MODIFICAZIONE AL R. DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3267, PER IL RIORDINAMENTO E LA RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BOSCHI E DI TERRENI MONTANI		Non c'è il Decreto n. 3267/1923 in Allegato
237	LEGGE	874	02/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 6 MAGGIO 1926, N. 844, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE D'ORDINAMENTO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		6ª Commissione del Senato: il Regio Decreto n. 844/1926 risulta abrogato dal D.L. 200/2009 (all.to 1) Se si intende salvarlo va espunto da allegato 1 e inserito nell'allegato 2.
260	REGIO DECRETO LEGGE	2258	08/12/1927	REGIO DECRETO LEGGE 8 DICEMBRE 1927, N. 2258. - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO		6ª Commissione del Senato: non viene fatta salva la legge di conversione n. 3474/1928 (non è nell'Allegato). Si tenga presente che l'abrogazione della suddetta legge di conversione - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e del n. 376 dell'allegato A, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificati dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista a seguito della soppressione del citato n. 376 ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.
274	LEGGE	555	11/03/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 6 AGOSTO 1926, N. 1443, CONCERNENTE L'ASSEGNAZIONE DEL PALAZZO FIRENZE IN ROMA ALLA SOCIETÀ NAZIONALE "DANTE ALIGHIERI"		Non c'è il Regio Decreto legge n. 1443/1926 in Allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
281	REGIO DECRETO LEGGE	1396	07/06/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 12 GENNAIO 1928, N. 38, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DEPOSITI ESEGUITI A SCOPO CAUZIONALE PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DALLE IMPRESE ASSICURATRICI		Non c'è il Regio Decreto legge n. 38/1928 in Allegato.
297	LEGGE	3154	25/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1817, RELATIVO ALLA CREAZIONE DI UN ISTITUTO PER IL CREDITO NAVALE		Non c'è il Regio Decreto legge n. 1817/1928 in Allegato.
317	REGIO DECRETO LEGGE	1728	23/08/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEL RDL 21 GENNAIO 1929, N. 132 CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLE NORME RIGUARDANTI L'AVANZAMENTO NEI VARI GRADI DEI SOTT.LI DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA NONCHE' LA NOMINA E LO STATO DI SOTTOTENENTE MAESTRO DIRETTORE DI BANDA		6ª Commissione del Senato: Risulta abrogato dal D.L. 200/2009 (all.to 1) Se si intende salvarlo va espunto da allegato 1 e inserito nell'allegato 2.
337	LEGGE	820	02/06/1930	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1929, N. 2163, CONCERNENTE L'IMPOSIZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO A CARICO DEI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA, PEL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ASSISTENZA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI		Non c'è il Regio Decreto legge n. 2163/1929 in Allegato.
375	REGIO DECRETO LEGGE	1398	13/11/1931	COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO		Non c'è la legge di conversione n. 1581/1932 in Allegato. Abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Si tenga presente che l'abrogazione del presente provvedimento - prevista anche ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e della voce n. 16636 dell'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è prevista dalla nuova formulazione dell'allegato 1 dopo la conversione in legge.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
420	REGIO DECRETO LEGGE	1762	07/12/1933	MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE PER LA PUBBLICAZIONE DEI RUOLI STRAORDINARI PER LA RIPARTIZIONE IN RATE DEI RUOLI SUPPLETIVI E PER L'IMPUTAZIONE DELLE INDENNITÀ DI MORA NEI PAGAMENTI		Non viene citata in Allegato la legge di conversione del Decreto Legge.
520	LEGGE	850	06/04/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO - LEGGE 6 FEBBRAIO 1936, N. 198, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSA DI SCAMBIO		6 ^a Commissione del Senato: La tassa di scambio non risulta più vigente in quanto superata dalla disciplina in materia di IVA.
	REGIO DECRETO	1560	16/07/1936	ISTITUZIONE DELLA «MEDAGLIA MILITARE AL MERITO DI LUNGO COMANDO PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		6 ^a Commissione del Senato: il Regio decreto non viene riportato nell'elenco.
552	LEGGE	2174	26/12/1936	ESPOSIZIONE UNIVERSALE ED INTERNAZIONALE INDETTA A ROMA PER L'ANNO 1941		La 1^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
572	LEGGE	993	07/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1937, N.116, CHE RECA MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è il Regio Decreto Legge n. 116/1937 nell'Allegato. Il presente provvedimento (n.116/1937) è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, con la decorrenza ivi indicata.
579	REGIO DECRETO LEGGE	1400	17/07/1937	DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA		Non c'è la legge di conversione 7 aprile 1938, n. 636 nell'Allegato
583	REGIO DECRETO	1927	14/10/1937	NORME PER L'ESECUZIONE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1937, N. 116, CHE RECA MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è il Regio Decreto Legge n. 116/1937 nell'Allegato. Il presente provvedimento (116/1937) è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, con la decorrenza ivi indicata.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
587	REGIO DECRETO LEGGE	2049	22/11/1937	MODIFICAZIONI DI TALUNE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO MASSA DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA E LA EROGAZIONE DEGLI UTILI NETTI PATRIMONIALI DEL FONDO MASSA MEDESIMO		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
602	REGIO DECRETO LEGGE	204	24/02/1938	NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO E DEI MONTI DI PEGNI DI PRIMA CATEGORIA		Convertito in legge dalla L. 3 giugno 1938, n. 778, che non c'è nell'Allegato. Abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1º settembre 1993, n. 385. Si tenga presente che l'abrogazione del presente provvedimento - già prevista anche ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e della voce n. 21776 dell'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista dalla nuova formulazione dell'allegato 1 dopo la conversione in legge.
603	REGIO DECRETO LEGGE	416	01/03/1938	ISTITUZIONE DEL PUNTO FRANCO DEL PORTO DI GENOVA		Non c'è la legge di conversione n. 1198/1938 in Allegato.
604	LEGGE	141	07/03/1938	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL REGIO DECRETO LEGGE 12 MARZO 1936 N. 375, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA		6ª Commissione del Senato: il R.D.L. n. 375/1936 è stato parzialmente abrogato dall'art. 161 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 con l'eccezione del Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b). Sembrirebbe opportuno, di conseguenza, indicare la reviviscenza solo parziale delle norme citate.
612	REGIO DECRETO LEGGE	664	10/05/1938	SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO E AGGIORNAMENTO DI TUTTE LE DISPOSIZIONI DI LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI NUOVO CATASTO		Non c'è la legge di conversione n. 9/1939 in Allegato.
634	REGIO DECRETO LEGGE	1928	05/12/1938	NORME PER LA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI VALUTARIE		Non c'è la legge di conversione n. 739/1939 nell'Allegato. 6ª Commissione del Senato: pur formalmente in vigore, risulta abrogato, con decorrenza dal 1º gennaio 1989, dall'art. 42, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	REGIO DECRETO LEGGE	1933	19/10/1938	RIFORMA DELLE LEGGI SUL LOTTO PUBBLICO		6ª Commissione del Senato: nell'allegato 1 allo schema di decreto non figura tra le disposizioni da salvare il Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante la "Riforma delle leggi sul lotto pubblico".
639	LEGGE	194	09/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 1938, N. 909, CONCERNENTE L'ACQUISTO DA PARTE DELLO STATO, DI UN FABBRICATO IN ROMA, AL LARGO LEOPARDI, DA ADIBIRE AD UFFICI STATALI		Non c'è il Regio Decreto legge n. 909/1938 nell'Allegato.
643	REGIO DECRETO LEGGE	295	19/01/1939	RECUPERO DI CREDITI VERSO IMPIEGATI E PENSIONATI, E PRESCRIZIONE BIENNALE DI STIPENDI, PENSIONI ED ALTRI EMOLUMENTI		Non risulta la legge di conversione 2 giugno 1939, n. 739 nell'Allegato.
653	REGIO DECRETO	1279	25/05/1939	ATTUAZIONE DELLA L. 10 MAGGIO 1938, NUMERO 745, SULL'ORDINAMENTO DEI MONTI DI CREDITO SU PEGNO		Non c'è la legge n. 745/1938 nell'Allegato, per la quale si tenga presente che l'abrogazione del provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e del n. 669 dell'allegato A, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificati dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista a seguito della soppressione del citato n. 669 ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.
665	LEGGE	1037	26/07/1939	ORDINAMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		6ª Commissione del Senato: risulta già parzialmente abrogata dall'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, con esclusione degli articoli 3, 7 e 8. Appare quindi opportuno indicare con precisione le norme superstiti.
715	REGIO DECRETO	1567	17/09/1940	NORME PER L'ESECUZIONE DELL'ART. 3 DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1937, N.116, CONVERTITO NELLA LEGGE 7 GIUGNO 1937, N.993, CHE RECA MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è il Regio Decreto Legge n. 116/1937 in Allegato. Il presente provvedimento (116/1937) è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, con la decorrenza ivi indicata.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
722	REGIO DECRETO	1916	16/12/1940	NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1939, N. 1115, PER LA FUSIONE DELLA REGIA GUARDIA DI CONFINE ALBANESE CON LA REGIA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è la legge n. 1115 del 1939 nell'Allegato.
738	REGIO DECRETO	885	19/07/1941	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO - LEGGE 19 OTTOBRE 1938, N. 1933, RELATIVO AL LOTTO PUBBLICO		Non ci sono né il Regio Decreto Legge n. 1933/1938, né la legge di conversione di quest'ultimo in Allegato. 6ª Commissione del Senato: vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sembrerebbe opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto
743	LEGGE	1043	17/08/1941	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL NUOVO CATASTO DEI TERRENI E AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER I TRASFERIMENTI DI PICCOLE PROPRIETÀ RUSTICHE E URBANE		Il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, è stato approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, che non risulta citato nell'Allegato.
778	LEGGE	388	03/04/1942	MODIFICAZIONE ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1908, N.783, RIGUARDANTE LA UNIFICAZIONE DEI SISTEMI DI ALIENAZIONE E DI AMMINISTRAZIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DELLO STATO		6ª Commissione del Senato: Risulta tra gli atti abrogati dal decreto-legge n. 200/2008 (allegato 1). Essa peraltro non compare tra le voci sottratte all'abrogazione ai sensi dell'all.1 alla legge n. 9/2008 di conversione del citato d.l. n. 200/2008. Non c'è la legge n. 783/1908 in Allegato.
788	REGIO DECRETO	860	27/06/1942	NORME ESECUTIVE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 22 GENNAIO 1942, N. 64, CONCERNENTE L'AVANZAMENTO AL GRADO DI SOTTOBRIGADIERE DEGLI APPUNTATI DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è in Allegato la legge n. 64/1942, che risulta abrogata dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, con la decorrenza ivi indicata.
799	LEGGE	1472	19/11/1942	PROVVEDIMENTI PER LE FUSIONI DI SOCIETÀ COMMERCIALI		6ª Commissione del Senato: legge già abrogata dall'art. 26, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22 in quanto quest'ultimo, in attuazione di direttive comunitarie (n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE) ha ridisciplinato la materia delle fusioni e delle scissioni societarie.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
800	REGIO DECRETO LEGGE	1316	21/11/1942	DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO E DEI TITOLI AZIONARI		Non è presente nell'Allegato la legge di conversione. Si tenga presente che l'abrogazione del presente provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e della voce n. 25153 dell'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista dalla nuova formulazione dell'allegato 1 dopo la conversione in legge.
820	LEGGE	420	24/05/1943	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1938, N. 1933, SUL LOTTO PUBBLICO		Non c'è il Regio Decreto legge n. 1933/1938 in Allegato. 6ª Commissione del Senato: vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sembrerebbe opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto.
821	LEGGE	571	17/06/1943	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
846	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	367	01/11/1944	PROVVIDENZE PER AGEVOLARE IL RIASETTO DELLA VITA CIVILE E LA RIPRESA ECONOMICA DELLA NAZIONE.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
884	DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE	546	07/09/1945	AGEVOLAZIONI DI ORDINE ECONOMICO E TRIBUTARIO A FAVORE DELLA VALLE D'AOSTA		6ª Commissione del Senato: Il presente provvedimento risulta abrogato dall'art. 2, comma 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza indicata nel medesimo articolo, salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
927	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	122	27/06/1946	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUL LOTTO PUBBLICO		Modifica la legge n. 1933/1938, non presente nell'Allegato. 6ª Commissione del Senato: vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sembrerebbe opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
930	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	147	23/08/1946	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 MARZO 1945, N. 165, SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è il D.Lgs. Luog. N. 165/1945 né la legge di ratifica n. 561/1956 nell'Allegato. Ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 e, abrogato dall'art. 9, L. 29 maggio 1967, n. 371, a sua volta abrogato dall'art. 67, comma 3, lett. f), D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso decreto.
969	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	364	11/05/1947	SUCCESSIONE DELLE PERSONE DECEDUTE PER ATTI DI PERSECUZIONE RAZZIALE DOPO L'8 SETTEMBRE 1943, SENZA LASCIARE EREDI SUCCESSIBILI		Ratificato con Legge n. 73/1953, che non risulta nell'Allegato.
971	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	484	29/05/1947	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 NOVEMBRE 1945, N. 722, E AL DECRETO LEGISLATIVO 25 OTTOBRE 1946, N. 263, CONCERNENTI IL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DEI PENSIONATI		Non c'è il D.L.Luog. N. 722/1945 nell'Allegato.
981	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	691	17/07/1947	ISTITUZIONE DI UN COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. 6ª Commissione del Senato: parzialmente abrogato dall'art.161 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 e per le competenze valutarie del CICR previste dall'art. 1, primo comma). Sembrirebbe opportuno, di conseguenza, indicare la reviviscenza solo parziale delle norme citate.
997	DECRETO LEGISLATIVO	1208	05/10/1947	AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE COMMUNATE DA LEGGI TRIBUTARIE E FINANZIARIE		Si tenga presente che l'abrogazione del presente provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e della voce n. 29445 dell'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista dalla nuova formulazione dell'allegato 1 dopo la conversione in legge.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1015	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	1741	10/12/1947	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL LOTTO PUBBLICO E MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE DEL LOTTO		Modifica alcuni articoli del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, che non risulta nell'Allegato. 6ª Commissione del Senato: vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sembra opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto
1017	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	1511	15/12/1947	MISURA DEI COMPENSI DOVUTI AGLI SCOPRITORI DI INFRAZIONI VALUTARIE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1020	DECRETO LEGISLATIVO	268	05/01/1948	ISTITUZIONE DI UN PUNTO FRANCO NEL PORTO DI VENEZIA.		Ratificato dalla legge n. 561/1956, non presente nell'Allegato.
1028	DECRETO LEGISLATIVO	98	26/01/1948	DISCIPLINA DELLE CASSE CONGUAGLIO PREZZI.		Ratificato dalla legge n. 561/1956, non presente nell'Allegato.
1030	DECRETO LEGISLATIVO	76	28/01/1948	DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DEGLI UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO		Il presente provvedimento ha cessato di aver vigore il 31 dicembre 1952 per effetto del disposto dell'art. 3 della legge 17 luglio 1951, n. 575, di ratifica del presente decreto.
1042	DECRETO LEGISLATIVO	112	28/02/1948	ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI COMMERCIO DELLE MONETE D'ORO E D'ARGENTO		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1096	DECRETO LEGISLATIVO	717	07/05/1948	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL LOTTO PUBBLICO E MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE DEL LOTTO		6ª Commissione del Senato: vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sembra opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto
1118	LEGGE	8	21/01/1949	AUMENTO DEI CANONI DEMANIALI E DEI SOVRACANONI DOVUTI AGLI ENTI LOCALI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1120	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	211	02/03/1949	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE TECNICO-ARTISTICA PER L'ESAME DEI CONI DELLE MONETE E PER LO STUDIO DELLE QUESTIONI AFFINI O ATTINENTI ALLA MONETAZIONE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1149	LEGGE	639	21/08/1949	RELAZIONE ANNUA AL PARLAMENTO SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1183	LEGGE	331	16/06/1950	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 1950, N. 142, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE E CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI PER AGEVOLARE LA DISTILLAZIONE DEL VINO E ALLE DISPOSIZIONI RELATI		6ª Commissione del Senato: il Decreto legge n. 142/1950 risulta già abrogato dal D.P.R. 18 maggio 2001, n. 310, con cui è stato emanato il regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcolici.
1189	LEGGE	585	15/07/1950	MODIFICAZIONI AI TITOLI I, II, IV E V DELLA LEGGE SUL LOTTO		Sostituisce alcuni articoli del R.D.L. 1933/1938, non presente nell'Allegato.
1192	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	895	28/07/1950	APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI CONCERNENTI IL SEQUESTRO, IL PIGNORAMENTO E LA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI DEI DIPENDENTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		Il Testo Unico (DPR 180/1950) cui si da esecuzione con il presente regolamento non è citato nell'Allegato.
1242	LEGGE	658	20/07/1951	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 MARZO 1948, N. 444, CONCERNENTE LA FACOLTA' DI CONFERIRE PROMOZIONI, AVANZAMENTI E TRASFERIMENTI PER MERITO DI GUERRA AI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA PER FATTI D'ARMI COMPIUTI DURANTE LA GUERRA 1		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1262	LEGGE	1405	24/12/1951	NORME SULLA CIRCOLAZIONE MONETARIA		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1269	LEGGE	36	18/01/1952	ESTENSIONE AGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 1472		Il D.Lgs. 1472/1948 non è presente nell'Allegato.
1330	LEGGE	4417	28/12/1952	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLE FINANZE, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE		Solo alcuni Decreti legislativi ratificati sono presenti in Allegato (vedi).
1364	LEGGE	968	27/12/1953	CONCESSIONE DI INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER DANNI DI GUERRA		Per la cessazione dell'efficacia della presente legge, vedi l'art. 2, L. 30 dicembre 1991, n. 412. Esso dispone che decorrere dall'anno finanziario 1992 cessa la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968.
1378	LEGGE	228	15/05/1954	ESENZIONE A FAVORE DELLE REGIONI, PROVINCE, COMUNI ED ENTI DI BENEFICENZA, DAI DIRITTI E COMPENSI DI CUI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 1951, N. 575, E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI PROROGA		La legge n. 575/1951 non è presente nell'Allegato.
1392	LEGGE	502	13/07/1954	DISPOSIZIONI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER LE CONTRATTAZIONI EFFETTUATE NELLE BORSE MERCI E PER LE VENDITE IN GENERE SU TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCE		6ª Commissione del Senato: L'imposta generale sull'entrata è stata abolita dall'articolo 90, comma 1, n. 1 del DPR n. 633/1972 istitutivo dell'IVA.
1405	LEGGE	843	06/08/1954	MODIFICAZIONI AL DECRETO-LEGGE 1 MARZO 1938, N.416, CONVERTITO NELLA LEGGE 4 GIUGNO 1938, N.1198, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DEL PUNTO FRANCO DEL PORTO DI GENOVA		Il D.L. n. 416/1948 e la relativa legge di conversione non sono presenti nell'Allegato.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1412	LEGGE	869	26/09/1954	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 533, CONCERNENTE LA DISCIPLINA RELATIVA AI DIRITTI, COMPENSI E PROVENTI PERCEPITI DAL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		Il D.L. n. 533/1954 non è presente in Allegato.
1431	LEGGE	84	27/02/1955	MODIFICAZIONI ALLE NORME DI AVANZAMENTO E RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI E PROVVEDIMENTI PER SOTTUFFICIALI E MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA		Nella legge si prevede l'applicazione di alcune norme della legge 7 giugno 1934, n. 899, non presente in Allegato.
1440	LEGGE	405	03/05/1955	CONCESSIONE DI DIPLOMI AI BENEMERITI DELLA PUBBLICA FINANZA E ISTITUZIONE DI UN PREMIO ANNUALE DI UN MILIONE DI LIRE PER IL MIGLIORE CONTRIBUTO ORIGINALE DATO AGLI STUDI DI FINANZA PUBBLICA		La presente legge è stata abrogata dall'art. 23, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
1448	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1544	30/06/1955	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DEL TESORO		6ª Commissione del Senato: il DPR ha disposto il Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro; si ricorda, anche con riferimento alle disposizioni in materia di Ragioneria generale dello Stato, che con il Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 è stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1461	LEGGE	1123	20/11/1955	EQUIPARAZIONE DEI DIRITTI DEI FIGLI ADOTTIVI A QUELLI LEGITTIMI IN MATERIA FISCALE		Il presente provvedimento era stato abrogato dall'allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto.
1500	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA		30/05/1956	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE ED ARTISTICHE E FISSAZIONE DEL CONTINGENTE DELLA MONETA METALLICA DA LIRE 20		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1513	LEGGE	786	25/07/1956	CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1956, N.476, CONCERNENTE NUOVE NORME VALUTARIE E ISTITUZIONI DI UN MERCATO LIBERO DI BIGLIETTI DI STATO E DI BANCA ESTERI		Il D.L. n. 476/1956 non è presente nell'Allegato.
1520	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	7	11/11/1956	MODIFICHE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17/8/55 N. 767 PER L'INTEGRAZIONE DEL CONGLOBAMENTO PARZIALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE STATALE		Il DPR n. 767/1955 non è presente nell'Allegato.
1527	LEGGE	1409	13/12/1956	NORME PER LA VIGILANZA MARITTIMA AI FINI DELLA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO DEI TABACCHI		Il presente provvedimento era stato abrogato dall'allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto.
1558	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA		30/05/1957	LIMITI PER IL POTERE LIBERATORIO DELLE MONETE EMESSE DALLA ZECCA AI SENSI DELLE L. 24 DICEMBRE 1951, N. 1405 E L. 14 DICEMBRE 1955, N. 1314		La 1^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. La legge n. 1314/1955 non è presente nell'Allegato.
1664	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1010	18/10/1958	MODIFICHE AL RD 16 LUGLIO 1936 N. 1560 ISTITUIVO DELLA MEDAGLIA MILITARE AL MERITO DI LUNGO COMANDO PER GLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA		Il RD n. 1560/1936 non è presente nell'Allegato.
1725	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	819	06/07/1960	APPROVAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO DEL MUSEO STORICO DELLA GUARDIA DI FINANZA		Nessuna delle norme citate è presente nell'Allegato.
	LEGGE	1265	20/10/1960	ISTITUZIONE DEL FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI		6^a Commissione del Senato: la legge non viene riportato nell'elenco.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1740	LEGGE	1266	20/10/1960	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FINANZIERI IN CONGEDO		Si tenga presente che l'abrogazione del presente provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e del n. 1771 dell'allegato A, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificati dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista a seguito della soppressione del citato n. 1771 ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.
1790	LEGGE	851	03/08/1961	ADEGUAMENTO DI ALCUNE VOCI DELLA TARIFFA ANNESSA AL D.P.R. 25 GIUGNO 1953, N. 492, CONCERNENTE NUOVE NORME SULL'IMPOSTA DI BOLLO E CONCESSIONE DI PREMI DI OPEROSITA' E PER LA SCOPERTA E LA REPRESSIONE DI REATI		Il DPR n. 492/1953 non è presente in Allegato.
	LEGGE	1326	30/11/1961	MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLA CASSA UFFICIALI E SUL FONDO DI PREVIDENZA PER SOTTUFFICIALI, APPUNTATI E FINANZIERI DELLA GUARDIA DI FINANZA		6ª Commissione del Senato: la legge non viene riportato nell'elenco.
1811	LEGGE	2	09/01/1962	MODIFICHE ALLA LEGGE 24 LUGLIO 1959, N. 622, RECANTE INTERVENTI A FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE, PER LA PARTE RIGUARDANTE L'AMMODERNAMENTO DEL NAVIGLIO MERCANTILE.		La legge n. 622/1959 non è presente in Allegato.
1813	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	45	18/01/1962	VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DEL DIRITTO PER TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO DI CUI AL D.P.R. 24 DICEMBRE 1960, N. 1587		Il DPR n. 1587/1960 non è presente in Allegato.
1842	LEGGE	231	27/04/1962	MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2, PER LA PROPRIETÀ DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ES ECONOMICO		Il DPR n. 2/1959 non è presente in Allegato.
1878	LEGGE	1516	13/10/1962	RETTIFICA DEI CONFINI DEL PUNTO FRANCO DI BRINDISI.		Il decreto presidenziale n. 1090/1955 non è presente in Allegato.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1967	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	694	23/04/1963	MODIFICAZIONE DELLA TABELLA A ALLEGATA AL DECRETO PRESIDENZIALE 30 SETTEMBRE 1955, N. 1090, CHE DETERMINA LA SEDE, LA CLASSE E LE FACOLTÀ DI CIASCUNA DOGANA, NONCHÉ LE VIE DOGANALI PER L'ENTRATA E L'USCITA DELLE MERCI		La legge di conversione n. 189/1964 non è presente in Allegato.
1987	LEGGE	25	23/02/1964	MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLA BENZINA, DEGLI IDROCARBURI ACICLICI SATURI E NAFTENICI, LIQUIDI E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI PER AUTOTRAZIONE		La legge n. 1/1962 non è presente in Allegato.
2007	LEGGE	467	21/06/1964	MODIFICHE ALLA LEGGE 24 LUGLIO 1959, N. 622, RECANTE INTERVENTI A FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE, PER LA PARTE RIGUARDANTE L'AMMODERNAMENTO DEL NAVIGLIO MERCANTILE		La legge n. 622/1959 non è presente in Allegato.
2017	LEGGE	721	05/09/1964	RITOCCHI AL TARTTAMENTO FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI		Il presente provvedimento, convertito in legge dalla L. 30 ottobre 1964, n. 1069, era stato abrogato dall'Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto. L'art. 35, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, ha soppresso le imposte di fabbricazione sullo zucchero e sul glucosio.
2032	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1614	05/11/1964	NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, RELATIVE AL FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI INDIVIDUALI		La legge n. 60/1963 non è presente nell'Allegato.
2071	LEGGE	431	13/05/1965	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1965, N. 124, RECANTE INTERVENTI PER LA RIPRESA DELLA ECONOMIA NAZIONALE		Il D.L. n. 124/1965 non è presente nell'Allegato.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2072	LEGGE	494	13/05/1965	CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 150 MILIARDI PER IL QUINQUENNIO 1965-1969 E DI UN CONTRIBUTO STATALE DI 7.500 MILIONI PER IL PERIODO FINANZIARIO 1 LUGLIO-31 DICEMBRE 1964 E MODIFICHE ALLA LEGGE 11		La legge n. 933/1960 non è presente in Allegato.
2136	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA		23/02/1966	MODIFICAZIONI AL RD 25.03.1935 CHE DETTA NORME PER L'APPLICAZIONE DELLE DISP.NI DI CUI AGLI ARTT. DAL 23 AL 34 DEL RDL 05.07.1934 N. 1187 RIGUARDANTE IL FONDO DI PREVIDENZA PER SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA E LA CASSA UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA		Il RD 25.03.1935 non è presente in Allegato.
2159	LEGGE	518	05/07/1966	MODIFICHE ALLE SANZIONI STABILITE AL TITOLO IX DELLA LEGGE SUL LOTTO (REGIO DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1938, N. 1933, CONVERTITO NELLA LEGGE 5 GIUGNO 1939, N. 973)		Il Regio-Decreto 19 ottobre 1938, N. 1933 non è presente in Allegato. 6ª Commissione del Senato: vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sarebbe opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto.
2184	DECRETO LEGGE	976	18/11/1966	ULTERIORI INTERVENTI E PROVVIDENZE PER LA RICOSTRUZIONE E PER LA RIPRESA ECONOMICA NEI TERRITORI COLPITI DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966.	artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-bis, 14, 15, 16, 17, 18, 18-bis, 19, 20, 20-bis, 21, 22, 22-bis, 23, 23-bis, 24, 25, 26, 27, 27-bis, 27-ter, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40-bis, 41, 41-bis, 41-ter, 42, 43, 43-bis, 43-ter, 44, 45, 46, 47, 47-bis, 47-ter, 48, 48-bis, 48-ter, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64-bis, 64-ter, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 88-bis, 89.	In Allegato non c'è la legge di conversione n. 1142/1966.
2187	DECRETO LEGGE	1036	05/12/1966	PROROGA DEL REGIME DEI CONTINGENTI PREVISTO DALLE LEGGI 1 DICEMBRE 1948, N. 1438 E 11 DICEMBRE 1957, N. 1226, CONCERNENTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA		

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2225	LEGGE	451	24/05/1967	ULTERIORE INTEGRAZIONE DELLO STANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1962, N. 1, RECANTE NORME PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO NATALE		La legge n. 1/1962 non è presente in Allegato.
2226	LEGGE	371	29/05/1967	DISPOSIZIONI SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA.		6ª Commissione del Senato: la legge risulta già abrogata dall'art. 67, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69.
2249	LEGGE	650	27/07/1967	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 31 DICEMBRE 1962, N. 1852, RIGUARDANTE IL REGIME FISCALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI DESTINATI ALL'AZIONAMENTO DELLE MACCHINE AGRICOLE		La legge n. 1852/1962 non è presente nell'Allegato
•	LEGGE	942	06/10/1967	MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 20 OTTOBRE 1960, N. 1265, ISTITUTIVA DEL FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI		6ª Commissione del Senato: la legge non viene riportata nell'elenco.
2304	LEGGE	57	17/02/1968	PROROGA DELLA LEGGE 18 MARZO 1965, N. 170, SULLE TRASFORMAZIONI, FUSIONI E CONCENTRAZIONI DELLE SOCIETA' COMMERCIALI		La legge n. 170/1965 non è presente in Allegato.
2322	LEGGE	193	06/03/1968	AUMENTO DEI COEFFICIENTI STABILITI DALLE LEGGI 8 NOVEMBRE 1956, N.1325,6 OTTOBRE 1962, N.1469,18 MARZO 1958, N.269 E 2 MARZO 1963, N.387,INERENTI L'INDENNIZZO DEI BENI ABANDONATI NEI TERRITORI ASSEGNATI ALLA JUGOSLAVIA ED IN ZONA B DELL'EX TERRITORIO DI		Le leggi 8 novembre 1956, n.1325,6 ottobre 1962, n.1469,18 marzo 1958, n.269 non sono presenti in Allegato.
2331	LEGGE	247	12/03/1968	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1962, N. 959, RECANTE NORME SULLA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA		La legge n. 959/1962 non è presente in Allegato.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2351	LEGGE	241	18/03/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 1968, N. 79, CONCERNENTE ULTERIORI INTERVENTI E PROVVIDENZE PER LA RICOSTRUZIONE E PER LA RIPRESA ECONOMICA DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968		Il DL n. 79/1968 non è presente in Allegato.
2387	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1121	14/08/1968	MODIFICA ALL'ART. 12 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 LUGLIO 1967, N.851, RECANTE NORME IN MATERIA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO RILASCIATE DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		Il DPR n. 851/1967 non è presente nell'Allegato.
2414	LEGGE	167	21/04/1969	ASSEGNAZIONE DEL MEDIO-CREDITO CENTRALE DI SOMME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INTERESSI PER OPERAZIONI DI ESPORTAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1967, N. 131, E NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142		Le leggi citate in epigrafe non sono presenti nell'Allegato.

ESTERI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
109	DECRETO LEGGE LUOGOTENEN- ZIALE	1093	18/05/1919	CHE STABILISCE L'OBBLIGO DEL PASSAPORTO PER I CIT- TADINI CHE SONO CONSIDE- RATI O SI PRESUMANO EMI- GRANTI, FISSANDO ALTRESÌ NORME PER IL SUO RILASCIO E LE PENALITÀ DA INFLIG- GERSI AI CONTRAVVENTORI.		La 1ª Commissione del Senato ha in- cluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensa- bilità ovvero su cui si ritengono op- portuni ulteriori approfondimenti.
267	LEGGE	1783	06/01/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1927, N. 628, CON- CERNENTE LA SOPPRES- SIONE DEL COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRA- ZIONE E L'ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DI UNA DI- REZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO.		Il RDL 28 aprile 1927, n. 628 non compare nell'all. 1.
451	REGIO DECRETO LEGGE	1175	05/07/1934	AUTORIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE DI SPECIALI FACILITAZIONI NEI RI- GUARDI DEI PASSAPORTI DI DURATA LIMITATA A SCOPO TURISTICO, E DEI BUONI AL- BERGHIERI		La 1ª Commissione del Senato ha in- cluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensa- bilità ovvero su cui si ritengono op- portuni ulteriori approfondimenti.
532	LEGGE	1450	04/06/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 3 FEBBRAIO 1936, N. 447, CONCERNENTE L'I- STITUZIONE DEGLI ADDETTI STAMPA PRESSO LE REGIE RAPPRESENTANZE DIPLOMA- TICHE ALL'ESTERO.		Il RDL 3 febbraio 1936, n. 447 è stato abrogato dal DL 200/2008 (e non ripe- scato dalla legge di conversione).
1613	LEGGE	142	01/03/1958	NORME PER IL CONGLOBA- MENTO TOTALE DEL TRAT- TAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE GIÀ APPARTE- NENTE ALLE AMMINISTRA- ZIONI MUNICIPALI DELL'A- FRICA ITALIANA ED ISCRITTO IN APPOSITI QUA- DRI SPECIALI, AI SENSI DEL- L'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUB- BLICA 30 NO		La 1ª Commissione del Senato ha in- cluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensa- bilità ovvero su cui si ritengono op- portuni ulteriori approfondimenti. Rinvia al DPR 30 novembre 1954, n. 1451, abrogato dal DL 112/2008.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1677	LEGGE	342	18/05/1959	ESTENSIONE A TALUNE CATEGORIE DI PERSONALE DEL MUNICIPIO DI MOGADISCIO DELLE NORME DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 NOVEMBRE 1954, N. 1451, SULL'ESODO VOLONTARIO E LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI DIPENDENTI DAI CESSATI GOVERNI DEI TERRITORI GIÀ DI SOVRANITÀ ITALIANA IN AFRICA		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Rinvia al DPR 30 novembre 1954, n. 1451, abrogato dal DL 112/2008.</p>

FAMIGLIA

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	R.D.	718	15/04/ 1926	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA L. 10 DICEMBRE 1925, N. 2277 SULLA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA		<p>L'assenza di questo atto nell'Allegato 1 è stata segnalata dal Dipartimento per le politiche della Famiglia</p> <p>Si osserva quanto segue: a) si tratta di un atto secondario, b) l'atto primario cui esso dà esecuzione non è menzionato né nell'Allegato 1 né nella nota del Dipartimento per le politiche della famiglia, ma è confluito nel Testo unico di cui al R.D. 2316/1934, non indicato nell'Allegato 1 ma menzionato nella nota del Dipartimento della famiglia.</p>
235	REGIO DECRETO LEGGE	798	08/05/1927	NORME SULL'ASSISTENZA DEGLI ILLEGITTIMI, ABBANDONATI O ESPOSTI ALL'ABBANDONO		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p>
	R.D.	2822	29/12/1927	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL R.D.L. 8 MAGGIO 1927, N. 798, SULL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEI FANCIULLI ILLEGITTIMI, ABBANDONATI O ESPOSTI ALL'ABBANDONO		<p>L'assenza di questo atto nell'Allegato 1 è stata segnalata dal Dipartimento per le politiche della Famiglia.</p> <p>Si osserva quanto segue: a) si tratta di un atto secondario; b) l'atto primario cui esso dà esecuzione è riportato nell'Allegato 1 al n. 235.</p>
315	LEGGE	1397	26/07/1929	ISTITUZIONE DELL'OPERA NAZIONALE PER GLI ORFANI DI GUERRA, CON SEDE IN ROMA.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Potrebbe essere opportuno verificare se abbia esaurito i suoi effetti.</p> <p>Dipartimento per le politiche della Famiglia: la decisione di mantenere in vigore norme molto risalenti è scaturita dal fatto che, anche se fanno riferimento a istituti abrogati, contengono competenze che sono passate in gran parte a regioni ed enti locali: <i>"Poiché nella individuazione di tali competenze, ancora oggi il riferimento potrebbe essere a tali norme, le stesse non possono essere abrogate. Potrebbero esserlo nell'ottica di una rivisitazione e di una razionalizzazione dell'intero corpo normativo in relazione alle materie di riferimento"</i>.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
403	LEGGE	312	13/04/1933	MODIFICAZIONI ALLE VIGENTI NORME SULL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO D'ASSISTENZA AI FANCIULLI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O ESPOSTI ALL'ABBANDONO.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Si limita ad apportare modifiche al R.D.L. 798/1927, inserito a sua volta nell'Allegato 1 al n. 235.</p>
	R.D.	2316	24/12/1934	TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA		<p>L'assenza di questo atto nell'Allegato 1 è stata segnalata dal Dipartimento per le politiche della Famiglia Con il RD n. 2316, ai sensi dell'art. 19 della legge 13 aprile 1933, n. 298, il Governo ha coordinato in Testo unico le disposizioni della medesima legge 298/1933 con quelle della legge 10 dicembre 1925, n. 2277 del R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 239, e "con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia".</p> <p>Al riguardo si segnala che, ai sensi dell'art. 14, comma 17, lettera a), della legge 246/2005, rimane in vigore ogni testo normativo che rechi in epigrafe la denominazione "testo unico".</p>
784	LEGGE	826	08/06/1942	NUOVE NORME PER L'ASSISTENZA AGLI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O ESPOSTI ALL'ABBANDONO.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Si limita a modificare il R.D.L. 798/1927, inserito a sua volta nell'Allegato 1 al n. 235.</p>
1934	LEGGE	79	11/02/1963	MANTENIMENTO A FAVORE DEL PERSONALE STATALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO ED IN QUIESCENZA, DELLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FIGLI MAGGIORENNI, STUDENTI UNIVERSITARI, CHE NON ABBIANO SUPERATO IL 26 ANNO DI ETÀ'		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Estende l'ambito di applicazione di provvedimenti che non sono elencati nell'Allegato 1 (decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e legge 27 maggio 1959, n. 324).</p> <p>Si segnala che il Dipartimento per le politiche della famiglia non aveva segnalato tale legge tra quelle da mantenere in vigore, considerando le norme di natura previdenziale di competenza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali</p>

GIUSTIZIA

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
113	REGIO DECRETO LEGGE	1598	02/09/1919	APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DI UN ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA MUTUALITÀ FRA I MAGISTRATI ITALIANI, CON SEDE A ROMA		Convertito in legge dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 non presente nell'allegato. Il Ministero della Giustizia si ritiene che la l. 17 aprile 1925 n. 473 (recante conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi, tra cui il n. 1598/1919) debba essere inserita nell'elenco delle leggi da salvare
117	REGIO DECRETO LEGGE	544	29/04/1920	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE E AL REGOLAMENTO SUL NOTARIATO RELATIVAMENTE AI CONCORSI PER LA PROVVISORIA DEI POSTI NOTARILI E ALLE DOMANDE PER I CAMBI DI RESIDENZA		Non risulta presente la legge di conversione. Il Ministero della Giustizia si ritiene che il r.d.l. 29 aprile 1920, n. 544 debba essere espunto dall'elenco, trattandosi di fonte che deve ritenersi abrogata per incompatibilità con la l. 6 agosto 1926, n. 1365
137	REGIO DECRETO LEGGE	1529	29/10/1922	REGIO DECRETO LEGGE 29 OTTOBRE 1922, N. 1529. - CHE STABILISCE NORME PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
149	REGIO DECRETO	1043	03/05/1923	CHE STABILISCE LE COMPETENZE DOVUTE AI TESTIMONI, PERITI, GIURATI E UFFICIALI GIUDIZIARI E LE INDENNITÀ SPETTANTI AI MAGISTRATI E CANCELLIERI PER LE TRASFERTE		Il presente decreto è stato abrogato ai sensi di quanto disposto dagli artt. 298 e 299, D. Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dagli artt. 298 e 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 degli stessi decreti. Il Ministero della Giustizia si ritiene debba essere espunto dall'Allegato
157	REGIO DECRETO	1570	15/07/1923	MODIFICAZIONE DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 GENNAIO 1917, N. 749, CONTENENTE NORME PER LA STAMPA, DISTRIBUZIONE E VENDITA DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO, IN EDIZIONE UFFICIALE		Il D.Lgt. 7 gennaio 1917, n. 749 deve considerarsi in massima abrogato perché sostituito dal presente provvedimento, nonostante il diverso tenore dell'intitolazione di questo. Qualche disposizione di quello può ritenersi ancora vigente, ma non risulta presente nell'allegato. Il Ministero della Giustizia si osserva che sussistono dubbi sul rango (primario o secondario) della relativa fonte. Nel dubbio si suggerisce di mantenerlo nell'elenco

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
169	REGIO DECRETO LEGGE	2858	20/12/1923	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 1921, N. 1373, PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO NELLE NUOVE PROVINCE		Non risulta presente nell'allegato la norma novellata. Il Ministero della Giustizia si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, in quanto contiene disposizioni abrogate di fatto
178	REGIO DECRETO LEGGE	751	22/05/1924	RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVICI NEL REGNO		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
182	REGIO DECRETO LEGGE	1737	23/10/1924	NORME COMPLEMENTARI PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI NOTARILI		Convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 non presente nell'allegato. Si fa presente che essa è stata abrogata dal decreto-legge n. 112 del 2008
186	REGIO DECRETO LEGGE	2124	28/12/1924	MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE NOTARILE		Convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 non presente nell'allegato. Si fa presente che essa è stata abrogata dal decreto-legge n. 112 del 2008.
195	REGIO DECRETO LEGGE	1621	30/08/1925	ATTI ESECUTIVI SOPRA BENI DI STATI ESTERI NEL REGNO		Convertito in legge dalla L. 15 luglio 1926, n. 1263, non presente nell'allegato. Il Ministero della Giustizia si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, in quanto deve considerarsi abrogato di fatto a seguito della pronuncia di Corte cost. n. 329 del 1992
201	REGIO DECRETO LEGGE	2071	15/11/1925	DISPOSIZIONI ECCEZIONALI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI DISTRUTTI IN OCCASIONE DI TERREMOTI, INONDAZIONI, ALTRE PUBBLICHE CALAMITÀ O TUMULTI POPOLARI		Convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 non presente nell'allegato. Si fa presente che essa è stata abrogata dal decreto-legge n. 112 del 2008.
222	REGIO DECRETO	1953	14/11/1926	DISPOSIZIONI SUL CONFERIMENTO DEI POSTI DI NOTARO		Abrogato in parte dall'art. 9, R.D. 22 dicembre 1932, n. 1728 non presente nell'allegato. Il Ministero della Giustizia segnala che il R.D. n. 1728/1932 non è stato inserito nell'elenco perché contiene norme di natura regolamentare. Ritiene inoltre che anche il R.D. n. 1953 del 1926 debba essere espunto in quanto - come si evince dal preambolo e dal richiamo all'art. 1 della l. 31 gennaio 1926, n. 100 - questo regio decreto contiene norme di natura regolamentare.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
236	REGIO DECRETO LEGGE	753	12/05/1927	INTERPRETAZIONE DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 25 MARZO 1926, N. 453, SULL'ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE		<p>Manca nell'allegato la legge citata in epigrafe.</p> <p>Il Ministero della Giustizia si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, in quanto si tratta di fonte da considerarsi abrogata per incompatibilità con il nuovo ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore di cui al r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578</p>
308	REGIO DECRETO	1019	30/05/1929	PASSAGGIO DELLE PROVINCE DI PESARO URBINO, ANCONA E MACERATA ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMMISSARIO PER IL RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVILI DELL'EMILIA		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p>
338	REGIO DECRETO LEGGE	964	26/06/1930	NORME PER L'USO DELLE QUALIFICHE ACCADEMICHE DI DOTTORE IN INGEGNERIA ED IN CHIMICA INDUSTRIALE		<p>Convertito in legge con L. 16 febbraio 1931, n. 188 non presente nell'allegato.</p>
342	LEGGE	1278	24/07/1930	ADOZIONE DI NUOVE NORME PENALI IN MATERIA DI EMIGRAZIONE		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p>
358	REGIO DECRETO LEGGE	36	25/01/1931	MODIFICAZIONI ALLE NORME RELATIVE ALLA DEFINIZIONE DELLE CONTORSIVE IN MATERIA DI IMPOSTE DI CONSUMO TRA COMUNI E APPALTATORI		<p>Il provvedimento modifica, non novellando, il regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, non presente nell'allegato.</p> <p>Il Ministero della Giustizia segnala che l'Atto è stato mantenuto in vigore in quanto la commissione arbitrale ivi prevista deve ritenersi ancora operante (è richiamata ad es. dall'art. 57 del DPR 26 ottobre 1972, n. 639 recante la disciplina dell'imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni). Deve invece ritenersi non più in vigore il r.d.l. 20 marzo 1930, n. 141, le cui disposizioni sono state superate dal r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 (recante il Testo Unico per la finanza locale) a sua volta abrogato dal decreto-legge n. 112 del 2008.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
419	REGIO DECRETO LEGGE	1578	27/11/1933	ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE		<p>Nel testo del presente decreto sono state apportate le seguenti sostituzioni di denominazioni (con esclusione degli articoli la cui disciplina è da ritenersi superata); Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, al posto del Direttorio del sindacato degli avvocati e procuratori; Consigli degli ordini, al posto dei Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori; Consiglio nazionale forense, al posto della Commissione centrale, in virtù del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, non presente nell'allegato.</p> <p>Il Ministero della Giustizia segnala che le denominazioni "Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori", ecc. non sono state introdotte dal d.lgs.lgt 23 novembre 1944, n. 369, bensì dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (recante Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali) già inserito nell'elenco degli atti da salvare.</p>
421	REGIO DECRETO	1669	14/12/1933	MODIFICAZIONI ALLE NORME SULLA CAMBIALE E SUL VAGLIA CAMBIARIO		<p>Il R.D.L. 25 agosto 1932, n. 1130, convertito nella L. 22 dicembre 1932, n. 1946, ha reso esecutive in Italia le convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 per l'unificazione del diritto cambiario. Tali norme non sono presenti nell'allegato.</p>
423	REGIO DECRETO	1736	21/12/1933	DISPOSIZIONI SULL'ASSEGNO BANCARIO, SULL'ASSEGNO CIRCOLARE E SU TALUNI TITOLI SPECIALI DELL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DEL BANCO DI NAPOLI E DEL BANCO DI SICILIA		<p>Il presente R.D. è stato emanato in forza del R.D.L. 24 agosto 1933, n. 1077, convertito in legge dalla L. 4 gennaio 1934, n. 61. Tali norme risultano assenti nell'allegato.</p>
435	REGIO DECRETO	37	22/01/1934	NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 NOVEMBRE 1933, N. 1578, SULL'ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE		<p><i>Vedi sopra rigo 419</i></p>
482	LEGGE	871	03/06/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1935, N. 847, CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>In epigrafe n. 847 da intendersi 487.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
497	REGIO DECRETO LEGGE	1447	09/12/1935	MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE MILITARE		Non risulta presente la legge di conversione.
500	REGIO DECRETO LEGGE	2263	16/12/1935	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 9 E 10 DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1923, N. 1393, RIGUARDANTE LA TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO		In epigrafe da intendersi "1395". Il Ministero della Giustizia si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, in quanto contiene una disciplina transitoria delle professioni di ingegnere e di architetto, i cui effetti devono ormai ritenersi esauriti
517	LEGGE	715	02/04/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1935, N. 2263, CONTENENTE MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 9 E 10 DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1923, N. 1395, RIGUARDANTE LA TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI		Il Ministero della Giustizia si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, in quanto contiene una disciplina i cui effetti devono ormai ritenersi esauriti
545	REGIO DECRETO LEGGE	2128	15/10/1936	REGIO DECRETO LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 2128. - ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA E DISCIPLINA GIURIDICA DELLA PROFESSIONE DI LEVATRICE		Convertito in legge con L. 25 marzo 1937, n. 921, non presente nell'allegato.
632	REGIO DECRETO LEGGE	1802	15/11/1938	MODIFICAZIONE DEL R.D.L. 20 LUGLIO 1934, N. 1404, CONVERTITO NELLA LEGGE 27 MAGGIO 1935, N. 835, SUL FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI		La legge modificata non risulta presente nell'allegato. Il Ministero della Giustizia sia il r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 che la relativa legge di conversione sono inclusi nel (separato) elenco predisposto dal Min per la semplificazione contenente le leggi che disciplinano i settori esclusi dal meccanismo taglia-leggi
645	REGIO DECRETO LEGGE	146	30/01/1939	NORME PER L'ISCRIZIONE NEGLI ALBI FORENSI DEI LAUREATI "AD HONOREM" IN GIURISPRUDENZA		Non risulta presente la legge di conversione. Il Ministero della Giustizia si ritiene che debba essere espunto dall'elenco trattandosi di decreto-legge mai convertito in legge (v. quanto disposto dalla legge 2 giugno 1939, n. 739)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
679	LEGGE	1949	23/11/1939	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE FORENSE		Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200. Il Ministero della Giustizia si segnala che la legge - già abrogata con il decreto-legge n. 200 del 2008 - deve essere mantenuta in vigore. L'atto va spostato nell'Allegato 2
689	LEGGE	254	23/03/1940	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO FORENSE		Vedi sopra rigo 419
767	LEGGE	96	09/02/1942	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R.D.L. 25 OTTOBRE 1941, N. 1148, CONCERNENTE LA NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI		Manca il R.D.L. convertito. Il Ministero della Giustizia si ritiene che il r.d.l. 25 ottobre 1941, n. 1148 debba essere inserito nell'Allegato 1
777	REGIO DECRETO	239	29/03/1942	NORME INTERPRETATIVE, INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DEL R.D.L. 25 OTTOBRE 1941, N. 1148, CONVERTITO NELLA L. 9 FEBBRAIO 1942, N. 96, RIGUARDANTE LA NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI		Vedi rigo 767 Il Ministero della Giustizia si ritiene che il r.d.l. 25 ottobre 1941, n. 1148 debba essere inserito nell'Allegato 1
819	REGIO DECRETO LEGGE	509	13/05/1943	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO FORENSE		Modificato dall'articolo unico R.D.L. 13 marzo 1944, n. 76, non presente nell'allegato. Il Ministero della Giustizia si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, perché contiene norme di carattere eccezionale (disposizioni in materia di esame da procuratore durante la vigenza dello stato di guerra) che si ritiene abbiano cessato di avere efficacia (v. il preambolo del regio decreto-legge)
824	REGIO DECRETO LEGGE	732	16/08/1943	INIZIO DELL'ANNO GIUDIZIARIO		Manca RD 12/1941. Il Ministero della Giustizia il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 è incluso nel (separato) elenco predisposto dal Ministero della Giustizia per la semplificazione contenente le leggi che disciplinano i settori esclusi dal meccanismo taglia-leggi

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
826	REGIO DECRETO LEGGE	1	03/01/1944	NORME PER LA SOSPENSIONE DEL CORSO DELLE PRESCRIZIONI, DEI TERMINI DI DECADENZA E DEI TERMINI PROCESSUALI		Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200. Il Ministero della Giustizia il r.d.l. - già abrogato con il decreto-legge n. 200 del 2008 - non va inserito tra gli atti da salvare, dovendosi ritenere che i suoi effetti siano esauriti
877	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZIALE	618	10/08/1945	ALIENAZIONE DELLE NAVI REQUISITE O NOLEGGIATE PER LE QUALI I PROPRIETARI HANNO FATTO ATTO DI ABBANDONO		Il presente provvedimento è modificato con D. Lgs. 3 maggio 1948, n. 668 non presente in allegato.
902	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZIALE	170	22/02/1946	AUMENTO DEGLI ONORARI DI AVVOCATO E DEGLI ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
905	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZIALE	144	21/03/1946	NORME DIRETTE A REGOLARE IL PASSAGGIO DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE MILITARE DI GUERRA ALL'APPLICAZIONE DI QUELLA DI PACE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
916	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZIALE	401	24/04/1946	MODIFICAZIONE DELLE PENE PER IL CONTRABBANDO E LE CONTRAVVENZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI		L. 17 luglio 1942 n. 907 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi riportata nell'elenco riferito a "economia e finanze".
931	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	153	23/08/1946	NORME CIRCA LA SOSPENSIONE DEL RUOLO SPECIALE DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI E LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO SPECIALE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
974	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	612	30/06/1947	PROROGA DEI TERMINI PER LA DICHIARAZIONE DI CONVALIDA O DI INEFFICACIA DI ATTI EMANATI SOTTO L'IMPERO DEL SEDICENTE GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
986	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	975	12/08/1947	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Modificato dall'art. 3, L. 18 agosto 1948, numero 1140, non presente in allegato 1.</p> <p>Il Ministero della Giustizia si segnala che tale legge non è presente in allegato in quanto già abrogata dal decreto-legge n. 112 del 2008.</p>
1086	DECRETO LEGISLATIVO	654	06/05/1948	NORME PER L'ESERCIZIO NELLA REGIONE SICILIANA DELLE FUNZIONI SPETTANTI AL CONSIGLIO DI STATO		<p>Il decreto n. 654 è stato abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.</p> <p>Il Ministro della Giustizia non considera l'atto di sua competenza.</p>
1117	LEGGE	18	18/01/1949	MODIFICAZIONI ALLE INDENNITA' DEI COMPONENTI DEI TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p>
1133	LEGGE	320	03/06/1949	DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA DI PERSONE SCOMPARSE PER FATTI DIPENDENTI DALLA SITUAZIONE POLITICO-MILITARE DETERMINATASI IMMEDIATAMENTE DOPO L'8 SETTEMBRE 1943		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p>
1165	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	231	29/01/1950	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 14 NOVEMBRE 1926, N. 1953, CONCERNENTE DISPOSIZIONI SUL CONFERIMENTO DEI POSTI DI NOTAIO		<p>Non è presente nell'Allegato il Regio Decreto 14 novembre 1926, n. 1953.</p> <p>Il Ministero della Giustizia si suggerisce di espungerlo dall'elenco perché fonte di rango regolamentare. (come si evince anche dal preambolo di tale decreto)</p>
1346	LEGGE	89	24/02/1953	MODIFICA DELL'ART. 4, N. 2, DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1951, N. 384, SULL'ORDINAMENTO DELLA CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI		<p>Legge abrogata dall'art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 con la decorrenza ivi indicata.</p> <p>Il Ministero della Giustizia segnala che l'abrogazione è avvenuta per errore; chiede il mantenimento nell'Allegato 1, in quanto modifica l'art. 4 della legge 11 maggio 1951, n. 384, tuttora vigente.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1538	LEGGE	16	03/02/1957	DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO E LA DENOMINAZIONE DEGLI USCIERI DI CONCILIAZIONE		<p>Legge abrogata dall'art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 con la decorrenza ivi indicata.</p> <p>Il Ministero della Giustizia segnala che l'abrogazione è avvenuta per errore; chiede il mantenimento nell'Allegato 1, in quanto di essa si applica ancora l'art. 3 - che sostituisce l'art. 3 del d.lgs. 1/2/1946, n. 122 - sulle competenze dei messi di conciliazione (oggi messi del giudice di pace)</p>
1550	LEGGE	246	11/04/1957	SOPPRESSIONE DEI COMITATI GIURISDIZIONALI TERRITORIALI E DEL COMITATO GIURISDIZIONALE CENTRALE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI REQUISIZIONI		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p>
1590	LEGGE	1219	23/12/1957	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1956, N. 1433, SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA MAGISTRATURA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO		<p>Non è presente nell'Allegato la legge 29 dicembre 1956, n. 1433.</p> <p>Il Ministero della Giustizia segnala che la l. 29 dicembre 1956, n. 1433 ha esaurito i propri effetti, perché superata dalla legislazione successiva in materia. Occorrerebbe peraltro sentire anche il parere delle altre amministrazioni interessate (Presidenza del Consiglio; Ministero dell'economia; Ministero della difesa)</p>
1687	DPR	460	11/07/1959	CONSESSIONE DI AMNISTIA E INDULTO.		<p>Il DPR è stato emanato in virtù della legge delega n. 459/1959, non presente in Allegato.</p> <p>Il Ministero della Giustizia ritiene che tale legge non debba essere inserita nell'allegato, perché - con l'emanazione del DPR n. 460 del 1959 - ha esaurito i propri effetti.</p>
1824	LEGGE	1719	20/02/1962	DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO COPIA DEGLI ATTI GIUDIZIARI		<p>Legge abrogata dall'art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 con la decorrenza ivi indicata.</p> <p>Il Ministero della Giustizia si ritiene che debba essere espunta dall'elenco, perché tutte le norme in essa contenute sono state già abrogate dall'art. 39 della l. 15 novembre 1973, n. 734</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1829	LEGGE	164	10/04/1962	MODIFICHE ALLA LEGGE 31 LUGLIO 1956, N. 991, RECANTE MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 8 GENNAIO 1952, N. 6, IN FAVORE DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI CHE AVEVANO SUPERATO I 50 ANNI DI ETÀ AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 8 GENNAIO 1952, N. 6		Non sono presenti nell'Allegato né la legge n. 991/1956 né la l. n. 6/1952. Il Ministero della Giustizia segnala che sono contenute nell'elenco delle fonti rientranti nei settori c.d. esclusi.
2068	LEGGE	430	07/05/1965	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE (LEGGE 23 OTTOBRE 1960, N. 1196 E LEGGE 16 LUGLIO 1962, N. 922).		Non è presente nell'Allegato la legge n. 922/1962. Il Ministero della Giustizia segnala che non è inserita in elenco perché si ritiene che abbia esaurito i propri effetti per incompatibilità con la legislazione successiva.
2082	DPR	757	05/06/1965	NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1964, N. 1268.		Nell'Allegato non è presente la legge n. 1268/1964 Il Ministero della Giustizia segnala che non è inserita in elenco perché si ritiene che abbia esaurito i propri effetti per incompatibilità con la legislazione successiva.
2193	LEGGE	1147	23/12/1966	MODIFICAZIONI ALLE NORME SUL CONTENZIOSO ELETTORALE AMMINISTRATIVO		Modifica il T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (DPR 16 maggio 1960, n. 570) non presente in Allegato. Il Ministero della Giustizia deve essere mantenuto in vigore l'art. 3, che non incide sul d.P.R. n. 570 del 1960.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
6	LEGGE	4613	30/08/1868	CONCERNENTE LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
34	LEGGE	338	19/07/1894	CHE SOSPENDE FINO A NUOVO PROVVEDIMENTO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 30 AGOSTO 1868, N. 4613, SALVO QUELLE DEGLI ART. 5, 6, 7, E 11 SULLE STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne reputa opportuno il mantenimento in vigore in quanto pone espressamente in capo ai Comuni l'onere di manutenzione delle strade che cadono sotto la disposizione dell'articolo 39 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F
35	LEGGE	390	04/07/1895	CHE ESTENDE ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1894, N. 338		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne reputa opportuno il mantenimento in vigore in quanto pone espressamente in capo ai Comuni l'onere di manutenzione delle strade che cadono sotto la disposizione dell'articolo 39 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F
160	REGIO DECRETO LEGGE	2207	20/08/1923	NORME PER LA NAVIGAZIONE AEREA.		Salvare la legge di conversione 31 gennaio 1926, n. 753. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene che il provvedimento possa essere espunto dall'Allegato.
168	REGIO DECRETO	2506	15/11/1923	NORME PER LA CLASSIFICA E MANUTENZIONE DELLE STRADE PUBBLICHE.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
275	REGIO DECRETO	929	05/04/1928	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI ED ALLE TARIFFE DI STAZZATURA DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
328	LEGGE	538	07/04/1930	LUNGHEZZA DEL MIGLIO MARINO.		<p>La legge è citata dal R.D. 23 agosto 1890, n.7088 (T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia) non riportato nell'elenco. Ad ogni modo per la definizione delle unità legali di peso o misure l'art. 15, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 e l'art. 21, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 hanno abrogato le disposizioni del presente decreto con essi contrastanti o incompatibili che pertanto resta in vigore seppur in ambiti ristretti.</p> <p>Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti condivide il salvataggio del Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 nelle parti ancora vigenti dopo l'abrogazione disposta dall' L'art. 15, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 e l'art. 21, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 hanno abrogato le disposizioni del presente decreto con essi contrastanti o incompatibili.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
350	REGIO DECRETO LEGGE	1632	24/11/1930	COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE DEI PUBBLICI TRASPORTI, DI CUI AL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, E SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI		<p>Il titolo del Regio decreto legge n. 1632/1930 è: "Modificazioni della L. 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funicolari aeree e ascensori in servizio pubblico" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1930, n. 297). Ciò premesso si segnala che l'elenco non riporta la L. 23 giugno 1927 n. 1110 recante Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico (Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 luglio 1927, n. 157).</p> <p>Con riferimento al titolo riportato nell'elenco si fa presente che il R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) non è inserito nell'elenco. Si suppone, in conclusione, che il titolo erroneamente citato sia da riferirsi alla L. 5 marzo 1963, n. 390 già inserita nell'elenco.</p> <p>Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti condivide la sostituzione del titolo del regio decreto legge n. 1632 del 1930 (in quanto frutto di mero errore materiale) nonché il salvataggio della legge n. 1110 del 1927 recante provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico.</p>
361	REGIO DECRETO	544	18/05/1931	CONCENTRAMENTO NEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DI SERVIZI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI PER CONTO DELLO STATO		<p>Si reputa opportuno inserire nell'elenco anche la L. 29 novembre 1961 n. 1301, Norma interpretativa dell'art. 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544.</p> <p>Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti condivide l'osservazione di inserire nell'elenco anche la legge 29 novembre 1961, n. 1301, Norma interpretativa dell'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
390	REGIO DECRETO	813	09/05/1932	DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI A MOTORE		<p>Si segnala la ripetizione del decreto nell'Allegato come semplice R.D. (n. 390). Si avverte, altresì, che non risulta inserita la legge di conversione 20 dicembre 1932, n. 1884.</p> <p>Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti condivide l'osservazione che trattasi di R.D.L.; segnala inoltre l'esigenza di salvare anche la legge di conversione 20 dicembre 1932, n. 1884</p>
489	REGIO DECRETO LEGGE	1865	26/09/1935	IMBARCO DI UFFICIALI DELLA REGIA MARINA SU PIROSCAFI DELLA MARINA MERCANTILE		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>L'Allegato non riporta la legge di conversione 23 dicembre 1935, n. 2319.</p> <p>Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti condivide l'esigenza di mantenere in vigore la legge di conversione 23 dicembre 1935, n. 2319</p>
581	REGIO DECRETO LEGGE	1668	26/08/1937	PROVVEDIMENTI PER LE FERROVIE CONCESSE ED ALTRI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO ESERCITATI DALL'INDUSTRIA PRIVATA		<p>L'Allegato non riporta la legge di conversione 23 dicembre 1937, n. 2563.</p> <p>Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti condivide il salvataggio della legge di conversione 23 dicembre 1937, n. 2563</p>
582	REGIO DECRETO LEGGE	1918	23/09/1937	ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE PER LA GENTE DI MARE		<p>L'Allegato non riporta la legge di conversione 24 aprile 1938, n. 831.</p> <p>Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti condivide il salvataggio della legge di conversione 24 aprile 1938, n. 831.</p> <p>Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali propone di trasferire la voce (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni</p>
637	LEGGE	46	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1938, N. 935, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DEL COMUNE DI PO-MEZIA.		Non sembra relativa alla materia delle infrastrutture e dei trasporti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
742	LEGGE	1063	01/08/1941	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, CHE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN CONCESSIONE.		La legge che viene modificata (R.D. n. 148/1931) non è contenuta nell'elenco delle leggi da salvare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concorda con l'esigenza di salvare anche la legge n. 148 del 1931.
744	LEGGE	1044	24/08/1941	PROVVEDIMENTI PER LA COSTRUZIONE DEL CANALE NAVIGABILE MILANO-CREMONA-PO.		Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne ritiene opportuno il mantenimento in vigore in quanto la materia non è ancora completamente disciplinata da fonti regionali.
928	DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE	38	27/06/1946	ISTITUZIONE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (A.N.A.S.).		Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene opportuno il mantenimento in vigore in quanto direttamente collegato al decreto legislativo 547/1948 di cui al n. 1068.
1137	LEGGE	408	02/07/1949	DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti..
1295	LEGGE	628	24/05/1952	ESTENSIONE DELLE NORME DEL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, AL PERSONALE DELLE FILOVIE URBANE ED EXTRA URBANE E DELLE AUTOLINEE URBANE		La legge di cui si estende l'applicazione (R.D. n. 148/1931) non è contenuta nell'elenco delle leggi da salvare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concorda con l'esigenza di salvare anche la legge n. 148 del 1931.
1315	LEGGE	1982	03/11/1952	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 38 E 54 DELL'ALLEGATO A DEL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, RELATIVO ALLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROTRAMVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA		La legge che viene modificata (R.D. n. 148/1931) non è contenuta nell'elenco delle leggi da salvare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concorda con l'esigenza di salvare anche la legge n. 148 del 1931.
1327	LEGGE	3860	18/12/1952	SOPPRESSIONE DELL'ENTE EDILIZIO DI REGGIO CALABRIA		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti..

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1408	LEGGE	645	09/08/1954	PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA NONCHE' NUOVA MISURA DELLE TASSE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE E TECNICA E DISPOSIZIONI SUGLI ESONERI DAL PAGAMENTO DELLE TASSE STESSE E ISTITUZIONE DI B		Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne ritiene opportuno il mantenimento in vigore in quanto i contributi ultratrentennali ivi previsti non sembrano ancora essere stati esauriti.
1442	LEGGE	463	21/05/1955	PROVVEDIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI AUTOSTRADE E STRADE E MODIFICHE ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	2-3-4-5	Contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti ad eccezione, secondo quanto rilevato dal Ministero, degli articoli 2-3-4-5 che recano principi di carattere generale in materia di concessione autostradale.
1521	LEGGE	1328	19/11/1956	AMMONTARE DEI MUTUI PER IL COMPLETAMENTO, RADDOPPIO O ADEGUAMENTO DI AUTOSTRADE CHE L'AZIENDA AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (A.N.A.S.) E' AUTORIZZATA A CONTRARRE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 21 MAGGIO 1955,N.463.		Contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti.
1699	LEGGE	904	13/08/1959	SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE STRADE STATALI DI PRIMARIA IMPORTANZA E INTEGRAZIONE DI FONDI PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA AUTOSTRADA	7	Contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti ad eccezione, secondo quanto rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , dell'articolo 7 recante disposizioni di carattere tributario non superate dalla normativa successiva.
1739	LEGGE	1233	20/10/1960	AMPLIAMENTO DEL PORTO E DELLA ZONA INDUSTRIALE DI VENEZIA-MARGHERA.		Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne ritiene necessario il mantenimento in vigore.
1935	LEGGE	60	14/02/1963	LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA GESTIONE I.N.A.=CASA E ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA DECENNALE DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI		Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fa presente che alcune disposizioni sono state abrogate dall'articolo 27 della legge 513/1977, mentre per le restanti non è possibile escludere il perdurare della vigenza.
2061	LEGGE	203	29/03/1965	MODIFICHE ALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1962, N.57, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI		Contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2153	LEGGE	511	08/06/1966	NORME INTEGRATIVE ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1961, N. 729, E SUCCESSIVE MODIFICHE, SULLE NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI		Contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti.
2287	LEGGE	1246	23/12/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 31 OTTOBRE 1967, N. 969, CONCERNENTE IL FINANZIAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'AEROPORTO INTERCONTINENTALE «LEONARDO DA VINCI» DI ROMA-FIUMICINO.		La legge è compresa nell'elenco delle leggi abrogate ai sensi del D.L. n. 112/2008. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concorda segnalando che l'abrogazione è avvenuta per mero errore materiale.
2343	LEGGE	422	12/03/1968	NORME IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA SOVVENZIONATA.		Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la ritiene vigente, in quanto contiene la definizione delle nozioni di edilizia abitativa agevolata e sovvenzionata; la data della legge è 28 marzo e non 12 marzo.
2367	LEGGE	360	28/03/1968	INTEGRAZIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1961, N. 729, PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI COSTRUZIONE DI RACCORDI AUTOSTRADALI E PER LE STRADE DI GRANDE COMUNICAZIONE.		Contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti.

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
5	LEGGE	3841	18/07/1867	COLLA QUALE È DATA FORZA DI LEGGE AL REGIO DECRETO 4 NOVEMBRE 1866, COL QUALE FU DICHIARATO CHE LE PROVINCE DELLA VENEZIA E QUELLA DI MANTOVA FANNO PARTE INTEGRANTE DE REGNO D'ITALIA.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il regio decreto 4 novembre 1866 non è contenuto nell'Allegato 1.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: A seguito di rivalutazione la materia disciplinata dalla legge, attinente alle annessioni al territorio dello Stato Italiano e non all'assetto territoriale e alla denominazione dei territori provinciali, non rientra tra le competenze attribuite al Ministero.</p>
122	REGIO DECRETO LEGGE	261	13/03/1921	CONTENENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI INVESTIGAZIONE, ISTITUITI CON R.D. 14 AGOSTO 1919, N. 1442	art. 14	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Manca il riferimento alla legge di conversione.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: La L. n. 985/1927, che ha convertito il R.D.L. n. 26/1921, è inserita nello schema di D.Lgs., Allegato 1 [al n. 242, tra gli Atti di carattere generale]. Trattandosi di disposizione di carattere assistenziale, potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>
173	REGIO DECRETO LEGGE	3152	30/12/1923	OBBLIGATORIETÀ DELLA PUNZONATURA DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Manca l'indicazione della legge di conversione. La materia è stata ridisciplinata dalla legge 186/1960 (presente nell'Allegato 1 al n. 1720).</p> <p>Il Ministero dell'Interno: a seguito di rivalutazione, il R.D.L. n. 3/1923, appare superato e, pertanto, può essere abrogato.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
188	REGIO DECRETO LEGGE	441	05/04/1925	NUOVI RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Manca l'indicazione della relativa legge di conversione (985/1927).</p> <p>Il Ministero dell'Interno: la L. n. 985/1927, che ha convertito il R.D.L. n. 44/1925, è inserita nello schema di D. Lgs., all. 1 [al n. 242, Atti di carattere generale].</p>
266	LEGGE	2584	29/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 2 GENNAIO 1927, N. 1, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI		<p>Il presente provvedimento era stato abrogato dall'Allegato A al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto. Il R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, invece, è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200. Esso è inserito nell'Allegato 2 al n. 109, tra i provvedimenti "ripescati".</p> <p>Il Ministero dell'Interno: si rileva la necessità del mantenimento in vigore del R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, espungendolo dall'Allegato 1 della Legge n. 9/2009.</p>
307	LEGGE	848	27/05/1929	DISPOSIZIONI SUGLI ENTI ECCLESIASTICI E SULLE AMMINISTRAZIONI CIVILI DEI PATRIMONI DESTINATI A FINI DI CULTO.	artt. 6, 7,8,15,16	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Le disposizioni della presente legge sono state in larga misura abrogate, dall'art. 74 delle norme ratificate con L. 20 maggio 1985, n. 206 e dall'art. 74, L. 20 maggio 1985, n. 222. L'abrogazione del presente provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e della voce n. 15213 dell'allegato 1, decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 - non è più prevista dalla nuova formulazione dell'allegato 1 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: si conferma la necessità di mantenere in vigore gli articoli, già fatti salvi dalla legge n. 222/1985, in quanto costantemente applicati.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
326	REGIO DECRETO	289	28/02/1930	NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1929, N. 1159, SUI CULTI AMMESSI NELLO STATO E PER IL COORDINAMENTO DI ESSA CON LE ALTRE LEGGI DELLO STATO.		Semberebbe essere una fonte secondaria (dà attuazione alla legge 1159/1929, riportata nell'Allegato 1).
344	REGIO DECRETO		26/09/1930	CONCESSIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE AL CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.		Potrebbe essere una fonte secondaria
460	REGIO DECRETO	2100	13/12/1934	ESTENSIONE AL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S. DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL R.D. 28 SETTEMBRE 1934, N. 1820, SULL'ISTITUZIONE DI DISTINTIVI DI ONORE PER FERITI, MUTILATI E DECEDUTI PER CAUSE DI SERVIZIO.		Potrebbe essere una fonte secondaria
466	REGIO DECRETO LEGGE	215	07/02/1935	RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DELL'ISTITUTO DELLE SUORE MAESTRE DI S. DOROTEA IN VENEZIA.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Manca la relativa legge di conversione.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: la legge di conversione non è stata rinvenuta. Si conferma la necessità di mantenere in vigore il provvedimento, atteso che lo stesso è tuttora applicato e regola l'attività dell'Istituto.</p>
490	REGIO DECRETO LEGGE	1952	26/09/1935	DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Fa riferimento al T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18-6-1931 n. 773, che non è riportato nell'Allegato (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il T.U.L.P.S. rientra tra i settori esclusi previsti dall'art. 14, comma 17, della L. n. 246/2005.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
548	REGIO DECRETO LEGISLATIVO	2144	12/11/1936	DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Fa riferimento al T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18-6-1931 n. 773, che non è riportato nell'Allegato (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il T.U.L.P.S. rientra tra i settori esclusi previsti dall'art. 14, comma 17, della L. n. 246/2005.</p>
696	LEGGE	690	13/05/1940	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDI NEI PORTI.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>L'art. 26, comma 6, del D. Lgs. 139/2006 stabilisce che le disposizioni di cui alla legge 690/1940 trovino applicazione fino all'adozione del regolamento con cui, ai sensi del precedente comma 5, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio di soccorso e se ne disciplinano le modalità.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: si conferma il mantenimento della L. n. 690/1940, fino all'adozione dei Regolamenti previsti dal comma 6 dell'art. 26, del D. Lgs. n. 139/2006, che non sono stati ancora emanati.</p>
760	LEGGE	1570	27/12/1941	NUOVE NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI.	art. 7 (co. 4), 8 (co. 1), 9, 13 (co. 4), 18, 19, 22, 24, 30	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>La presente legge è stata abrogata dall'art. 35, D.Lgs. 139/2006, ad eccezione degli artt. 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. 139/2006; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: si conferma il mantenimento degli articoli succitati. L'art. 9 rimane vigente sino all'attuazione dei D.lgs. di cui all'art. 6, comma 1 del D. lgs. n. 139/2006.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
770	REGIO DECRETO	699	16/03/1942	NORME SULLO STATO GIURIDICO E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON STATALE DEL C.N.VV.F. .		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 35, D.Lgs. 139/2006, ad eccezione degli artt. da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 32 del medesimo D.Lgs. 139/2006. Potrebbe essere una fonte secondaria.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il provvedimento può ritenersi abrogato in quanto il Regolamento di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 139/2006 è stato emanato con D.M. 5 luglio 2007, n. 148.</p>
825	REGIO DECRETO LEGGE	16	06/12/1943	SCIoglimento DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE E DELLE MILIZIE SPECIALI.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Manca il riferimento alla legge di conversione.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: la L. n. 178/1949 che ha convertito il R.D.L. n. 16/1943 è inserita nello schema di D.Lgs., all.1 [al n. 178, Giustizia].</p>
852	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	419	10/12/1944	MODIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI DELL'AMMONIZIONE E DEL CONFINO		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Apporta modifiche al T.U.L.P.S., che non è riportato nell'Allegato 1 (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il D. Lgs. Lgt. n. 419/1944, a seguito di rivalutazione, appare superato e, pertanto, può essere abrogato.</p> <p>Il T.U.L.P.S. rientra tra i settori esclusi previsti dall'art. 14, comma 17, della legge n. 246/2005.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
857	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	43	15/02/1945	SOPPRESSIONE DEL CORPO DI POLIZIA DELL'AFRICA ITALIANA		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: ad ulteriore verifica, il D.Lgs. lgt. n. 43/1945, appare superato e, pertanto, può essere abrogato</p>
1023	DECRETO LEGISLATIVO	15	20/01/1948	ASSUNZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE PER I SERVIZI DI POLIZIA		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>La legge in esame è stata abrogata "nella parte relativa all'arruolamento dei sottufficiali e guardie in servizio temporaneo di polizia" dall'art. 68 della legge 709/1961 (v. n. 1783). Potrebbe essere opportuno verificarne la perdurante efficacia.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: si conferma il mantenimento in vigore del provvedimento, per la parte ancora vigente.</p>
1038	DECRETO LEGISLATIVO	134	16/02/1948	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE PER LE SPESE FUNERARIE DEI SOTTUFFICIALI, GRADUATI E GUARDIE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Fa riferimento all'art. 286 del R.D. 30 novembre 1930, n. 1629 (non inserito nell'Allegato 1, forse perché fonte secondaria?). Potrebbe essere opportuno verificarne la perdurante efficacia.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: a seguito di rivalutazione, appare superato e, pertanto, può essere abrogato.</p>
1203	LEGGE	913	13/10/1950	INCORPORAMENTO DI UNITA' DI LEVA NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: si conferma il mantenimento in quanto la L. n. 913/1950 prevede commi aggiuntivi agli articoli 7, 18 della L. n. 1570/1941, per i quali si chiede il mantenimento.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1363	LEGGE	963	27/12/1953	MISURA DELLE INDENNITA' PER I SERVIZI A RICHIESTA E CON RETRIBUZIONE PREVISTE DALL'ART. 171 DEL REGOLAMENTO DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 30 NOVEMBRE 1930, N. 1629		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il R.D. 1629/1930 non è presente nell'Allegato 1; si ritiene possa essere fonte secondaria. Potrebbe essere opportuno verificare se produca o meno effetti.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: a seguito di rivalutazione, appare superato e, pertanto, può essere abrogato.</p>
1411	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	968	19/08/1954	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'INTERNO.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Alcuni dei provvedimenti che sono modificati dal D.P.R. in esame sono già stati abrogati o non sono inseriti nell'Allegato 1.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il provvedimento, per la parte ancora vigente, continua a dispiegare i suoi effetti.</p>
1433	LEGGE	85	11/03/1955	COLLOCAMENTO A RIPOSO DEI SOTTUFFICIALI, DELLE GUARDIE SCELTE E DELLE GUARDIE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: ad ulteriore verifica, la L. n. 85/1955, appare superata e, pertanto, può essere abrogata.</p>
1489	LEGGE	288	29/03/1956	NORME SULLO STATO GIURIDICO E SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il provvedimento, continua a produrre effetti nei confronti di alcuni ufficiali del disciolto Corpo di P.S. che, sebbene cessati dal servizio effettivo sono in posizione di "ausiliaria". Contiene inoltre, norme previdenziali.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1497	LEGGE	493	16/05/1956	NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Testo unico di cui al D.P.R. 361/1957 - in cui è confluita - non è presente nell'Allegato 1 (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).</p> <p>Il Ministero dell'Interno: i testi unici in materia elettorale sono di carattere meramente compilativo, in quanto emanati in mancanza di apposita delega legislativa. Non costituendo una nuova legge organica, le disposizioni ivi previste non producono effetti abrogativi, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni delle preleggi del codice civile, sulle norme previgenti. Si ritiene opportuno, pertanto, il mantenimento in vigore del provvedimento allo scopo di non creare un vuoto normativo.</p>
1511	LEGGE	699	11/07/1956	SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE ASSUNTO IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 GENNAIO 1948, N. 15 E DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 1951, N. 1126		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Le disposizioni legislative relative all'arruolamento in servizio temporaneo di polizia di sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza sono state abrogate dall'art. 68, L. 26 luglio 1961, n. 709. Per il resto, potrebbe essere opportuno verificare la perdurante efficacia.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il provvedimento, pur superato, contiene norme applicabili ai fini dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attiene ad aspetti previdenziali (artt. 5 e 6), il provvedimento potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1516	DECRETO LEGGE	1109	28/09/1956	RIDUZIONE DELLE ALI- QUOTE DI IMPOSTA DI FAB- BRICAZIONE SULLO ZUC- CHERO, SULLA ISTITUZIONE DI UN DIRITTO ERARIALE SUL MELASSO DESTINATO ALLA DEZUCCHERAZIONE E SULLA ESENZIONE DALL'IM- POSTA DI FABBRICAZIONE PER I PRODOTTI NAZIONALI ACQUISTATI DALL'AMMINI- STRAZIO	art. 7	<p>La 1ª Commissione del Senato ha in- cluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensa- bilità ovvero su cui si ritengono op- portuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Manca la legge di conversione.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: si conferma la necessità di mantenere in vigore l'articolo 7 del decreto-legge in quanto essenziale per la proficua gestione del patrimonio UNRRA</p>
1637	LEGGE	251	14/03/1958	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 9 E 11 DELLA LEGGE 27 DI- CEMBRE 1941, N.1570, CON- CERNENTE I REQUISITI DI AMMISSIONE NEI RUOLI DELLA CARRIERA DIRET- TIVA DEI SERVIZI ANTI- NCENDI ED IL COLLOCA- MENTO A RIPOSO DEL PER- SONALE STATALE DEI SER- VIZI ANTINCENDI.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha in- cluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensa- bilità ovvero su cui si ritengono op- portuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>La presente legge è stata abrogata dal- l'art. 35, D.Lgs. 138/2006.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: si conferma l'abrogazione.</p>
1659	LEGGE	460	03/04/1958	STATO GIURIDICO ED AVAN- ZAMENTO DEI SOTTUFFI- CIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SI- CUREZZA.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha in- cluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensa- bilità ovvero su cui si ritengono op- portuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo delle guardie di pubblica si- curezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il provvedi- mento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. In considera- zione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti previdenziali, lo stesso po- trebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i set- tori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>
1679	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUB- BLICA	689	26/05/1959	DETERMINAZIONE DELLE AZIENDE E LAVORAZIONI SOGGETTE, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI IN- CENDI, AL CONTROLLO DEL COMANDO DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO		Potrebbe essere una fonte secondaria

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1706	LEGGE	1083	07/12/1959	COSTITUZIONE DI UN CORPO DI POLIZIA FEMMINILE		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo di polizia femminile è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. In considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti previdenziali, lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>
1767	LEGGE	469	13/05/1961	ORDINAMENTO DEI SERVIZI ANTINCENDI E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>La presente legge è stata abrogata dall'art. 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ad eccezione degli artt. 2, primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 139/2006; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: si conferma il mantenimento degli articoli 2, primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel D. Lgs. n. 334/1999, 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1, del citato D. Lgs. n. 139/2006; 21, secondo comma; 25 secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107. Gli articoli 19 e 20, primo comma, rimangono in vigore fino all'adozione dei decreti legislativi, di cui all'articolo 6, comma 1, del citato D. Lgs. n. 139/2006, non ancora emanati.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1783	LEGGE	709	26/07/1961	STATO GIURIDICO ED AVANZAMENTO DEI MILITARI DI TRUPPA E NORME SUI VICE BRIGADIERI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. In considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti previdenziali, lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>
1856	LEGGE	888	06/07/1962	NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 11 LUGLIO 1956, N. 699, RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE ASSUNTO IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il presente provvedimento era stato abrogato dall'Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto. In precedenza le disposizioni legislative relative all'arruolamento di sottufficiali e guardie in servizio temporaneo di polizia, erano state abrogate dall'art. 68, legge 26 luglio 1961, n. 709.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. In considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti previdenziali, lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1943	LEGGE	86	18/02/1963	MODIFICHE ALLA LEGGE 29 MARZO 1956, N. 288 ALLA LEGGE 26 GENNAIO 1942, N. 39 ED AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 1948, N. 524, SULLO STATO GIURIDICO, L'AVANZAMENTO E L'ARRUOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il provvedimento va mantenuto in quanto continua a produrre effetti nei confronti di alcuni Ufficiali del disciolto Corpo di P.S. i quali, sebbene cessati dal servizio effettivo, rimangono in posizione di "ausiliaria". Il provvedimento contiene inoltre norme di natura previdenziale.</p>
1952	LEGGE	225	27/02/1963	DISPOSIZIONI TRANSITORIE CONCERNENTI TALUNE CATEGORIE DEL PERSONALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il provvedimento, pur superato, contiene norme applicabili ai fini dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attiene ad aspetti previdenziali (art. 5), il provvedimento potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>
1954	LEGGE	253	02/03/1963	ADEGUAMENTO DI INDENNITA' SPECIALI A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA, DEI SERVIZI ANTINCENDI E DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>La legge istitutiva dell'indennità che subisce l'adeguamento (legge 415/1961) non è presente nell'Allegato.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: ad ulteriore verifica, la L. n. 253/1963, appare superata per la parte d'interesse del Ministero dell'Interno.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2001	LEGGE	405	09/06/1964	NORME SUL RECLUTAMENTO E AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il provvedimento, pur superato, contiene norme applicabili ai fini dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attiene ad aspetti previdenziali (art.), il provvedimento potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>
2012	LEGGE	663	10/08/1964	MODIFICAZIONI ALLE NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DI CUI AL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 MAGGIO 1960, N. 570, ED ALLE NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI DI CUI ALLE LEGGI 8 MARZO 1951, N. 12.	artt. 3, 4, 5	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>L'art. 3 estende alle elezioni comunali e provinciali l'art. 95 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, che non è contenuto nell'Allegato (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico). L'art. 4 abroga tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con il provvedimento in esame. L'art. 5 disciplina l'entrata in vigore.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: i testi unici in materia elettorale sono di carattere meramente compilativo, in quanto emanati in mancanza di apposita delega legislativa. Non costituendo una nuova legge organica, le disposizioni ivi previste non producono effetti abrogativi, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni delle preleggi del codice civile, sulle norme previgenti. Si ritiene opportuno, pertanto, il mantenimento in vigore del provvedimento allo scopo di non creare un vuoto normativo.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2048	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1568	29/12/1964	CONCESSIONE DELL'USO DELLA BANDIERA NAZIONALE DELL'ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. Potrebbe essere una fonte secondaria.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: si conferma l'esigenza di mantenere in vigore il provvedimento. L'art. 27 della L. n. 121/1981 stabilisce che le bandiere e le decorazioni concesse al Corpo delle Guardie di P.S., e al Corpo della Polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato. Il provvedimento costituisce, pertanto, la fonte normativa della concessione dell'uso della bandiera nazionale all'Accademia del Corpo delle Guardie di P.S..</p>
2083	LEGGE	707	05/06/1965	NORME SULL'ORDINAMENTO DELLA BANDA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA SUL RECLUTAMENTO, STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPLESSO MUSICALI		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: ad ulteriore verifica, la L. n. 707/1965, appare superata e, pertanto, può essere abrogata.</p>
2094	LEGGE	845	13/07/1965	NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI 3 APRILE 1958, N. 460 E 26 LUGLIO 1961, N. 709, SULLO STATO GIURIDICO E L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il provvedimento contiene norme di novella di provvedimenti segnalati per il mantenimento in vigore (L. n. 460/1958 e L. n.709/1961).</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2101	LEGGE	966	26/07/1965	DISCIPLINA DELLE TARIFFE, DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO E DEI COMPENSI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER I SERVIZI DI PAGAMENTO.	artt. 2 (co. 1, lettera c), 4	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>La presente legge è stata abrogata dall'art. 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ad eccezione degli artt. 2, primo comma, lettera c), e 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: si conferma il mantenimento degli articoli 2, primo comma, lettera c) e 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. La richiesta di mantenimento è motivata dalla mancata previsione delle citate disposizioni normative nel D. Lgs. n. 334/1999.</p>
2103	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1272	28/08/1965	CONCESSIONE DELL'USO DELLA BANDIERA NAZIONALE AL RAGGRUPPAMENTO SQUADRONI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Potrebbe essere una fonte secondaria.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: si conferma l'esigenza di mantenere in vigore il provvedimento. L'art. 27 della L. n. 121/1981 stabilisce che le bandiere e le decorazioni concesse al Corpo delle Guardie di P.S., e al Corpo della Polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato. Il provvedimento costituisce, pertanto, la fonte normativa della bandiera nazionale al Raggruppamento squadroni del Corpo di P.S..</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2128	LEGGE	1	22/01/1966	MODIFICAZIONI ALLE NORME DELLA LEGGE 7 OT- TOBRE 1947, N. 1058, PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI		<p>La 1^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Si veda il D.P.R. 20-3-1967 n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", non elencato nell'Allegato 1 (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).</p> <p>Il Ministero dell'Interno: i testi unici in materia elettorale sono di carattere meramente compilativo, in quanto emanati in mancanza di apposita delega legislativa. Non costituendo una nuova legge organica, le disposizioni ivi previste non producono effetti abrogativi, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni delle preleggi del codice civile, sulle norme previgenti. Si ritiene opportuno, pertanto, il mantenimento in vigore del provvedimento allo scopo di non creare un vuoto normativo.</p>
2185	LEGGE	1082	01/12/1966	MODIFICHE ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1959, N. 1083, ISTITUTIVA DEL CORPO DI POLIZIA FEMMINILE		<p>La 1^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo di polizia femminile è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: si rinvia a quanto già riferito sul provvedimento n. 1706 dell'elenco.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2240	LEGGE	574	11/07/1967	MODIFICHE ALLA LEGGE 29 MARZO 1956, N. 288, SULLO STATO GIURIDICO E SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: si rinvia a quanto già riferito sul provvedimento n. 1489 dell'elenco.</p> <p>Contenendo disposizioni di carattere previdenziale potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>
2327	LEGGE	222	08/03/1968	NORME PER L'AMMISSIONE DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) A SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI INTERPRETE E DI RACCOLTA DI INFORMAZIONI COMMERCIALI PER CONTO DI PRIVATI, NONCHÉ A GESTIRE I SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIM		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: ad ulteriore verifica il provvedimento appare superato, per gli aspetti di interesse del Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno, a seguito delle modifiche apportate all'art. 134 del T.U.L.P.S. dalla L. n. 39/2002.</p>
2434	LEGGE	469	10/07/1969	MODIFICHE AGLI ARTICOLI 33 E 35 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 1965, N. 707, RECANTE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLA BANDA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E SUL RECLUTAMENTO, STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPLESSO MUSICALE, ED AGLI		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: ad ulteriore verifica, la L. n. 469/1969, appare superata e, pertanto, può essere abrogata.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2447	LEGGE	803	30/10/1969	NORME IN MATERIA DI AVANZAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA IN PARTICOLARI SITUAZIONI.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il provvedimento, pur in parte superato, contiene norme applicabili ai fini dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attiene agli aspetti previdenziali (art. 7), il provvedimento potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
52	LEGGE	734	06/07/1906	CHE APPROVA I RUOLI ORGANICI DEGLI ISTITUTI DI BELLE ARTI E DI MUSICA	artt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27	La legge n. 734 è del 1912 (<i>idem</i> Ministero dell'Istruzione, l'Università e la ricerca e 7 ^a Commissione del Senato)
166	REGIO DECRETO	2523	31/10/1923	RIORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE INDUSTRIALE	art. 23	Nell'allegato 1 manca il DPR 718/1948 che ha sostituito l'articolo 23
	LEGGE	475	19/04/1925	REPRESSIONE DELLA FALSA ATTRIBUZIONE DI LAVORI ALTRUI DA PARTE DI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DI LAUREE, DIPLOMI, UFFICI E DIGNITA' PUBBLICHE		Il Ministero dell'Istruzione, l'Università e la ricerca: voce da inserire (la norma è ancora applicabile e in rapporto di specialità con il reato di cui all'art. 640 c.p.); <i>idem</i> 7 ^a Commissione del Senato.
	REGIO DECRETO	653	04/05/1925	REGOLAMENTO SUGLI ALUNNI, GLI ESAMI E LE TASSE NEGLI ISTITUTI MEDI DI ISTRUZIONE	Art.99	Il Ministero dell'Istruzione, l'Università e la ricerca: voce da inserire (in quanto novellata dalla legge n. 15/1969) in Allegato 2, in quanto abrogata dal DL 200/2008.
234	REGIO DECRETO	740	05/05/1927	MODIFICAZIONI ALLE NORME CONTENUTE NEL R. DECRETO 6 MAGGIO 1923, N. 1054, RELATIVE AGLI ESAMI NEGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE		Abrogato dal DL 200/2008, come convertito dalla legge 9/2009; pertanto è da inserire in allegato 2.
305	REGIO DECRETO	673	18/04/1929	NORME PER GLI ESAMI DI MATURITA' CLASSICA E SCIENTIFICA E PER QUELLI DI ABILITAZIONE MAGISTRALE E TECNICA		Abrogato dal DL 200/2008, come convertito dalla legge 9/2009; pertanto è da inserire in allegato 2.
313	LEGGE	1272	02/07/1929	PROVVEDIMENTI PER L'ISTRUZIONE MAGISTRALE		Abrogato dal DL 200/2008, come convertito dalla legge 9/2009; pertanto è da inserire in allegato 2.
	REGIO DECRETO	2049	21/11/1929	MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO SUGLI ESAMI PER GLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE, CIRCA LA SUDDIVISIONE DELL'ANNO SCOLASTICO	Art. 2	Il Ministero dell'Istruzione, l'Università e la ricerca e 7 ^a Commissione: voce da inserire. (E' peraltro dubbio se sia fonte primaria)
	LEGGE	607	05/06/1932	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ASSETTO EDILIZIO DELL'UNIVERSITA' DI ROMA		Il Ministero dell'Istruzione, l'Università e la ricerca e 7 ^a commissione del Senato: voce da inserire.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
366	LEGGE	889	15/06/1931	RIORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE MEDIA TECNICA		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
511	REGIO DECRETO LEGGE	400	09/03/1936	RIORDINAMENTO DEI REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
563	REGIO DECRETO LEGGE	439	25/02/1937	DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ALLE NORME SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE		L'articolo 13 modifica l'art. 31 del R.D. 1592/1933 non presente nell'allegato 1
590	LEGGE	2317	20/12/1937	CONTENENTE DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ALLE NORME SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE		Titolo inesatto: legge di conversione del R.D.L. 439/1937
	LEGGE	2333	20/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 1937, N. 1155, CONCERNENTE L'ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA SISTEMAZIONE DELLA REGIA UNIVERSITA' DI ROMA		Il Ministero dell'Istruzione, l'Università e la ricerca e 7 ^a commissione del Senato: voce da inserire. (Si rileva che il R.D.L. n. 1155/1937 è stato abrogato dall'allegato 1 del DL 200/2008 e sarebbe pertanto da inserire nell'allegato 2 dell'atto in esame).
705	LEGGE	899	01/07/1940	ISTITUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA		Abrogato dal DL 200/2008, come convertito dalla legge 9/2009; pertanto sarebbe da inserire in allegato 2.
	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	264	07/09/1944	MODIFICAZIONI AL VIGENTE ORDINAMENTO UNIVERSITARIO		Il Ministero dell'Istruzione, l'Università e la ricerca e 7 ^a commissione del Senato: voce da inserire.
	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	1231	22/09/1947	AUMENTI ALLE VIGENTI TASSE RELATIVE AI CONSERVATORI DI MUSICA, ALLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, AI LICEI ARTISTICI GOVERNATIVI E NUOVE NORME SUGLI ESONERI DALLE TASSE STESSE		Il Ministero dell'Istruzione, l'Università e la ricerca e 7 ^a commissione del Senato: voce da inserire

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1004	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	1251	26/10/1947	DISPOSIZIONI PER IL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI CHE HANNO RAGGIUNTO I LIMITI DI ETÀ.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Nell'allegato 1 non risulta presente la L. 498/1950 - che consta di un solo articolo - di ratifica del D.Lgs.C.P.S.
1066	DECRETO LEGISLATIVO	489	16/04/1948	ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA NOMINA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI SENZA LA NORMALE PROCEDURA DEL CONCORSO E CONFERIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA LIBERA DOCENZA SENZA ESAMI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. La norma abroga due articoli del RD n. 1592/1933, non presente nell'allegato 1
1087	DECRETO LEGISLATIVO	1167	07/05/1948	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 1° MARZO 1945, N. 82, RELATIVO AL RIORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE		Nell'allegato 1 manca la L. 561/1956 di ratifica del D.Lgs. Si rileva, peraltro, che l'articolo 1 - articolo unico - del D.Lgs. 1167/1948 è stato abrogato dall'art. 7 della L. 283/1963; la L. 283/1963, a sua volta, è stata interamente abrogata dall'art. 13 del D.Lgs. 19/1999.
1090	DECRETO LEGISLATIVO	1221	07/05/1948	NORME CONCERNENTI GLI AIUTANTI TECNICI E IL PERSONALE DI SERVIZIO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE		Nell'allegato 1 manca la L. 558/1951 di ratifica del D.Lgs., nonché il RD 965/1924, citato dal D.Lgs.
1092	DECRETO LEGISLATIVO	1277	07/05/1948	REVISIONE DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE TECNICO DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE TECNICA		Nell'allegato 1 manca la L. 2528/1952 di ratifica del D.Lgs.
1102	DECRETO LEGISLATIVO	861	07/05/1948	ADEGUAMENTO DELLE NORME DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 AGOSTO 1945, N. 571, ALLA CONDIZIONE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI		Nell'allegato 1 mancano il R.D. n. 1592/1933 e D.Lgs.Lgt. 571/1945, citati dalla norma.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1163	LEGGE	24	19/01/1950	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 NOVEMBRE 1947, N. 1640, CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE LIBERE DOCENZE E L'AMMISSIONE ALLA SESSIONE DI ESAME PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 1947, N. 525, D		Nell'allegato 1 manca il D.Lgs. 525/1947, citato dalla norma.
1181	LEGGE	416	11/06/1950	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 LUGLIO 1947, N. 961, CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE NOMINE SENZA CONCORSO DISPOSTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MUSICALE ED ARTISTICA E NORME SUI CONCORSI CHE SARANNO		Titolo tronco
1208	LEGGE	1093	16/11/1950	CONCESSIONE DI DIPLOMI AI BENEMERITI DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA E DELL'ARTE		Nell'allegato 1 manca il RD 1297/1928, citato dalla norma
1226	LEGGE	149	22/02/1951	MIGLIORAMENTI DI CARRIERA AL PERSONALE DEGLI ISTITUTI GOVERNATIVI DEI SORDOMUTI E DELLA SCUOLA GOVERNATIVA DI METODO PER EDUCATORI DEI CIECHI		Nell'allegato 1 mancano il RD 1297/1928 e il D.Lgs.P. 107/1946, citati dalla norma
1310	LEGGE	1463	26/10/1952	STATIZZAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER CIECHI		Nell'allegato 1 mancano il RD 1297/1928 e il RD 577/1928, citati dalla norma
1350	LEGGE	190	21/03/1953	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE		La legge risulta abrogata dal DL 112/2008, come modificato dalla L. 133/2008 di conversione

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1406	LEGGE	545	09/08/1954	PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA NONCHE' NUOVA MISURA DELLE TASSE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE E TECNICA E DISPOSIZIONI SUGLI ESONERI DAL PAGAMENTO DELLE TASSE STESSE E ISTITUZIONE DI BO		Il numero della legge è 645. Titolo tronco.
1409	LEGGE	651	09/08/1954	CLASSIFICA E TRASFORMAZIONE DELLE SCUOLE D'ARTE		Nell'allegato 1 manca il D.Lgs. 262/1948, citato dalla norma
1424	LEGGE	8	05/01/1955	APPELLO DI ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA O DIPLOMA PRESSO LE UNIVERSITA' E GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE NEL MESE DI FEBBRAIO		L'allegato 1 non reca il R.D. 1592/1933, citato dalla norma
1443	LEGGE	504	03/06/1955	ISTITUZIONE DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO, CON SEZIONE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE, PRESSO L'UNIVERSITÀ DI PISA		L'allegato 1 non reca il R.D. 1592/1933, il D.Lgs. 1172/1948 e la L. 465/1950, citati dalla norma
1452	LEGGE	699	04/08/1955	CONFERMA NEL RISPETTIVO RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI LICEI ARTISTICI, DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE D'ARTE, ANNULLATA PER EFFETTO DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 FEB		L'allegato 1 non reca il D.Lgs.Lgt. 133/1945, citato dalla norma; titolo tronco
1492	LEGGE	306	09/04/1956	COLLOCAMENTO IN CONGEDO, PER MOTIVI DI STUDIO, DEGLI ASSISTENTI UNIVERSITARI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. L'allegato 1 non reca il D.Lgs. 1172/1948 e la L. 465/1950, citati dalla norma
1526	LEGGE	1378	08/12/1956	ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI		L'allegato 1 non reca il RD 1592/1933, citato dalla norma

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1541	LEGGE	45	12/02/1957	ESTENSIONE AI LETTORI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PRESSO ISTITUTI SUPERIORI ESTERI DI ALCUNI BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 98 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE		L'allegato 1 non reca il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (RD 1592/1933), citato dalla norma
1566	LEGGE	756	24/07/1957	PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA		L'allegato 1 non reca la L. 1340/1951, citata dalla norma
1653	LEGGE	321	02/04/1958	MODIFICA ALL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 SETTEMBRE 1947, N.1231, CONCERNENTE ESONERI DELLE TASSE PER GLI ALLIEVI DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI LICEI ARTISTICI GOVERNATIVI		Non risulta presente nell'allegato 1 il decreto modificato
1776	LEGGE	553	01/07/1961	RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI SPERIMENTALI ANNESSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI		Il provvedimento cita alcuni regi decreti. Tra questi risulta non essere presente nell'allegato 1 il n. 2229 del 1929
1925	LEGGE	72	03/02/1963	ISTITUZIONE DI UN RUOLO SPECIALE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE ELEMENTARI CARCERARIE		Manca nell'allegato 1 la legge n. 535/1958 di istituzione delle scuole suddette
1947	LEGGE	360	21/02/1963	AUTORIZZAZIONE ALL'ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA MAGISTRALE A CONCEDERE PRESTITI AI PROPRI ISCRITTI IN DEROGA ALLE NORME CONTENUTE NELL'ART. 3 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1960, N. 656		Manca la norma derogata
1982	LEGGE	2063	15/11/1963	MATERIE E GRUPPI DI MATERIE PER LE QUALI POSSONO ISTITUIRSI NELLA SCUOLA MEDIA STATALE CATTEDRE DI RUOLO O INCARICHI DI INSEGNAMENTO NONCHÉ CONDIZIONI PER L'ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI DI RUOLO E OBBLIGHI DI INSEGNAMENTO		Si tratta di un DPR

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2015	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	921	18/08/1964	ISTITUZIONE DELLA LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA		Già abrogata dalla L. 590/1992
2043	LEGGE	1346	13/12/1964	INCLUSIONE DELLA LAUREA IN ARCHITETTURA TRA I TITOLI DI STUDIO VALIDI PER L'ACCESSO AL RUOLO TECNICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO		Reca novella alla Legge 23-12-1956, n. 1417, non presente nell'allegato 1
2067	LEGGE	449	21/04/1965	RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI DI QUALIFICA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI AI FINI DELL'AMMISSIONE AI PUBBLICI CONCORSI		Reca riferimento al R.D. 26-04-1928, n. 1297, mancante nell'allegato 1
2280	LEGGE	1154	24/11/1967	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1967, N. 62, PER QUANTO CONCERNE L'UNIVERSITA' ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA		La legge modificata (n. 62 del 1967) risulta abrogata dal DL 112/2008
2397	DECRETO LEGGE	1241	22/12/1968	NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 3 MARZO 1951, N. 178, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DELL'ORDINE «AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA» E LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO E DELL'USO DELLE ONORIFICENZE		Il Ministero dell'Istruzione, l'Università e la ricerca e 7ª Commissione: titolo errato (il titolo corretto è "Iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero limitatamente all'anno accademico 1968-1969").
2399	LEGGE	15	07/02/1969	MODIFICA DELL'ARTICOLO 99 DEL REGIO DECRETO 4 MAGGIO 1925, N. 653, IN MATERIA DI RILASCIO DI CERTIFICATI SOSTITUTIVI A TUTTI GLI EFFETTI DI DIPLOMI DI MATURITA' ED ABILITAZIONI		Nell'allegato 1 manca la legge oggetto di modifica
2430	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	425	25/06/1969	RICONOSCIMENTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA		Già abrogata dalla L. 590/1992

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	REGIO DECRETO	209	07/05/1903	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DELLE STRADE FERRATE		La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali propone l'inserimento di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.
180	REGIO DECRETO LEGGE	1833	02/10/1924	MODIFICAZIONE DEL R. DECRETO 3 MAGGIO 1923, N. 1188, CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE, ATTUALMENTE IN PENSIONE, ADDETTO ALL'ISPettorato SUPERIORE DELLE OPERE PUBBLICHE DELLE COLONIE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
194	REGIO DECRETO	1478	07/08/1925	MODIFICAZIONE DELLA TABELLA APPROVATA CON REGIO DECRETO 10 SETTEMBRE 1923, N. 1957, RIGUARDANTE LE INDUSTRIE E LAVORAZIONI NELLE QUALI PER ESIGENZE TECNICHE O STAGIONALI, È CONSENTITO DI SUPERARE L'ORARIO DI OTTO ORE GIORNALIERE O DI QUARANTOTTO SETTIMANA		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
	REGIO DECRETO	147	09/01/1927	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SPECIALE PER L'IMPIEGO DEI GAS TOSSICI		La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali propone l'inserimento di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.
244	LEGGE	1264	23/06/1927	DISCIPLINA DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
	REGIO DECRETO	871	21/03/1929	MODIFICA ALL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO SULLA SANITÀ MARITTIMA		La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali propone l'inserimento di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.
	REGIO DECRETO	1695	09/08/1929	COMPLETAMENTO DELL'ART. 2 E MODIFICAZIONE DELL'ART. 27 DEL REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELL'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE, APPROVATO CON R.D. 7 MAGGIO 1903, N. 209		La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali propone l'inserimento di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
422	REGIO DECRETO LEGGE	1773	14/12/1933	ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ FISICA DELLA GENTE DI MARE DI PRIMA CATEGORIA		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali propone di trasferire la voce (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni.
	REGIO DECRETO	2316	24/12/1934	TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA	Cfr. la colonna qui a destra.	La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali per le pari opportunità rileva l'esigenza di inserire quest'atto, limitatamente ad alcuni articoli da valutare o quantomeno limitatamente all'art. 25.
516	REGIO DECRETO LEGGE	761	19/03/1936	ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA TUBERCOLOSI AI MEZZADRI E COLONI PARZIARI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Manca il riferimento alla legge di conversione (L. 9 luglio 1936, n. 1702). Tale legge - rileva la documentazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - e' compresa nell'elenco, in corso di preparazione, degli atti relativi ai settori esclusi. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali rileva, quindi, che occorre adottare una soluzione omogenea, trasferendo anche il R.D.L. n. 761 nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi (fermo restando l'effetto di salvezza delle norme in esame).
518	LEGGE	1155	06/04/1936	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL RDL 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, CONCERNENTE IL PERFEZIONAMENTO E COORDINAMENTO LEGISLATIVO DELLA PREVIDENZA SOCIALE		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la voce (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni (elenco in cui è già compreso il R.D.L. n. 1827, oggetto di conversione da parte della legge in esame).
618	REGIO DECRETO	1274	16/06/1938	NORME E CONDIZIONI DI TRATTAMENTO AL PERSONALE DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI NEI CASI DI INFORTUNI IN SERVIZIO		Cfr. le osservazioni della 1ª Commissione del Senato a fine tabella.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
938	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	303	13/09/1946	CONSERVAZIONE DEL POSTO AI LAVORATORI CHIAMATI ALLE ARMI PER SERVIZIO DI LEVA		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	221	05/04/1950	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 SETTEMBRE 1946, N. 233, SULLA RICOSTITUZIONE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI STESSE		La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali propone l'inserimento di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.
1249	LEGGE	1169	04/11/1951	DISCIPLINA FARMACEUTICA DEI DERIVATI DELLA MALONILUREA (BARBITURICI)		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1375	LEGGE	111	16/04/1954	ESTENSIONE DELLE FESTE INFRASETTIMANALI AI LAVORATORI ADDETTI ALLA VIGILANZA, CUSTODIA E PULIZIA DEGLI IMMOBILI URBANI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
	LEGGE	1041	22/10/1954	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE, COMMERCIO E DELL'IMPIEGO DEGLI STUPEFACENTI	art. 1	La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali propone l'inserimento di tale atto, con riferimento limitato all'art. 1.
1438	LEGGE	370	03/05/1955	CONSERVAZIONE DEL POSTO AI LAVORATORI RICHIAMATI ALLE ARMI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1485	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	648	20/03/1956	NORME MODIFICATRICI DELLA L. 12 APRILE 1943, N. 455, SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI		Non è in elenco la legge modificata, che risulta vigente. La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali rileva che: quest'ultima legge, pur presente nell'allegato 2 dell'A.G. n. 118, dovrebbe essere inserita altresì nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi; il D.P.R. n. 648 in oggetto, pur presente nell'allegato 1, dovrebbe a sua volta essere incluso nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1540	LEGGE	18	05/02/1957	MODIFICHE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E PER I RELATIVI RICORSI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la voce (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni.
1631	LEGGE	256	13/03/1958	NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 1° MARZO 1949, N. 55 SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE SANITARIO NON DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO GLI ENTI LOCALI, E NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI SANITARI		La legge del 1949 citata in epigrafe non compare in elenco. La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali rileva l'esigenza che la legge venga inserita nel presente allegato 1.
1861	LEGGE	1115	27/07/1962	ESTENSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 12 APRILE 1943, N. 455, AI LAVORATORI COLPITI DA SILICOSI ASSOCIATA O NO AD ALTRE FORME MORBOSE CONTRATTA NELLE MINIERE DI CARBONE IN BELGIO E RIMPATRIATI		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la legge n. 1115 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni. Inoltre, la documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali rileva che anche la legge n. 455 (citata nel titolo della legge n. 1115), pur presente nell'allegato 2 dell'A.G. n. 118, dovrebbe essere inserita altresì nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi.
	LEGGE	1483	29/09/1962	AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE PERSONALE LAUREATO PER RICERCHE E STUDI NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE E ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA, DI UN RUOLO DI PERSONALE TECNICO DI CONCETTO PER L'ENERGIA NUCLEARE		La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali propone l'inserimento di tale atto.
1951	LEGGE	441	26/02/1963	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, SULLA DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE ED AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 AGOSTO 1959, N. 750		Non risulta in elenco la legge modificata, che risulta vigente. Tuttavia, la documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali rileva che quest'ultima legge è compresa nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1975	LEGGE	1525	07/10/1963	ELENCO CHE DETERMINA LE ATTIVITÀ A CARATTERE STAGIONALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA SECONDO, LETTERA A), DELLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 230, SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO		Si tratta di un D.P.R. L'atto non è, quindi, né una legge (come erroneamente indicato nell'elenco) né un atto di rango legislativo.
1988	LEGGE	67	26/02/1964	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 4 E 15 DELLA LEGGE 5 MARZO 1963, N. 389, ISTITUTIVA DELLA "MUTUALITA' PENSIONI" A FAVORE DELLE CASALINGHE		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la legge n. 67 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 389, citata nel titolo della legge n. 67
2006	LEGGE	466	21/06/1964	MODIFICHE AL REGIO DECRETO 11 MARZO 1935, N. 281, CONCERNENTE I CONCORSI A POSTI DI SANITARI ADDETTI AI SERVIZI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		Non risulta in elenco la legge modificata, che risulta vigente. La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali rileva l'esigenza che quest'ultima legge venga inserita nel presente allegato 1.
2008	LEGGE	538	24/06/1964	RIPRISTINO PER LA DURATA DI UN TRIENNIO DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 130, SULLA ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEI PROFUGHI		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la legge n. 538 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 130, citata nel titolo della legge n. 538 -.
2013	LEGGE	718	10/08/1964	MODIFICHE ALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1962, N. 66 E AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 11 AGOSTO 1963, N. 1329, SUI CIECHI CIVILI		Non risulta in elenco la legge modificata, che risulta vigente. La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali rileva l'esigenza di inserire la legge suddetta nel presente allegato 1.
2025	LEGGE	983	06/10/1964	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 9 E 13 DELLA LEGGE 4 MARZO 1958, N. 179, RELATIVA ALLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la legge n. 983 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 179, citata nel titolo della legge n. 983 -.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2058	LEGGE	158	11/03/1965	RIAPERTURA DEI TERMINI INDICATI AGLI ARTICOLI 30 E 31 DELLA LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15, PER L'E-MANAZIONE DI LEGGI DELEGATE RELATIVE AD UN TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI E A UNA NUOVA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'INFORTUNIO IN ITINERE		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la legge n. 158 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 15, citata nel titolo della legge n. 158 -.
2102	LEGGE	975	26/07/1965	AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DI OPZIONE PER L'ASSISTENZA DI CUI ALLA LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DEI PENSIONATI AVENTI TITOLO AD ALTRE FORME DI ASSISTENZA DI MALATTIA		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la legge n. 975 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 692, citata nel titolo della legge n. 975 -.
2213	LEGGE	272	21/04/1967	GRADUAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AGLI ARTICOLI 50 E 51 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la legge n. 272 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende il testo unico citato nel titolo della legge n. 272 -.
2251	LEGGE	661	27/07/1967	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 16 AGOSTO 1962, N. 1417, SUL RIORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA ALLE OSTETRICHE		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la legge n. 661 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 1417, citata nel titolo della legge n. 661 -.
2297	LEGGE	47	30/01/1968	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N. 93, SULLA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI MEDICI CONTRO LE MALATTIE E LE LESIONI CAUSATE DALL'AZIONE DEI RAGGI X E DALLE SOSTANZE RADIOATTIVE		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la legge n. 47 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 93, citata nel titolo della legge n. 47 -.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	680	06/03/1968	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 4 AGOSTO 1965, N. 1103, CONCERNENTE REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA DELL'ESERCIZIO DELL'ARTE AUSILIARIA SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA		La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali propone l'inserimento (nell'allegato 1) di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.

PARI OPPORTUNITÀ

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1605	LEGGE	75	20/02/1958	ABOLIZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUZIONE E LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE ALTRUI.		Dipartimento per le pari opportunità: propone l'inserimento nell'Allegato 1.

POLITICHE AGRICOLE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
64	LEGGE	562	14/07/1907	PORTANTE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE LEGGI 2 AGOSTO 1897, N. 382, E 28 LUGLIO 1902, N.342, SUI PROVVEDIMENTI PER LA SARDEGNA.		Non risultano presenti nell'allegato 1 le leggi modificate
172	REGIO DECRETO	3267	30/12/1923	RIORDINAMENTO E RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BOSCHI E DI TERRENI MONTANI.		Parrebbe utile richiamare anche la legislazione previgente
200	REGIO DECRETO LEGGE	2033	15/10/1925	REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE D'USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI		<p>Il Ministero delle politiche agricole auspica il mantenimento del presente provvedimento e dei relativi provvedimenti di conversione modifica e di esecuzione (RDL 1361/1926).</p> <p>A tale proposito si segnala che manca nell'allegato 1 la legge di conversione (che converte molteplici decreti-legge), legge n. 562 del 1926, abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008 (<i>si veda Allegato C</i>). Inoltre, il provvedimento è stato modificato dall'art. 13, RDL 2 settembre 1932, n. 1225. Quest'ultimo è stato abrogato dal DL 200/2008 con la decorrenza ivi indicata</p>
-	REGIO DECRETO	1361	01/07/1926	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL R.D. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, CONVERTITO IN LEGGE CON L. 18 MARZO 1926, N. 562, CONCERNENTE LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI.		<p>Il Ministero delle politiche agricole propone il mantenimento del presente provvedimento.</p> <p>Trattasi del regolamento di esecuzione del RDL 2033/1925, già inserito nell'allegato 1 ed essenziale ai fini dell'operatività dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.</p> <p>Si osserva che il provvedimento non ha rango primario.</p> <p>In merito alla legge n. 562 del 1926, abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008, <i>si veda l'Allegato C</i>.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
258	REGIO DECRETO LEGGE	2312	27/10/1927	NORME PER ASSICURARE IL MIGLIORE FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA.		<p>Manca nell'Allegato 1 la legge di conversione, legge n. 1577 del 1928 contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica, che è stata abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008.</p> <p>Il Ministero delle politiche agricole propone di inserire tale legge n. 1577 del 1928 nell'Allegato 1.</p>
357	LEGGE	99	06/01/1931	DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE, RACCOLTA E COMMERCIO DELLE PIANTE OFFICINALI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
374	REGIO DECRETO LEGGE	1237	02/10/1931	ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE RISI, CON SEDE IN MILANO.		Il presente provvedimento è stato interamente sostituito dal RDL 11 agosto 1933, n. 1183, comunque inserito nell'allegato
-	REGIO DECRETO	1604	08/10/1931	APPROVAZIONE DEL T.U. DELLE LEGGI SULLA PESCA		Il Ministero delle politiche agricole richiede il mantenimento del presente provvedimento. In quanto testo unico il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato 1 rientrando nei settori esclusi.
377	LEGGE	1785	21/12/1931	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1931, N.1237, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE RISI, CON SEDE IN MILANO.		<i>Vedi sopra</i>
412	REGIO DECRETO LEGGE	1183	11/08/1933	MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DELL'ENTE RISI		<i>Vedi sopra</i>
556	LEGGE	243	18/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 NOVEMBRE 1936, N.1955, CHE DISCIPLINA LA PRODUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELLA CANAPA E DELLE SEMENTI DI CANAPA.		Manca il regio decreto legge oggetto della conversione, che risulta prealtro abrogato dal DL 200/2008 con la decorrenza ivi indicata
570	LEGGE	1263	07/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 2151, CHE MODIFICA IL R. DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1931, N. 1237, CHE HA ISTITUITO L'ENTE NAZIONALE RISI.		Il Ministero delle politiche agricole propone l'eliminazione di tale voce in quanto la normativa in questione è superata dalle direttive di commercializzazione delle sementi e dalla legge n. 1096 del 1971.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
592	REGIO DECRETO LEGGE	2213	20/12/1937	NORME CHE REGOLANO L'USO DEL MARCHIO NAZIONALE OBBLIGATORIO PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE		Manca la legge di conversione n. 864/1938 che risulta peraltro abrogata dal DL 200/2008 con la decorrenza ivi indicata
669	REGIO DECRETO LEGGE	1682	12/10/1939	DISPOSIZIONI PER L'AMMASSO DEL RISONE		Risulta abrogato dal DL 200/2008 con la decorrenza ivi indicata. Il Ministero delle politiche agricole segnala l'esigenza di inserire nell'Allegato 1 anche la relativa legge di conversione, legge 29 aprile 1940, n. 497.
1039	DECRETO LEGISLATIVO	114	24/02/1948	PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA		Manca nell'allegato 1 la legge di ratifica n. 144/1950
1254	LEGGE	1559	07/12/1951	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELLE ACQUEVITI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1312	DECRETO LEGGE	1322	30/10/1952	VIGILANZA SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLA MATERIE PRIME ALCOOLIGENE E MODIFICA DI ALCUNE DISPOSIZIONI SULLA PRODUZIONE DEI LIQUORI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Non viene richiamata la normativa oggetto di modifica
-	LEGGE	1181	20/12/1954	DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL NUOVO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI E DEGLI ALTRI DIPENDENTI DELLO STATO.		Il Ministero delle politiche agricole richiede il mantenimento del presente provvedimento. In quanto delega per la predisposizione del testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato 1 rientrando nei settori esclusi.
-	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	3	10/01/1957	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.		Il Ministero delle politiche agricole richiede il mantenimento del presente provvedimento, poiché per alcuni aspetti esso trova attualmente applicazione al Corpo forestale dello Stato. In quanto testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato 1 rientrando nei settori esclusi.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1328	LEGGE	2384	20/12/1952	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 1952, N. 1322, CONCERNENTE LA VIGILANZA SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLE MATERIE PRIME ALCOOLIGENE E LA MODIFICA DI ALCUNE DISPOSIZIONI SULLA PRODUZIONE DEI LIQUORI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1373	LEGGE	125	10/04/1954	TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E TIPICHE DEI FORMAGGI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1530	LEGGE	1526	23/12/1956	DIFESA DELLA GENUINITA' DEL BURRO		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1572	LEGGE	1029	03/10/1957	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELL'ALCOLE ETILICO		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1633	LEGGE	282	13/03/1958	MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, E DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE APPROVATO CON IL REGIO DECRETO 1 LUGLIO 1926, N.1361, PER QUANTO RIGUARDA LE SANZIONI PENALI		Il RD 1361/26 di esecuzione non risulta abrogato, mentre l'all. A del DL 112 ha abrogato le modifiche recate dal RD 1925/27
1669	LEGGE	125	25/03/1959	NORME SUL COMMERCIO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ITTICI		L'art. 3 rimanda alla legge n. 1423/56 per le misure di prevenzione; tale legge tuttora in vigore non è presente nell'allegato 1. L'art. 8 è modificato dalla legge 154/63 non presente nell'allegato 1
1743	LEGGE	1407	13/11/1960	NORME PER LA CLASSIFICAZIONE E LA VENDITA DEGLI OLII DI OLIVA.		L'art. 2 della legge è stato sostituito dalla legge n. 578/61 abrogata dal DL 112. L'art. 6 rimanda al reg. di esecuzione (RD 1361/26) che manca dall'allegato, mentre è presente il provvedimento base (RD 2033/25)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1769	LEGGE	454	02/06/1961	PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA		L'art. 28, c. 4 menziona il DPR 69/51 che non compare nell'allegato; l'art. 32 ha conferito una delega attuata con il DPR 948/62 che non pare abrogato (è richiamato anche dal DPR 257/66) ma non è in elenco. L'art. 30 menziona numerosi provvedimenti abrogati, ma rinvia anche alla legge n. 600/57 (sulla riforma fondiaria) che è in vigore ma non compare nell'allegato
-	LEGGE	283	30/04/1962	MODIFICA DEGLI ARTT. 242, 243, 247, 250 E 262 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R.D. 27 LUGLIO 1934, N. 1265: DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE.		Il Ministero delle politiche agricole richiede il mantenimento del presente provvedimento, poiché reca disciplina sanitaria degli alimenti e delle bevande. In quanto modifica di testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato 1 rientrando nei settori esclusi.
1882	LEGGE	1612	26/10/1962	RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE		La legge di istituzione è la legge n. 404/59, mai abrogata ma che manca dall'allegato. E' anche richiamata la legge n. 67/52 (sui salariati dello Stato) non abrogata ma non in elenco. Idem per la legge n. 270/57 (personale statale in servizio al 23 marzo 1939)
1936	LEGGE	242	15/02/1963	PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE RISIERO.		La legge di modifica n. 399/68 non è presente nell'allegato
1940	LEGGE	301	18/02/1963	NORME PER IL RIORDINAMENTO DEI SERVIZI E DELLE CARRIERE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO E DEI RUOLI ORGANICI DELLE CARRIERE ESECUTIVE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		La legge delega n. 1181/54 ed il DPR 3/57 (richiamato) non sembrano abrogati ma non sono presenti nell'allegato
1949	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	441	26/02/1963	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, SULLA DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE ED AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 AGOSTO 1959, N. 750.		Il provvedimento non è un DPR bensì una legge
1972	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	930	12/07/1963	NORME PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI MOSTI E DEI VINI.		Entrambe le leggi n. 1034/66 e n. 1002/69 di finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini non sono presenti nell'allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2020	LEGGE	765	15/09/1964	INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1961, N. 1048, RELATIVE ALL'ENTE AUTONOMO PER L'IRRIGAZIONE DELLA VAL DI CHIANA.		Il presente provvedimento era stato abrogato dall'Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto.
2027	LEGGE	991	09/10/1964	DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE NORME PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI ED ACETI		E' tuttora vigente la sola legge di delega, n. 991, mentre il decreto delegato 162/65 è stato abrogato dalla legge n. 82/06
2182	LEGGE	910	27/10/1966	PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA NEL QUINQUENNIO 1966-1970		Non compaiono nell'allegato la legge n. 615/64, cui rimanda l'art. 14, lett.d) e che concerne l'erogazione di contributi per l'abbattimento del bestiame, nonché la legge n. 755/30, citata all'art. 30
2236	LEGGE	580	04/07/1967	DISCIPLINA PER LA LAVORAZIONE E COMMERCIO DEI CEREALI, DEGLI SFARINATI, DEL PANE E DELLE PASTE ALIMENTARI. artt. 1, 2,3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 21,23, 24 (co.1 e 2), 25 (co. 1), 26, 27, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54	artt. 1, 2,3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 21,23, 24 (co.1 e 2), 25 (co. 1), 26, 27, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54	Della legge n. 580/1967 vengono fatti salvi gli articoli non espressamente abrogati; non sono menzionati gli articoli 18, c. 2 e 50, c. 2, nonostante dei suddetti articoli risulti abrogato solo il comma 1. L'art. 50 della legge n. 580/1967 è inoltre richiamato dalla legge n. 272/1969, che è fatta salva
2269	LEGGE	1008	17/10/1967	DISCIPLINA DELLA VENDITA DELLE MANDORLE AMARE.		L'art. 3 fa salvo l'art. 19 della legge n. 283/1962, non richiamata nell'allegato 1
2284	LEGGE	1223	15/12/1967	MODIFICHE AL REGIO DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925, N. 2033 E AL REGIO DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1932, N. 1225, IN MATERIA DI REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DEI PRODOTTI AGRARI.		La legge ha per oggetto modifiche al RDL 2033/1925 (compreso nell'allegato 1) ed al RDL n. 1225/1932 (che invece non è compreso nell'allegato)
2364	LEGGE	433	20/03/1968	NUOVE NORME IN MATERIA DI LICENZE DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. L'art. 1 della legge novella alcuni articoli del RDL 1604/1931, non compreso nell'allegato 1

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2407	LEGGE	96	10/03/1969	ISTITUZIONE DI UN CONTROLLO QUALITATIVO SULLE ESPORTAZIONI DI POMODORI PELATI E CONCENTRATI DI POMODORO ED ESTENSIONE DI DETERMINE NATE AI MEDESIMI PRODOTTI DESTINATI AL MERCATO INTERNO		Gli articoli 7 e 8 della legge risultano abrogati

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
701	REGIO DECRETO	779	08/06/1940	ENTI NON STATALI AI QUALI E' MANTENUTA L'AUTORIZZAZIONE AD AVVALERSI DEL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO		<p>La 1^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Semberebbe un atto secondario (in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, della legge 1889/1939, abrogata dal decreto-legge 200/2008). Nell'Allegato 1 sembrerebbero essere presenti solo alcuni dei provvedimenti con i quali, nel corso del tempo, è stata estesa ad altri enti l'autorizzazione ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.</p>

PROTEZIONE CIVILE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2143	DECRETO LEGGE	258	09/05/1966	MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 4 NOVEMBRE 1963, N. 1457, E 31 MAGGIO 1964, N. 357, RECANTI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT.	art. 4	<p>La 1^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>L'art. 4 si limita ad aggiungere un comma all'art. 19-bis della legge 1457/1963, che a sua volta è già inserita nell'Allegato 1 al n. 1980, Infrastrutture.</p>

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
126	Legge	1080	13/8/1921	PROVVEDIMENTI PER LA RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO LA SEMPLIFICAZIONE DEI SERVIZI E LA RIDUZIONE DEL PERSONALE	<p>Il Dipartimento p.a. e innovazione segnala l'esigenza di inserire tale provvedimento.</p> <p>Si osserva che il provvedimento, già presente nell'Allegato 1, potrebbe avere esaurito la sua efficacia.</p>
	R.D.L.	48	3/1/1926	NORME A FAVORE DEL PERSONALE EX COMBATTENTE, APPARTENENTE ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	<p>Il Dipartimento p.a. e innovazione segnala l'esigenza di inserire tale provvedimento.</p> <p>Si osserva che il RDL è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, con la decorrenza ivi indicata. Esso è presente nell'Allegato 2 (al n. 95). Si segnala che non è chiaro quale sia il provvedimento che lo ha convertito in legge.</p> <p>Si segnala inoltre che il decreto-legge 200/2008 ha abrogato anche il regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, recante "Norme integrative di quelle stabilite a favore del personale statale ex combattente con il R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 48". Tale provvedimento non è inserito nell'Allegato 2 (e neanche nell'Allegato 1).</p>
452	REGIO DECRETO LEGGE	1176	05/07/1934	GRADUATORIA DEI TITOLI DI PREFERENZA PER LE AMMISSIONI AI PUBBLICI IMPIEGHI	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Convertito dalla L. 27 dicembre 1934, n. 2125, che non risulta presente. Sostituisce un articolo del R.D. 2395/1923, che è stato però integralmente abrogato dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il quale, all'art. 5 ha ridisciplinato la materia della riserva dei posti e delle preferenze. Il D.P.R. 3/1957 (il T.U. sugli impiegati civili dello Stato) non è incluso nell'Allegato 1 (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione ritiene che il provvedimento possa essere espunto dall'Allegato.</p>
881	DECRETO LUOGOTENENZIALE	540	21/08/1945	INDENNITÀ AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO INCARICATO DI MISSIONE ALL'ESTERO.	<p>Potrebbe essere una fonte secondaria.</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione non considera l'atto di propria competenza.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
1212	LEGGE	1079	28/12/1950	DISCIPLINA DI TALUNE SITUAZIONI RIFERENTISI AI PUBBLICI DIPENDENTI NON DI RUOLO	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Potrebbe essere opportuno verificarne la perdurante efficacia. L'art. 1 estende l'ambito di applicazione del decreto legislativo 52/1948, non presente all'interno dell'Allegato 1.</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione conferma l'opportunità di mantenimento in vigore, risultando applicazioni giurisprudenziali delle norme.</p>
1397	DECRETO LEGGE	533	31/07/1954	DISCIPLINA RELATIVA AI DIRITTI, COMPENSI E PROVENTI PERCEPITI DAL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1954, n. 869, che non risulta presente nell'Allegato 1. La tabella allegata al decreto-legge in questione è stata sostituita dal D.P.R. 648/1972.</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione non considera l'atto di propria competenza.</p>
1471	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	19	11/01/1956	CONGLOBAMENTO TOTALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE STATALE.	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>La tabella allegata al provvedimento in questione è stata sostituita prima dal D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373 (che non è contenuto nell'Allegato 1), poi dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 (che è invece inserito nell'Allegato), che ha abrogato le disposizioni con esso incompatibili. Potrebbe essere una fonte secondaria.</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione non considera l'atto di propria competenza.</p>
1499	LEGGE	562	16/05/1956	SISTEMAZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEI COLLOCATORI COMUNALI.	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>La presente legge è da ritenersi parzialmente superata a seguito dell'entrata in vigore della L. 21 dicembre 1961, n. 1336, recante l'istituzione del ruolo dei collocatori. Tale legge non risulta presente nell'Allegato 1.</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione non considera l'atto di propria competenza.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
1686	LEGGE	469	07/07/1959	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1957, N.1234.	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Manca nell'Allegato 1 la legge 1234 del 1957. Potrebbe essere opportuno verificare se produca ancora effetti.</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione conferma l'esigenza di mantenere in vigore la legge, che contiene alcune modifiche al d.p.r. n. 3/1957.</p>
1702	LEGGE	928	19/10/1959	MODIFICAZIONI ALLE NORME SULL'AVVANZAMENTO DEGLI IMPIEGATI DELLE CARRIERE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Sostituisce alcune disposizioni del D.P.R. 3/1957, che non è inserito nell'Allegato (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione conferma l'esigenza di mantenere in vigore la legge.</p>
1750	LEGGE	1600	22/12/1960	NORME PER LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO NEL TERRITORIO DI TRIESTE	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Ministero dell'interno: Il provvedimento contiene, per la parte di interesse del Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno norme previdenziali. Pertanto lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>
1758	LEGGE	90	05/03/1961	STATO GIURIDICO DEGLI OPERAI DELLO STATO	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Una disposizione della presente legge è stata abrogata dalla L. 28 marzo 1962, n. 143, non presente nell'Allegato 1.</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione conferma l'esigenza di mantenere in vigore la legge; risultano richiami giurisprudenziali degli anni novanta. Le abrogazioni sopravvenute sono limitate ad alcune norme, che potrebbero essere indicate.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
1795	LEGGE	1143	22/10/1961	INTEGRAZIONE E MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N.3	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il DPR 3/1957 non è presente nell'Allegato 1 (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione conferma l'esigenza di mantenere in vigore la legge.</p>
1796	LEGGE	1165	23/10/1961	INDENNITA' SPECIALE DI 2 LINGUA AI MAGISTRATI, AI DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO, COMPRESI QUELLI DELLE AMMINISTRAZIONI CON ORDINAMENTO AUTONOMO, ED AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE ED AI CORPI ORGANIZZATI MILITARMENTE IN SERVIZIO NELLA PROVINCIA DI BOLZANO O PRESSO UFFICI SEDENTI IN TRENTO ED AVENTI COMPETENZA REGIONALE	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Alla legge in esame è stata data esecuzione con D.P.R. 18 agosto 1964 n. 807 (non presente nell'Allegato), del quale risultano ancora in vigore gli artt. 15, u.c., 16, 17 e 19.</p> <p>Segnalata anche dal Ministero dell'Interno. Il D.P.R. n. 807/1964 è una fonte secondaria.</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione non considera l'atto di propria competenza.</p>
1843	LEGGE	400	02/06/1962	MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N.3 CONCERNENTE LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il DPR 3/1957 non è presente in allegato (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).</p>
2081	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	749	05/06/1965	CONGLOBAMENTO DELL'ASSEGNO MENSILE E COMPETENZE ANALOGHE NEGLI STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE STATALE, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1964, N.1268.	<p>Potrebbe essere una fonte secondaria.</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione conferma l'esigenza di mantenere in vigore il provvedimento.</p>
2123	LEGGE	1435	20/12/1965	NORME DI MODIFICA ALLA LEGGE 23 GIUGNO 1961, N. 520	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Potrebbe essere opportuno verificare se produca ancora effetti.</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione conferma l'esigenza di mantenere in vigore la legge.</p> <p>Si segnala che la legge n. 520 del 1961 è presente nell'Allegato 1, al numero 1773.</p>

SPORT

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	REGIO DECRETO	2051	21/11/1932	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 17 APRILE 1930, N. 479, SULLA RIFORMA DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE		Dipartimento per lo Sport: voce eventualmente da inserire, si ritiene che debba essere acquisito il parere del Ministero della difesa (peraltro non appare evidente che si tratti di fonte primaria)
833	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	286	08/07/1944	PASSAGGIO DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE ALLE DIPENDENZE DEL MINISTERO DELLA GUERRA E NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'UNIONE ITALIANA DI TIRO A SEGNO NAZIONALE E DELLE SEZIONI DI TIRO A SEGNO NAZIONALE.		La 1^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

SVILUPPO ECONOMICO¹

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	LEGGE	526	7/7/1907	DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE PICCOLE SOCIETÀ COOPERATIVE AGRICOLE E DELLE PICCOLE ASSOCIAZIONI AGRICOLE DI MUTUA ASSICURAZIONE.		Integrazione richiesta dalla Commissione. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
	REGIO DECRETO	278	2/2/1911	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI APPALTI A SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E ALLA COSTITUZIONE DEI CONSORZI DI COOPERATIVE PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI.		Integrazione richiesta dalla Commissione. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
	REGIO DECRETO	271	26/2/1920	TESTO DELLE NORME PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1919, NUMERO 1759, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI AGRARIE DI MUTUA ASSICURAZIONE.		Integrazione richiesta dalla Commissione. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda Nell'allegato 1 manca il decreto-legge cui si fa riferimento
71	REGIO DECRETO	772	02/12/1909	CHE APPROVA LE NORME PER LA VERIFICAZIONE A DOMICILIO DEI MISURATORI A GAS		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
142	REGIO DECRETO LEGGE	501	08/02/1923	DISPOSIZIONI PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO DELLE CONSERVE ALIMENTARI PREPARATE CON SOSTANZE VEGETALI		Il tipo di atto è un regio decreto legge e non un regio decreto. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
154	REGIO DECRETO	1313	14/06/1923	CHE APPORTA MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI TEMPORANEE.		La legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee (rd 1453 del 1913) è stata abrogata dal decreto-legge n. 112 del 2008. Sarebbe pertanto opportuno espungere la presente voce. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda

¹ La commissione industria del Senato nel suo parere reso il 7 ottobre 2009, ha fatto integralmente proprie le osservazioni del *dossier* del Servizio studi del Senato della Repubblica n. 154 e del Servizio studi della Camera dei deputati n. 109, qui riprodotte nella colonna "Osservazioni".

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
161	REGIO DECRETO	2127	10/09/1923	TEMPORANEA ESPORTAZIONE DELLE BOTTIGLIE CONTENENTI ACQUE MINERALI O BIRRA DESTINATE ALL'ESTERO		<p>Apporta modificazioni al rd 1453/1913 (legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee), abrogato dall'art. 24 del dl 112/2008, e al relativo regolamento di esecuzione di cui al rd 547/1922. Sarebbe pertanto opportuno espungere la presente voce.</p> <p>Il Ministero dello Sviluppo economico concorda</p>
183	REGIO DECRETO	1938	30/10/1924	DISPOSIZIONI CIRCA L'IMPIEGO DELLE MATERIE COLORANTI NELLE SOSTANZE ALIMENTARI E NEGLI OGGETTI DI USO PERSONALE E DOMESTICO.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p>
212	REGIO DECRETO	745	03/04/1926	NORME PER L'IMBALLAGGIO E L'IMBARCO DEI FIAMMIFERI DI FOSFORO AMORFO E DI SICUREZZA.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p>
238	LEGGE	1158	09/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1926, N. 2290, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO E L'ESERCIZIO DEI MAGAZZINI GENERALI.	artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23	<p>I salvataggi parziali segnalati nella colonna a sin. Andrebbero riferiti non alla legge di conversione ma al decreto legge di cui al n. 217</p> <p>Il Ministero dello Sviluppo economico concorda</p>
245	LEGGE	1272	23/06/1927	PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI UN MARCHIO NAZIONALE PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DIRETTI ALL'ESTERO.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p>
251	LEGGE	1495	07/07/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 14 NOVEMBRE 1926, N. 1923, CHE PROVVEDE AD UNIFICARE, COORDINARE ED INTEGRARE LE DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIVIETI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE DI CARATTERE ECONOMICO.		<p>Si consideri che il R.D.L. 1923/1926 non è riportato nell'allegato 1. Poiché tale R.D.L. non risulta abrogato espressamente e non è pacifico che possa ritenersi superato integralmente dalla normativa successiva, sembra opportuno includerlo nell'allegato 1</p> <p>Il Ministero dello Sviluppo economico concorda</p>
252	REGIO DECRETO	1443	29/07/1927	NORME PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE NEL REGNO		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
255	REGIO DECRETO LEGGE	1923	19/10/1927	DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DI DATI STATISTICI SULLA PRODUZIONE MINERALE E METALLURGICA		Manca la legge di conversione (n. 1120/1928). Essa è stata abrogata dall'articolo 24 del dl 112/2008. Il Ministero dello Sviluppo economico ritiene indispensabile mantenere in vita tali disposizioni
269	REGIO DECRETO LEGGE	38	12/01/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 12 GENNAIO 1928, N. 38, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DEPOSITI ESEGUITI A SCOPO CAUZIONALE PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLE IMPRESE ASSICURATIVE.		Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
278	LEGGE	1151	20/05/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1927, N. 1756, CONTENENTE NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1272, CHE ISTITUISCE IL MARCHIO NAZIONALE DI ESPORTAZIONE PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DIRETTI ALL'ESTERO.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il citato R.D.L. non è compreso nell'allegato 1; sembra al contrario opportuno includerlo Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
279	LEGGE	1378	07/06/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 LUGLIO 1927, N. 1548, PORTANTE NORME PER LA FABBRICAZIONE, L'IMPORTAZIONE ED IL COMMERCIO DEI PRODOTTI ALIMENTARI DELLA PESCA CONSERVATI IN RECIPIENTI.		Il citato R.D.L. non è compreso nell'allegato 1; sembra al contrario opportuno includerlo Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
323	REGIO DECRETO LEGGE	2316	30/12/1929	REGIO DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1929, N. 2316. - DISPOSIZIONI PER LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DEGLI OLII COMMESTIBILI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Manca nell'allegato 1 la legge di conversione (n. 776/1930) Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
334	LEGGE	685	12/05/1930	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1926, N. 2290, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 GIUGNO 1927, N. 1158, SULL'ORDINAMENTO DEI MAGAZZINI GENERALI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
336	REGIO DECRETO	793	19/05/1930	MODIFICAZIONE ALL'ART. 29 DEL R. DECRETO 28 MARZO 1929, N. 519, RELATIVO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E CREDITO DELLE COMUNICAZIONI		Nell'allegato manca il R.D. n. 519 del 1929, il cui articolo 29 viene modificato. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
353	REGIO DECRETO LEGGE	882	11/12/1930	NORME DIRETTE A RENDERE PIÙ EFFICIENTE LA VIGILANZA GOVERNATIVA SULLE SOCIETÀ COOPERATIVE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Si tratta del R.D.L. 1882/1930, non del 882/1930 Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
370	REGIO DECRETO LEGGE	1218	17/07/1931	MODIFICHE AGLI ARTT. 7, 9, 12, 15, DEL R.D.L. 29 APRILE 1923, N. 966, CONCERNENTE GLI ORDINAMENTI INTERNI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI.		Manca la legge di conversione del R.D.L. In ogni caso il R.D.L. 966 del 1923 è stato abrogato dall'articolo 2 del dl 200/2008. Quindi appare opportuno eliminare anche il presente atto. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
417	REGIO DECRETO LEGGE	1598	26/10/1933	DISCIPLINA DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE E CAPITALIZZAZIONE		Nell'allegato 1 manca la legge di conversione (n. 304/1934) Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
418	REGIO DECRETO LEGGE	1741	02/11/1933	DISCIPLINA DELL'IMPORTAZIONE, DELLA LAVORAZIONE, DEL DEPOSITO E DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI OLII MINERALI E DEI CARBURANTI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
437	LEGGE	367	08/02/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 NOVEMBRE 1933, N. 1741, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'IMPORTAZIONE, LAVORAZIONE, DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DEGLI OLII MINERALI E DEI CARBURANTI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	REGIO DECRETO LEGGE	1290	12/7/1934	MODIFICHE AL REGIO DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1923, N. 966, CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO I DANNI.		Integrazione richiesta dalla Commissione. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
509	REGIO DECRETO LEGGE	418	03/02/1936	NORME PER L'USO DEGLI APPARECCHI DI RADIODIFFUSIONE ALL'APERTO E NEI PUBBLICI ESERCIZI.		Nell'allegato 1 manca la legge di conversione (n. 1521/1936) Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
533	REGIO DECRETO LEGGE	1347	15/06/1936	PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DELLE MINIERE.		Manca in allegato la legge di conversione (n. 218/1937) che risulta abrogata dall'articolo 24 del D.L. 112/2008. Il Ministero dello Sviluppo economico ritiene indispensabile mantenere in vita tali disposizioni
542	LEGGE	1692	24/07/1936	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 1936, N. 274, CONTENENTE NORME PER LA VENDITA E LA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ALBERGHIERO.		Il citato R.D.L. non è compreso nell'allegato 1; sembra al contrario opportuno includerlo. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
549	REGIO DECRETO LEGGE	2523	23/11/1936	NORME PER LA DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO		Nell'allegato 1 manca la legge di conversione del citato R.D.L. Sembra opportuno includerla. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
640	REGIO DECRETO	206	09/01/1939	MODIFICAZIONI AL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE METRICA E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
758	REGIO DECRETO	1590	09/12/1941	APPROVAZIONE DELLE NORME PER LA COSTRUZIONE ED IL COLLAUDO DEI TERMOMETRI CLINICI A MERCURIO.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
764	LEGGE	1927	26/01/1942	DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE D'ENERGIA ELETTRICA.		La legge ha il numero 127, non 1927 Il Ministero dello Sviluppo economico concorda

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
818	REGIO DECRETO	482	10/05/1943	RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE E DELLA METALLURGIA E DEI RUOLI ORGANICI DEL CORPO REALE DELLE MINIERE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
848	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZIALE	388	01/11/1944	RIAMMISSIONE IN CARICA DEGLI AGENTI DI CAMBIO DICHIARATI DIMISSIONARI PER MOTIVI RAZZIALI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
897	DECRETO LUOGOTENZIALE	12	16/01/1946	ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
908	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZIALE	399	02/04/1946	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E VENDITA DEI MATERIALI RADIOELETTRICI E ALLA EMISSIONE DELLE RELATIVE LICENZE.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Poiché la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 (già abrogato), 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 11, sembrerebbe opportuno limitare il "salvataggio" ai rimanenti articoli (artt. 1, 9, 10, 12, 13, 14 e 15).
918	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZIALE	471	08/05/1946	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CARBONI PER LA DISCIPLINA, LA PRODUZIONE, L'ASSEGNAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEI COMBUSTIBILI SOLIDI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
939	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	164	16/09/1946	AUMENTO DEI DIRITTI SPETTANTI ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO SULL'ESPORTAZIONE DEL RISO NAZIONALE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1060	DECRETO LEGISLATIVO	399	09/04/1948	MODIFICAZIONI AL R.D.LGS. 29 MAGGIO 1946, N. 452, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE INDUSTRIE ALBERGHIERE.		Sarebbe opportuno includere nell'allegato 1 anche il citato R.D.Lgs. 452/1946. Si ricorda, comunque, che il R.D.Lgs. 399/1948 è stato abrogato dall'art. 24 del D.L. 112/2008. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1077	DECRETO LEGISLATIVO	1429	24/04/1948	SOPPRESSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA LIGNITI ITALIANE (A.L.I.).		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1082	DECRETO LEGISLATIVO	1393	03/05/1948	LIQUIDAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE ACQUISTI IMPORTAZIONI PELLICOLE ESTERE (E.N.A.I.P.E) E DELL'ENTE NAZIONALE IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI FILMS (E.N.I.E.F.).		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1094	DECRETO LEGISLATIVO	615	07/05/1948	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E ISTITUZIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE.		Il D.Lgs. 615/1948 è stato già abrogato dall'articolo 18 del D.P.R. 202/1998
1139	LEGGE	438	08/07/1949	MODIFICAZIONE DELL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1947 N. 1484, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE DELLA CARTA, DEL PREZZO DI VENDITA DEI GIORNALI QUOTIDIANI E DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE PAGINE PER QUOTIDIANI E PERIODICI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Nell'allegato manca il D.Lgs. N. 1484 del 1947 di cui la norma in esame contiene una modifica. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1199	LEGGE	792	10/08/1950	MODIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA COMPIAZIONE E APPROVAZIONE DEI BILANCI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE		Le norme contenute nella legge n. 792/1950 sono confluite nel testo unico approvato con D.P.R. 449/1959. Il suddetto DPR è stato abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 209/2005. Pertanto, poiché anche la legge n. 792/1950 è da considerarsi abrogata, sarebbe opportuno espungerla dall'allegato 1. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1227	DECRETO LEGGE	65	27/02/1951	MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI OLI MINERALI E ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUL BENZOLO		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Nell'allegato manca la legge di conversione (n. 255/1951) Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1252	LEGGE	1316	04/11/1951	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELLA MARGARINA E DEI GRASSI IDROGENATI ALIMENTARI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1287	LEGGE	208	27/03/1952	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1942, N. 1408, IN MATERIA DI ASSISTENZA AL PERSONALE POSTELEGRAFONICO		La legge n. 1408/1942 non compare nell'allegato 1. Sarebbe forse opportuno includerla. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1296	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	656	05/06/1952	APPROVAZIONE DELLE NORME DI COORDINAMENTO E MODIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICEVITORIE POSTALI E TELEGRAFICHE, AGENZIE, COLLETTORIE E SERVIZI DI PORTALETTERE RURALE		Il D.P.R. 656/1952 è stato modificato dalla legge 307/1963, che sarebbe opportuno includere nell'allegato 1. Si consideri inoltre che le norme del D.P.R. 656/1952 sono confluite nel testo unico approvato con D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417 rientrante, in quanto tale nei settori esclusi. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1368	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	135	06/04/1954	PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI E PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ CREDITIZIA NEL CAMPO INDUSTRIALE.		L'atto qui citato non è un D.P.R. bensì una legge Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1451	LEGGE	691	01/08/1955	PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA ALBERGHIERA.		La data di questo provvedimento è 4/8/1955, non 1/8/1955 Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1454	LEGGE	849	04/08/1955	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA DEMARGARINAZIONE A FREDDO DEGLI OLI D'OLIVA E DEGLI OLI DI SEMI RAFFINATI AD USO ALIMENTARE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1464	LEGGE	1162	26/11/1955	TRASFERIMENTO IN CAUZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI INTERMEDI E SEMILAVORATI		La legge qui segnalata modifica l'art. 2 del dl 878/1953 in materia di modificazioni del regime fiscale degli oli minerali, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/1954. Sarebbe opportuno includere nell'allegato 1 anche il citato dl 878/1953 nonché la legge di conversione n. 2/1954. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1507	LEGGE	615	25/06/1956	MODIFICA DELL'ART. 56 DEL REGIO DECRETO 25 NOVEMBRE 1940, N. 1969, RECANTE NORME PER LE LINEE ELETTRICHE ESTERNE.		Nell'allegato 1 manca il R.D. 1969/1940, che viene modificato. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1560	LEGGE	464	27/06/1957	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1957, N. 262, CONCERNENTE MISURE PER ASSICURARE L'UTILIZZO DI OLI MINERALI DISTILLATI AVENTI PARTICOLARI CARATTERISTICHE, ALLO SCOPO DI OTTENERE MAGGIORI DISPONIBILITÀ DI OLIO COMBUSTIBIL		La legge 464 del 1957 è stata abrogata dall'art. 24 del D.L. 112/2008. Il Ministero dello Sviluppo economico ritiene indispensabile mantenere in vita tali disposizioni
1571	LEGGE	1029	02/10/1957	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELL'ALCOLE ETILICO.	art. 7	Poiché anche gli altri articoli della legge 1029/1957 non risultano abrogati espressamente, sarebbe opportuno verificare se effettivamente tali altri articoli siano da ritenersi superati dalla normativa successiva e quindi non siano da "salvare". Si segnala inoltre il D.P.R. 1037/1963 (regolamento per l'esecuzione della legge n. 1029/1957), che non è riportato nell'allegato 1
1587	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	1577	14/12/1957 1947	PROVVEDIMENTI PER LA COOPERAZIONE		L'anno di questo provvedimento non è il 1957, ma il 1947 Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1595	LEGGE	198	04/02/1958	DELEGA AL POTERE ESECUTIVO AD EMANARE NORME IN MATERIA DI POLIZIA DELLE MINIERE E DELLE CAVE PER LA RIFORMA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE MINIERE.		Nella data di questo provvedimento il mese è marzo, non febbraio (legge 4 marzo 1958, n. 198) Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1614	LEGGE	25	01/03/1958	DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MEDIATORE.		La legge sulla professione di mediatore è la legge 21 marzo 1958, n. 253, riportata correttamente al n. 1645 dell'elenco di cui all'allegato 1 Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
	LEGGE	250	13/3/1958	PREVIDENZE A FAVORE DEI PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE.		Integrazione richiesta dalla Commissione. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1666	LEGGE	1104	29/12/1958	NORME DI APPLICAZIONE DEL TRATTATO ISTITUENTE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA ED ATTI ALLEGATI, RATIFICATO E RESO ESECUTIVO CON LEGGE 14 OTTOBRE 1957, N. 1203.		Si tratta di un D.P.R e non di una legge. Inoltre si segnala che nell'allegato 1 non c'è la legge n. 1203/1957, recante ratifica ed esecuzione del trattato Cee e del trattato Euratom, evidentemente in quanto rientrante nei settori esclusi. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1690	LEGGE	606	19/07/1959	SCAMBI OCCASIONALI E STAGIONALI CON L'ESTERO DI ENERGIA ELETTRICA		L'articolo unico della legge n. 606 dispone una deroga alle disposizioni in materia di importazione ed esportazione di energia elettrica contenute nel R.D. 1775/1933 (t.u. Delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), che a sua volta dovrebbe rientrare tra i settori esclusi. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1763	LEGGE	286	03/04/1961	DISCIPLINA DELLE BEVANDE ANALCOOLICHE VENDUTE CON DENOMINAZIONI DI FANTASIA.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1766	LEGGE	422	05/05/1961	ESODO VOLONTARIO DEL PERSONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA		L'articolo unico di questa legge prevede la possibilità di estendere al personale in questione le disposizioni di cui alla legge n. 53/1955 (concernente l'esodo volontario dei dipendenti civili dell'amministrazione dello stato). Sembra opportuno inserire nell'allegato 1 anche tale ultima legge. (<i>non c'è nell'elenco relativo a pubblica amministrazione</i>). Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1831	LEGGE	283	10/04/1962	MODIFICA DEGLI ARTT. 242, 243, 247, 250 E 262 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R.D. 27 LUGLIO 1934, N. 1265: 'DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE.		Si segnala che il R.D. 1265 del 1934 citato nel titolo non è presente nell'allegato 1, probabilmente in quanto settore escluso
1873	LEGGE	1546	06/10/1962	PAGAMENTO DELLE QUOTE DI ASSOCIAZIONE DELL'ITALIA AL GRUPPO INTERNAZIONALE DI STUDIO PER IL PIOMBO E LO ZINCO.		Il numero di questa legge non è 1546, ma 1548 Il Ministero dello Sviluppo economico concorda

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1904	LEGGE	1670	15/12/1962	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA.		Il provvedimento non è una legge bensì un D.P.R. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1909	LEGGE	1860	31/12/1962	IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE		Andrebbe valutata l'opportunità di indicare nell'allegato 1 anche la legge n. 1008/1969, il cui articolo unico reca la possibilità di una specifica deroga alla disciplina di cui alla legge n. 1860/1962 Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
2052	LEGGE	28	19/02/1965	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1964, N. 1351, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DEL REGIME DEI PRELIEVI NEI SETTORI DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, DELLE CARNI BOVINE E DEL RISO		Nell'allegato 1 manca il dl di cui è qui riportata la legge di conversione. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
2059	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	144	17/03/1965	NORME SUL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL) IN APPLICAZIONE DELLA DELEGA CONTENUTA NELL'ART. 13 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643.		Sembrerebbe opportuno includere nell'allegato 1 anche la legge n. 293/1956 (recante norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private), modificata proprio dal citato D.P.R. 144/1965, benchè potrebbe rientrare tra i settori esclusi. La legge di delega (n. 1643/1962) è al n. 1900 dell'elenco. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
2076	LEGGE	576	14/05/1965	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONE DI AUTOVEICOLI ACQUISTATI IN ITALIA DA PERSONE RESIDENTI ALL'ESTERO.		La legge n. 576/1965 è stata abrogata dal D.P.R. 43/1973 e successivamente anche dal D.Lgs. 285/1992
2086	LEGGE	717	26/06/1965	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO.		Non è indicato nell'allegato 1 il testo unico delle leggi sul mezzogiorno approvato con il D.P.R. 1523/1967, che tuttavia dovrebbe rientrare tra i settori esclusi. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2087	LEGGE	785	26/06/1965	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 31 MAGGIO 1964, N. 357, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT DEL 9 OTTOBRE 1963.	artt. 3, 4	Andrebbe valutato se non sia opportuno prevedere il "salvataggio" dell'intera legge, anziché solamente degli artt. 3 e 4
2232	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	554	14/06/1967	SOPPRESSIONE DEL COMITATO PERMANENTE PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER L'E.N.E.L.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
2250	LEGGE	652	27/07/1967	MODIFICHE ALLA LEGGE 2 MARZO 1963, N. 307, CONCERNENTI IL PERSONALE AUSILIARIO DEGLI UFFICI LOCALI, AGENZIE E RICEVITORE POSTALI		Nell'allegato 1 manca la legge n. 307/1963; sarebbe da valutare l'opportunità di includerla. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
2292	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1565	19/01/1968	ESONERO PER GLI ARMATORI ED I MARITTIMI DEI PESCHERECCI OPERANTI NEL MEDITERRANEO DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER LA «GESTIONE MARITTIMI».		Il contributo integrativo per la «gestione marittimi» è previsto dalla legge n. 658/1967 (riordinamento della previdenza marinara). Andrebbe valutata l'opportunità di riportare all'allegato 1 anche tale disposizione. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
2319	LEGGE	613	01/03/1968	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRODUZIONE DI MATERIALI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, INSTALLAZIONI ED IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI		Qui è riportata, peraltro con numerazione errata, la stessa legge sulla produzione di materiali e impianti elettrici ed elettronici di cui al n. 2314 (legge n. 186/1968) Il Ministero dello Sviluppo economico concorda Si segnala la legge del 21 luglio 1967, n. 613, che riguarda la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale nella piattaforma continentale e modifica la legge n. 6 del 1957 sulla ricerca e coltivazione di idrocarburi (vedi n. 1536 dell'elenco). Probabilmente era questa la norma che si intendeva riportare in questo punto dell'elenco. (Nota del Servizio Studi).
2332	LEGGE	259	12/03/1968	MODIFICHE ALLE LEGGI 2 MARZO 1963, NUMERO 307 E 14 DICEMBRE 1965, NUMERO 1376, CONCERNENTI IL PERSONALE DELLE AGENZIE E DEGLI UFFICI LOCALI POSTELEGRAFONICI.		Nell'allegato 1 mancano le leggi modificate dalla presente (n. 307/1963 e n. 1376/1965). Il Ministero dello Sviluppo economico concorda

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2350	LEGGE	225	18/03/1968	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1968, N. 18, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL PREZZO DEL FORMAGGIO GRANA MEDIANTE ACQUISTI DI TALE PRODOTTO DA PARTE DELL'AIMA.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Nell'allegato 1 manca il D.L. che viene convertito (dl 8/1968).</p> <p>Il Ministero dello Sviluppo economico concorda</p>
2362	LEGGE	498	18/03/1968	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 FEBBRAIO 1965, N.162, CONCERNENTE LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI E ACETI.		<p>Il D.P.R. n. 162 del 1965 è stato abrogato dalla legge n. 82/2006. Pertanto sembrerebbe opportuno espungere dall'elenco la legge n. 498/1968</p>

TURISMO

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	R.D.	2481	14/11/1926	Erezione in ente morale ed approvazione dello Statuto relativo dell'Automobile club d'Italia		<p>Il Dipartimento per il turismo chiede l'inserimento del provvedimento nell'Allegato 1 ritenendo indispensabile il mantenimento in vigore della normativa.</p> <p>Si invita a valutare se si tratti di fonte di rango primario.</p>
	D.P.R.	881	8/9/1950	Norme concernenti l'Automobile club d'Italia (A.C.I.) ed approvazione del nuovo Statuto		<p>Il Dipartimento per il turismo chiede l'inserimento del provvedimento nell'Allegato 1 ritenendo indispensabile il mantenimento in vigore della normativa.</p> <p>Si invita a valutare se si tratti di fonte di rango primario.</p>

ALLEGATO B

**ATTI NELLE MATERIE CHE POTREBBERO
ESSERE RICONDUCIBILI A SETTORI ESCLUSI**

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
REGIO DECRETO LEGGE	840	19/4/1937	CONVENZIONE TRA ITALIA E FRANCIA IN ORDINE AI PALAZZI FARNESE E DOUDEAUVILLE	<p>Segnalato dalla 7ª Commissione del Senato, che invita a valutarne l'eventuale inserimento nell'Allegato 1.</p> <p>Ministero per i beni e le attività culturali concorda con l'esigenza di sottrarlo all'abrogazione, disposta dal decreto-legge n. 200 del 2008, suggerendo l'inserimento nell'Allegato 2.</p>
LEGGE	2528	23/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 840, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN PARIGI IL 24 DICEMBRE 1936-XV, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, PER I PALAZZI FARNESE E DOUDEAUVILLE.	<p>Segnalato dalla 7ª Commissione del Senato, che invita a valutarne l'eventuale inserimento nell'Allegato 1.</p> <p>Ministero per i beni e le attività culturali concorda con l'esigenza di sottrarlo all'abrogazione, disposta dal decreto-legge n. 200 del 2008, suggerendo l'inserimento nell'Allegato 2.</p>

INTERNO

Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
R.D.	773	18/06/1931	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA	Il Ministero dell'Interno: il T.U.L.P.S. rientra tra i settori esclusi previsti dall'art. 14, comma 17, della L. n. 246/2005.

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
LEGGE	1272	06/07/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R.D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, SULLE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE PER L'INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA, PER LA TUBERCOLOSI E PER LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA	Segnalato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali . La L. n. 1272 in oggetto è nell'allegato 2 dell'A.G. n. 118. Nella documentazione del Ministero, per errore, l'atto è indicato come regio decreto, anziché come legge.
LEGGE	244	22/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 14 DICEMBRE 1933, N. 1773, RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ FISICA DELLA GENTE DI MARE DI 1 ^A CATEGORIA	Segnalato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali .
LEGGE	145	13/01/1941	AUTORIZZAZIONE ALLE CASSE MARITIME PER L'ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E DELLE MALATTIE AD ESERCITARE ANCHE L'ASSICURAZIONE DELLE MALATTIE DEGLI ADDETTI AGLI UFFICI DELLE SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE E LORO FAMILIARI	Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: rileva l'esigenza che la legge presente nell'allegato 2 dell'A.G. n. 118, sia inserita altresì nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1055	04/08/1960	NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N. 93, SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI MEDICI CONTRO LE MALATTIE E LE LESIONI CAUSATE DALL'AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE	Segnalato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali .
LEGGE	1602	28/10/1962	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGIO DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1933, N. 1773, CONVERTITO NELLA LEGGE 22 GENNAIO 1934, N. 244, CONCERNENTE L'ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ FISICA DELLA GENTE DI MARE	Segnalato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali .
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1563	11/08/1963	INFERMITÀ DELLA GENTE DI MARE	Segnalato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali .
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1138	25/06/1952	NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA SOCIALE	Segnalato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali .
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	221	05/04/1950	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 SETTEMBRE 1946, N. 233 SULLA RICOSTITUZIONI DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI STESSE	Segnalato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali .

Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	637	12/06/1955	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 6 LUGLIO 1933, N. 1310 PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO 4 AGOSTO 1932, N. 1926, SULLA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA	Segnalato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali.

PARI OPPORTUNITÀ

Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
REGIO DECRETO	2316	24/12/1934	TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA	Art. 25	Dipartimento per le pari opportunità: propone inserimento.
LEGGE	326	24/04/1967	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI POLITICI DELLA DONNA, ADOTTATA A NEW YORK IL 31 MARZO 1953, E SUA ESECUZIONE		Dipartimento per le pari opportunità: propone inserimento.

POLITICHE AGRICOLE

Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
REGIO DECRETO	1604	08/10/1931	APPROVAZIONE DEL T.U. DELLE LEGGI SULLA PESCA	Il Ministero delle politiche agricole consiglia il mantenimento del presente provvedimento. In quanto testo unico il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I rientrando nei settori esclusi.
LEGGE	1181	20/12/1954	DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL NUOVO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI E DEGLI ALTRI DIPENDENTI DELLO STATO.	Il Ministero delle politiche agricole consiglia il mantenimento del presente provvedimento. In quanto delega per la predisposizione del testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I rientrando nei settori esclusi.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	3	10/01/1957	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.	Il Ministero delle politiche agricole consiglia il mantenimento del presente provvedimento, poiché per alcuni aspetti esso trova attualmente applicazione al Corpo Forestale dello Stato. In quanto testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I rientrando nei settori esclusi.
LEGGE	283	30/04/1962	MODIFICA DEGLI ARTT. 242, 243, 247, 250 E 262 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R.D. 27 LUGLIO 1934, N. 1265: DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE.	Il Ministero delle politiche agricole consiglia il mantenimento del presente provvedimento, poiché reca disciplina sanitaria degli alimenti e delle bevande. In quanto modifica di testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I rientrando nei settori esclusi.

ALLEGATO C

DISPOSIZIONI GIÀ ABROGATE DAL DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008, SEGNALATE COME INDISPENSABILI, NON PRESENTI NE' CONNESSE AD ATTI PRESENTI NELL'ALLEGATO 1 ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Legge 18/03/1926 n. 562 Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi. Il ripristino di tale provvedimento è ritenuto necessario da varie amministrazioni, tra le quali il Ministero di giustizia, con riferimento al r.d.l. 23 ottobre 1924, n. 1737, presente nell'Allegato 1; il Ministero delle politiche agricole, per la parte in cui esso converte il RDL n. 1735 del 1925, recante disposizioni concernenti le cooperative di consumo; si segnala che tra gli atti convertiti dalla legge n. 526 del 1926 vi è il Regio decreto n. 596/1925, presente nell'Allegato 1, al numero 192;

Articoli 5 e 13 della legge 23 aprile 1949, n. 165, che incidono sulle competenze dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) segnalati dal Ministero politiche agricole;

Decreto del Presidente della Repubblica 10/06/1955 n. 987 Decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, segnalato dal Ministero politiche agricole;

Legge 5/06/1961 n. 578 Modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva, segnalata dal Ministero politiche agricole;

Legge 24 luglio 1961, n. 729, recante "Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali", il cui articolo 9 garantiva la possibilità di costruzioni in deroga alle distanze di rispetto dalle autostrade, segnalata dall'on. Lovelli, nella seduta n. 36 della Commissione parlamentare per la semplificazione.

38ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

Interviene l'onorevole il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino delle Casse militari» (n. 122)**

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore, senatore Mazzatorta, ha proposto di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto e previa verifica del numero legale, la proposta del relatore è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA)» (n. 128)

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore, senatore Mazzatorta, ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo, pubblicata in allegato al resoconto del 21 ottobre.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto e previa verifica del numero legale, la proposta del relatore è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore» (n. 118)

(Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente PASTORE (*PdL*), relatore, ricorda di avere presentato una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo, pubblicata in allegato al resoconto della seduta antimeridiana.

L'onorevole LOVELLI (*PD*) interviene per dichiarare il voto di astensione del suo Gruppo: dopo aver ringraziato il Presidente relatore per il lavoro svolto e per avere accolto nella sua proposta di parere numerosi rilievi anche provenienti dalla sua parte politica, emersi nel dibattito, dichiara di condividere l'esigenza di favorire un rapido *iter* del procedimento di semplificazione normativa. Richiama quindi le considerazioni critiche già espresse in precedenti occasioni in merito all'utilizzo della decretazione di urgenza per la riduzione dello *stock* normativo: tale opzione infatti pone il Parlamento in una condizione di oggettiva difficoltà nel procedere a un'effettiva e ponderata valutazione dei numerosi provvedimenti così destinati all'abrogazione. Ribadisce anche le considerazioni critiche in merito al susseguirsi di interventi normativi che hanno modificato il procedimento «taglia-leggi», nel pieno della sua operatività. Richiama infine i rilievi formulati dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati nella seduta di ieri sullo schema in titolo, soffermandosi in particolare sulla criticità del comma 4 del suo articolo unico e sull'esigenza di coordinare nel miglior modo possibile il procedimento «taglia-leggi» con i precedenti provvedimenti d'urgenza, paventando altrimenti il rischio che possano rimanere inoperanti disposizioni di salvaguardia precedentemente adottate.

Il presidente PASTORE (*PdL*), relatore, sottolinea come i rilievi ora formulati dall'onorevole Lovelli trovino a suo avviso già espressione nella sua nuova proposta di parere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto e previa verifica del numero legale, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore sullo schema di decreto legislativo in titolo, pubblicata in allegato al resoconto della seduta antimeridiana, è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)» (n. 114)

(Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice ha presentato una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo, pubblicata in allegato al resoconto del 28 ottobre.

L'onorevole LOVELLI (*PD*) interviene per dichiarare il voto contrario del suo Gruppo: la nuova proposta di parere della relatrice, pur riformulando gli articoli 16 e 18 dello schema in titolo secondo indicazioni emerse nel corso del dibattito e condivise dalla sua parte politica, manca infatti di assicurare la salvaguardia di professionalità, anche molto rilevanti, attualmente presenti presso il CNIPA e garantite da personale non dirigenziale in posizione di comando, per il quale occorrerebbe prevedere quindi una norma di salvaguardia, quanto meno nella fase transitoria. Ricorda inoltre l'esigenza di tener conto nelle procedure concorsuali dell'esperienza professionale già maturata presso il CNIPA, nonché l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella definizione delle modalità per l'immissione nel ruolo di DigitPa del personale non dirigenziale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il CNIPA, di cui all'articolo 16, comma 2, dello schema in titolo. Ribadisce infine l'esigenza di differire l'entrata in vigore della tabella A allegata allo schema in titolo e la richiesta di integrare la proposta di parere con il rilievo, formulato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati sull'Atto del Governo n. 117, con il quale si auspica la fusione in un unico organismo dei tre enti oggetto della delega, anche in attuazione del federalismo fiscale e nella prospettiva di realizzare in Italia una Scuola di alta formazione della dirigenza sul modello francese della *Ecole Nationale d'Administration*. Conclude censurando l'assenza un disegno organico di ridefinizione delle missioni e delle competenze del CNIPA, della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e del FORMEZ.

L'onorevole Anna Maria BERNINI BOVICELLI (*PdL*), relatrice, nel ringraziare l'onorevole Lovelli, la cui collaborazione all'elaborazione della proposta di parere ha particolarmente apprezzato, dichiara di non ritenere opportuno integrare la nuova proposta di parere, già formulata, con il rilievo concernente la valutazione dell'esperienza professionale maturata nell'ambito delle procedure concorsuali, considerando incongrua un'eventuale norma primaria in una materia che può essere più utilmente regolata nei bandi di concorso; quanto alla conferma del personale non dirigenziale in posizione di comando, ella ritiene che una tale previsione, ancorché li-

mitata alla sola fase transitoria, non sia coerente con i principi e criteri direttivi di delega in materia di mobilità; ugualmente considererebbe non coerente ai principi di delega un'eventuale previsione che differisse l'entrata in vigore della tabella A allegata allo schema di decreto legislativo in titolo, che confliggerebbe a suo giudizio con le esigenze di realizzare la riorganizzazione dell'ente in tempi rapidi. Quanto infine alla previsione di un coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella procedura delineata dal richiamato articolo 16, comma 2, dello schema in titolo, lo riterrebbe un eccessivo aggravamento procedurale.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice sullo schema di decreto legislativo in titolo, pubblicata in allegato al resoconto del 28 ottobre, è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA)» (n. 113)

(Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha presentato una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo, pubblicato in allegato al resoconto del 28 ottobre.

L'onorevole LOVELLI (*PD*) interviene per dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sul provvedimento in titolo, in primo luogo per l'assenza di un quadro organico e coordinato che ispiri gli interventi di riorganizzazione delineati in attuazione della delega di cui all'articolo 24 della legge n. 69 del 2009, ribadendo la richiesta di integrare la proposta di parere con il rilievo ora formulato in relazione all'Atto del Governo n. 114 con il quale si auspica la fusione in un unico organismo dei tre enti oggetto della delega medesima. Ribadisce il giudizio negativo sul provvedimento in titolo e sulla nuova proposta di parere del relatore, per l'assenza di una specifica indicazione a favore del ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente della Scuola, paventando nuovamente il rischio di nomine ispirate a criteri di natura non meritocratica e quello di una ingerenza dell'Esecutivo sugli organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione e sulla gestione della Scuola stessa.

La senatrice LEDDI (*PD*) interviene per dichiarare il proprio voto di astensione, in dissenso dal Gruppo: il provvedimento in titolo costituiva un'occasione per riorganizzare la Scuola superiore come struttura di altissima qualificazione che il Governo ha mancato di cogliere. La formazione

del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni rappresenta un elemento cruciale per superare i limiti di una pubblica amministrazione connotata da un'azione farraginoso e da criticità operative. La riorganizzazione della Scuola secondo un più ambizioso disegno avrebbe consentito il perseguimento di obiettivi suscettibili di incidere, attraverso il raggiungimento da parte delle pubbliche amministrazioni di *standard* europei di efficienza, sulla stessa economia del Paese. Stigmatizza in particolare l'assenza di un chiaro favore per le procedure concorsuali di selezione del personale docente della Scuola, che avrebbe confermato una scelta di trasparenza e di elevata selettività, presupposto fondamentale per garantire l'alta qualità della formazione realizzata dalla Scuola e conseguentemente il miglioramento delle prestazioni del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni; tale assenza non è peraltro coerente con le reiterate dichiarazioni del ministro Brunetta a favore di meccanismi meritocratici e in materia di efficienza della pubblica amministrazione.

Anche il senatore Gerardo D'AMBROSIO (PD) interviene per dichiarare il proprio voto di astensione, in dissenso dal Gruppo, concordando sulla necessità che lo schema in titolo e la proposta di parere del relatore operino una chiara scelta a favore delle procedure concorsuali per la selezione del personale docente della Scuola; dopo aver richiamato il principio di cui all'articolo 97 della Costituzione, paventa il rischio di nomine secondo logiche che prescindono dal merito.

Il relatore, senatore BOSCETTO (PdL), sottolinea come l'attuale ricorso alle procedure concorsuali per la selezione dei docenti della Scuola superiore non derivi da una disposizione di legge e che pertanto tale opzione non è impedita dalle nuove norme di riorganizzazione in esame, che non modificano – sul punto – la legislazione vigente.

Il presidente PASTORE interviene incidentalmente per registrare come nella Commissione vi sia una diffusa indicazione a favore della più ampia e profonda trasparenza delle procedure di reclutamento del personale docente della Scuola, con particolare favore per le procedure concorsuali; dal ricorso a tali procedure si devono a suo giudizio escludere peraltro gli incarichi *intuitu personae* con i quali si voglia garantire alla Scuola la collaborazione con personalità di altissimo rilievo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore sullo schema di decreto legislativo in titolo, pubblicata in allegato al resoconto del 28 ottobre è posta in votazione e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 4 novembre 2009

39ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto il resoconto stenografico della seduta odierna.

Propone alla Commissione la secretazione dei lavori odierni, in considerazione della delicatezza delle tematiche che saranno affrontate. Conseguentemente, sottolinea che il resoconto della seduta sarà considerato atto segreto.

La Commissione conviene.

Comunicazioni del Presidente

I lavori proseguono in seduta segreta, dalle ore 8,50 fino alle ore 9,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 4 novembre 2009

75^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 9.

(1784) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Sull'emendamento 15.504 propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando la necessità di prevedere il concorso tra Stato e Regioni nella disciplina delle forme di affidamento del servizio idrico integrato ivi richiamato. Quanto all'emendamento 15.535, ritiene opportuno formulare un parere non ostativo, segnalando però che, al comma *2-bis*, capoverso *3-bis*, l'ultimo periodo reca una disposizione potenzialmente lesiva dell'autonomia finanziaria degli enti locali. Propone quindi un parere non ostativo sull'emendamento 20.0.503, ritenendo necessario che, al secondo periodo dei commi 1 e 2, le competenze regionali in materia siano configurate come facoltà e non come obbligo e segnalando che, in ogni caso, con legge statale non può essere predefinito lo strumento normativo con il quale le Regioni esercitano le predette funzioni.

Propone infine un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)» (n. 131)

(Osservazioni alla 7^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sullo schema di regolamento in titolo segnalando, in primo luogo, all’articolo 6, comma 4, l’inopportunità di differenziare la durata in carica dei componenti del Consiglio direttivo in sede di prima applicazione, in quanto la norma transitoria deroga alla regola generale che postula una stessa scadenza per i componenti dell’organo collegiale. Rileva quindi, all’articolo 12, comma 4, lettera *a*), il carattere potenzialmente equivoco della norma, in quanto essa può essere interpretata nel senso di attribuire al regolamento interno anche la disciplina dei rapporti tra Presidente e Consiglio direttivo, che invece spetta alla fonte delegata. Segnala, infine, all’articolo 14, comma 2, la necessità di chiarire il termine da cui decorre l’effetto soppressivo ivi previsto.

Propone pertanto di formulare alla Commissione di merito osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,15.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 4 novembre 2009

18^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(1840) Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Bertolini; Fallica ed altri e del disegno di legge n. 2799 d'iniziativa governativa: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 4 novembre 2009

63^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(1201) GASPARRI ed altri. – Istituzione della «Giornata della memoria dei caduti nelle missioni di pace»

(Parere alla 1^a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 11, del Regolamento. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in titolo non determina variazioni di spese e di entrate.

Con l'avviso conforme del sottosegretario GIORGETTI, la Sottocommissione esprime parere non ostativo in quanto il provvedimento non determina variazioni di spese e di entrate.

(1840) Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Bertolini e Fallica e altri e del disegno di legge n. 2799 d'iniziativa governativa

(Parere alla 1^a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 11, del Regolamento. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in titolo non determina variazioni di spese e di entrate.

Con l'avviso conforme del sottosegretario GIORGETTI, la Sottocommissione esprime parere non ostativo in quanto il provvedimento non determina variazioni di spese e di entrate.

La seduta termina alle ore 15,35.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 4 novembre 2009

14^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BARELLI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(1840) Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Bertolini e Fallica e altri e del disegno di legge n. 2799 d'iniziativa governativa: parere favorevole con osservazione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

12^a (Igiene e sanità)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XII (Affari sociali)

della Camera dei deputati

Giovedì 5 novembre 2009, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del vice ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Fazio sull'emergenza sanitaria relativa alla diffusione dell'influenza A (H1N1).

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

(4^a - Difesa)

Giovedì 5 novembre 2009, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizza-

zione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia (1850).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 5 novembre 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 329, 367, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).

- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

V. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici» (n. 142).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile» (n. 149).

IN SEDE CONSULTIVA

- Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di coopera-

zione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (1850).

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace» (1840) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Bertolini; Fallica ed altri e del disegno di legge n. 2799 d'iniziativa governativa*).
 - GASPARRI ed altri. – Istituzione della «Giornata della memoria dei caduti nelle missioni di pace» (1201).
 - TORRI e DIVINA. – Istituzione delle «Giornate della memoria dei caduti nelle missioni di pace» (1782).
 - D'ALIA. – Istituzione della Giornata della memoria dei caduti nelle missioni di pace (1789).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 5 novembre 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace» (1840) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Bertolini; Fallica ed altri e del disegno di legge n. 2799 d'iniziativa governativa*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 5 novembre 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790).

II. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale, per l'anno 2009 (n. 121).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 5 novembre 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del

servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 (1835) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)» (n. 131).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 5 novembre 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE» (n. 130).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 5 novembre 2009, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche

per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani» (n. 129).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla procedura di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine – percorso genericamente indicato come «pillola abortiva RU486» – e valutazione della coerenza delle procedure proposte con la legislazione vigente; organizzazione dei percorsi clinici, valutazione dei dati epidemiologici anche in relazione agli studi internazionali sul rapporto rischio/benefici: audizione del Presidente dell'AIFA.
